

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

Via Canova 16

6901 Lugano

Switzerland

Convenzione di previdenza**Conto Previdenza****N.** _____

Relazione

Domanda per l'apertura di un conto vincolato di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (3a)

Signor

Signora (in seguito intestatario della previdenza)

Cognome e nome

Indirizzo di residenza

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Professione

No. AVS

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

Sono affiliato/a ad una cassa pensione (II. pilastro)**Si****No****Desidero che la Fondazione apra a mio favore un conto di previdenza vincolato**

Con l'apertura del Conto Previdenza l'Intestatario della Previdenza riceverà una lettera di conferma dell'apertura della relazione con le coordinate bancarie per i versamenti.

P.f. inviatemi le **Polizze di versamento**.**Servizi Digitali**

Sulla summenzionata relazione l'intestatario della previdenza ha la facoltà di usufruire dei Servizi Digitali che consentono di consultare i conti, la rendicontazione e la corrispondenza in formato elettronico (Servizi "**Conti**" e "**Documenti**"). Sono invece esclusi i servizi dispositivi.

Al fine di accedere ai Servizi Digitali è necessario disporre di Codici di Accesso personali attribuiti da Cornèr Banca SA (di seguito anche denominata la "**Banca**"). I Codici di Accesso sono abbinati alla persona fisica e consentono l'accesso a qualsiasi relazione presso la Banca su cui tale persona dispone di poteri dispositivi e/o di visione (ad esempio in qualità di titolare o procuratore) e ad eventuali ulteriori servizi della Banca (ad esempio nell'ambito delle carte di pagamento, di piattaforme di trading) per i quali la Banca ha previsto l'utilizzo dei Codici di Accesso.

Qualora l'intestatario della previdenza non disponga già di Codici di Accesso personali e desideri usufruire dei Servizi Digitali disponibili sulla summenzionata relazione ha la facoltà di richiedere i Codici di Accesso personali mediante l'apposito modulo "Richiesta codici di accesso ai Servizi Digitali (Terzo Pilastro).

L'intestatario della previdenza è informato e accetta che, qualora usufruisca dei Servizi Digitali, tutte le comunicazioni della Fondazione riguardanti la summenzionata relazione verranno recapitate in formato elettronico mediante i Servizi Digitali. In tale ambito l'intestatario della previdenza riconosce valida la modalità di consegna (notifica) elettronica di tutta la corrispondenza e la documentazione inerenti le relazioni di previdenza (incl. depositi di previdenza) e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea.

L'intestatario della previdenza è tuttavia informato che può rinunciare alla corrispondenza elettronica e richiedere di ricevere la corrispondenza esclusivamente in formato cartaceo, che verrà inviata all'indirizzo di residenza indicato sopra.

Desidero ricevere la corrispondenza in formato cartaceo

L'intestatario della previdenza riconosce che le Condizioni generali di Cornèr Banca SA, incluse le Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali, sono parte integrante della presente convenzione e si applicano pertanto alla relazione sopra indicata e all'intestatario della previdenza, che nell'ambito dei Servizi Digitali agisce quale Utente Digitale autorizzato dalla Fondazione, Cliente nei confronti della Banca. L'intestatario della previdenza dichiara di averle lette, capite e accettate e dichiara altresì, sia nei confronti della Banca che della Fondazione, di assumersi integralmente e in modo esclusivo anche tutti gli obblighi e le responsabilità posti in capo alla Fondazione, agente per conto dell'intestatario, dalle condizioni generali per l'utilizzo dei Servizi Digitali in relazione alla fruizione dei Servizi "Conti" e "Documenti" riguardo ai conti di previdenza mantenuti in favore dell'intestatario medesimo, e si obbliga a tenere indenni entrambe da ogni e qualsiasi danno, costo od onere che la Banca e/o la Fondazione dovessero subire o in cui dovessero incorrere a seguito dell'accesso e/o dell'utilizzo dei Servizi Digitali di Cornèr Banca SA con i Codici di Accesso messi a disposizione, a tal fine, da quest'ultima.

Attuazione della previdenza vincolata

La Fondazione si impegna ad attuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e a favore dell'intestatario della previdenza, la prestazione di previdenza vincolata desiderata dall'intestatario conformemente alle disposizioni previste dagli Statuti e dal Regolamento della Fondazione. Gli averi di previdenza dell'intestatario vengono depositati, a suo favore, dalla Fondazione presso la Cornèr Banca SA, Lugano.

Contenuto della convenzione

Il contenuto della convenzione risulta dalle indicazioni sopra elencate e dalle disposizioni previste nel Regolamento della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Apponendo la propria firma sulla presente convenzione, l'intestatario della previdenza conferma di aver preso atto del contenuto del Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro e di riconoscerlo come assolutamente vincolante.

Eventuali prelevamenti anticipati possono essere effettuati unicamente nella misura in cui la legge lo consente.

Trattamento dei dati

L'intestatario della previdenza autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali, inclusi quelli relativi ai suoi conti Risparmio Previdenza, a Cornèr Banca SA, Lugano e a terzi (es. fornitori di servizi), in Svizzera o in altri Paesi e a utilizzare ed elaborare tali dati nel quadro della convenzione di previdenza, per l'adempimento dei propri compiti, per ragioni previste dalla legge, per fornire i propri servizi o per ragioni operative nonché per finalità proprie o della fondatrice (Cornèr Banca SA), incluso a scopi di marketing.

L'intestatario della previdenza autorizza, inoltre, la Fondazione e la Cornèr Banca SA a utilizzare ed elaborare i suoi dati nell'ambito di azioni di marketing di prodotti e servizi della Fondazione e/o prodotti e servizi della Cornèr Banca SA e a sottoporli alla sua attenzione.

A integrazione delle disposizioni di cui sopra, si applicano le disposizioni previste nelle informative sulla protezione dei dati della Fondazione di previdenza Cornèr Terzo Pilastro e della Cornèr Banca SA. Queste sono disponibili sul sito web della fondatrice www.corner.ch (Prodotti previdenziali – Documenti utili, rispettivamente nelle note legali).

Inizio del contratto

La convenzione entra in vigore con l'apertura presso Cornèr Banca SA, di un conto previdenza a nome del titolare.

Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Esemplare per la Fondazione

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

Via Canova 16

6901 Lugano

Switzerland

Convenzione di previdenza**Conto Previdenza****N.** _____

Relazione

Domanda per l'apertura di un conto vincolato di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (3a)

Signor

Signora (in seguito intestatario della previdenza)

Cognome e nome

Indirizzo di residenza

Data di nascita

Nazionalità

Stato civile

Professione

No. AVS

Numero di cellulare

Indirizzo e-mail

Sono affiliato/a ad una cassa pensione (II. pilastro)**Si****No****Desidero che la Fondazione apra a mio favore un conto di previdenza vincolato**

Con l'apertura del Conto Previdenza l'Intestatario della Previdenza riceverà una lettera di conferma dell'apertura della relazione con le coordinate bancarie per i versamenti.

P.f. inviatemi le **Polizze di versamento**.**Servizi Digitali**

Sulla summenzionata relazione l'intestatario della previdenza ha la facoltà di usufruire dei Servizi Digitali che consentono di consultare i conti, la rendicontazione e la corrispondenza in formato elettronico (Servizi "**Conti**" e "**Documenti**"). Sono invece esclusi i servizi dispositivi.

Al fine di accedere ai Servizi Digitali è necessario disporre di Codici di Accesso personali attribuiti da Cornèr Banca SA (di seguito anche denominata la "**Banca**"). I Codici di Accesso sono abbinati alla persona fisica e consentono l'accesso a qualsiasi relazione presso la Banca su cui tale persona dispone di poteri dispositivi e/o di visione (ad esempio in qualità di titolare o procuratore) e ad eventuali ulteriori servizi della Banca (ad esempio nell'ambito delle carte di pagamento, di piattaforme di trading) per i quali la Banca ha previsto l'utilizzo dei Codici di Accesso.

Qualora l'intestatario della previdenza non disponga già di Codici di Accesso personali e desideri usufruire dei Servizi Digitali disponibili sulla summenzionata relazione ha la facoltà di richiedere i Codici di Accesso personali mediante l'apposito modulo "**Richiesta codici di accesso ai Servizi Digitali (Terzo Pilastro)**".

L'intestatario della previdenza è informato e accetta che, qualora usufruisca dei Servizi Digitali, tutte le comunicazioni della Fondazione riguardanti la summenzionata relazione verranno recapitate in formato elettronico mediante i Servizi Digitali. In tale ambito l'intestatario della previdenza riconosce valida la modalità di consegna (notifica) elettronica di tutta la corrispondenza e la documentazione inerenti le relazioni di previdenza (incl. depositi di previdenza) e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea.

L'intestatario della previdenza è tuttavia informato che può rinunciare alla corrispondenza elettronica e richiedere di ricevere la corrispondenza esclusivamente in formato cartaceo, che verrà inviata all'indirizzo di residenza indicato sopra.

Desidero ricevere la corrispondenza in formato cartaceo

L'intestatario della previdenza riconosce che le Condizioni generali di Cornèr Banca SA, incluse le Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali, sono parte integrante della presente convenzione e si applicano pertanto alla relazione sopra indicata e all'intestatario della previdenza, che nell'ambito dei Servizi Digitali agisce quale Utente Digitale autorizzato dalla Fondazione, Cliente nei confronti della Banca. L'intestatario della previdenza dichiara di averle lette, capite e accettate e dichiara altresì, sia nei confronti della Banca che della Fondazione, di assumersi integralmente e in modo esclusivo anche tutti gli obblighi e le responsabilità posti in capo alla Fondazione, agente per conto dell'intestatario, dalle condizioni generali per l'utilizzo dei Servizi Digitali in relazione alla fruizione dei Servizi "Conti" e "Documenti" riguardo ai conti di previdenza mantenuti in favore dell'intestatario medesimo, e si obbliga a tenere indenni entrambe da ogni e qualsiasi danno, costo od onere che la Banca e/o la Fondazione dovessero subire o in cui dovessero incorrere a seguito dell'accesso e/o dell'utilizzo dei Servizi Digitali di Cornèr Banca SA con i Codici di Accesso messi a disposizione, a tal fine, da quest'ultima.

Attuazione della previdenza vincolata

La Fondazione si impegna ad attuare, nel quadro dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e a favore dell'intestatario della previdenza, la prestazione di previdenza vincolata desiderata dall'intestatario conformemente alle disposizioni previste dagli Statuti e dal Regolamento della Fondazione. Gli averi di previdenza dell'intestatario vengono depositati, a suo favore, dalla Fondazione presso la Cornèr Banca SA, Lugano.

Contenuto della convenzione

Il contenuto della convenzione risulta dalle indicazioni sopra elencate e dalle disposizioni previste nel Regolamento della Fondazione, che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Apponendo la propria firma sulla presente convenzione, l'intestatario della previdenza conferma di aver preso atto del contenuto del Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro e di riconoscerlo come assolutamente vincolante.

Eventuali prelevamenti anticipati possono essere effettuati unicamente nella misura in cui la legge lo consente.

Trattamento dei dati

L'intestatario della previdenza autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali, inclusi quelli relativi ai suoi conti Risparmio Previdenza, a Cornèr Banca SA, Lugano e a terzi (es. fornitori di servizi), in Svizzera o in altri Paesi e a utilizzare ed elaborare tali dati nel quadro della convenzione di previdenza, per l'adempimento dei propri compiti, per ragioni previste dalla legge, per fornire i propri servizi o per ragioni operative nonché per finalità proprie o della fondatrice (Cornèr Banca SA), incluso a scopi di marketing.

L'intestatario della previdenza autorizza, inoltre, la Fondazione e la Cornèr Banca SA a utilizzare ed elaborare i suoi dati nell'ambito di azioni di marketing di prodotti e servizi della Fondazione e/o prodotti e servizi della Cornèr Banca SA e a sottoporli alla sua attenzione.

A integrazione delle disposizioni di cui sopra, si applicano le disposizioni previste nelle informative sulla protezione dei dati della Fondazione di previdenza Cornèr Terzo Pilastro e della Cornèr Banca SA. Queste sono disponibili sul sito web della fondatrice www.corner.ch (Prodotti previdenziali – Documenti utili, rispettivamente nelle note legali).

Inizio del contratto

La convenzione entra in vigore con l'apertura presso Cornèr Banca SA, di un conto previdenza a nome del titolare.

Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Esemplare per l'intestatario

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

Via Canova 16

6901 Lugano

Switzerland

Richiesta codici di accesso ai Servizi Digitali (Terzo Pilastro)

Cognome e Nome

Data di nascita

No AVS

Io sottoscritto, intestatario di una o più relazioni di previdenza presso la Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro ("**Fondazione**"), chiedo che la Fondazione, in qualità di Cliente della Cornèr Banca SA (la "**Banca**"), provveda a richiedere alla Banca di attribuirmi Codici di Accesso affinché io possa accedere alle mie relazioni di previdenza tramite i Servizi Digitali della Banca. Sono consapevole che i Servizi Digitali della Banca, consentono di consultare i conti, la rendicontazione e la corrispondenza in formato elettronico (Servizi "**Conti**" e "**Documenti**") e che sono invece esclusi i servizi dispositivi.

Prendo atto e accetto che i Codici di Accesso personali che mi verranno attribuiti dalla Banca sono abbinati alla mia persona e mi consentiranno di accedere a qualsiasi relazione presso la Banca su cui dispongo di poteri dispositivi e/o di visione (ad esempio in qualità di titolare o procuratore) ed ad eventuali ulteriori servizi della Banca (ad esempio nell'ambito delle carte di pagamento o di piattaforme di trading) per i quali la Banca ha previsto l'utilizzo dei Codici di Accesso. Tale impegno vale anche in relazione all'utilizzo di eventuali funzioni di identificazione biometrica. Mi impegno altresì a tenere la Fondazione e la Banca indenni da ogni e qualsiasi danno, costo od onere che dovessero subire o in cui dovessero incorrere a seguito dell'accesso e/o dell'utilizzo dei Servizi Digitali della Banca con i Codici di Accesso attribuitimi.

Sono consapevole e accetto che la Banca mi invierà i Codici di Accesso personali all'indirizzo di residenza registrato, e mi impegno già sin d'ora a conservarli in maniera strettamente confidenziale e ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che terzi possano disporre dei Codici di Accesso attribuitimi.

Al fine di consentire alla Fondazione e alla Banca la corretta gestione dell'emissione dei Codici di Accesso e delle funzionalità correlate ai Servizi Digitali, autorizzo espressamente la Banca a comunicare alla Fondazione se dispongo o meno di Codici di Accesso attribuitimi in relazione ad altri servizi erogati dalla Banca. Limitatamente a tale comunicazione svincolo pertanto la Banca dal segreto bancario.

Inoltre, riconosco e accetto che, a seguito della possibilità di accedere ai Servizi Digitali della Banca, tutte le comunicazioni della Fondazione riguardanti le relazioni di previdenza mi verranno recapitate in formato elettronico mediante i Servizi Digitali e rinuncio contestualmente all'invio delle stesse in forma cartacea.

Con la sottoscrizione del presente modulo, riconosco e accetto come vincolanti le Condizioni Generali dei Servizi Digitali della Cornèr Banca SA e dichiaro di averle lette, capite e accettate.

Luogo e Data

Firma dell'intestatario della previdenza

Condizioni contrattuali Terzo Pilastro

- Regolamento della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro
- Condizioni generali della Cornèr Banca SA
- Informativa outsourcing attività amministrativa
- Dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione di Previdenza

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

REGOLAMENTO

I. Generalità

1. Definizioni

Banca: Cornèr Banca SA.

CO: Codice delle obbligazioni.

Conto Previdenza: Conto di previdenza vincolata (3a) che la Fondazione detiene presso la Banca per conto dell'Intestatario.

Convenzione: Convenzione di previdenza vincolata (3a) mediante la quale l'Intestatario richiede alla Fondazione l'apertura di un Conto Previdenza o un Deposito Previdenza presso la Banca.

Deposito Previdenza: Deposito titoli di previdenza vincolata (3a) che la Fondazione detiene e gestisce presso la Banca o altre banche depositarie assoggettate alla Legge sulle banche per conto dell'Intestatario sulla base del Mandato di gestione.

FINMA: Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Fondazione: Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro.

Intestatario: Persona affiliata alla Fondazione, intestataria della previdenza.

Mandato di gestione: Mandato di gestione patrimoniale discrezionale per investimenti conformi alle disposizioni della OPP 2 e della OPP 3, che l'Intestatario conferisce per iscritto alla Fondazione, mediante la stipula di un separato accordo, contestualmente all'apertura di un Deposito Previdenza per la gestione degli averi ivi depositati.

LPP: Legge Federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

OPP 2: Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

OPP 3: Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute.

Regolamento: Presente regolamento della Fondazione.

I termini riferiti alle persone che sono declinati al maschile nel Regolamento s'intendono naturalmente riferiti anche alle persone di sesso femminile.

2. Adesione, scopo

- 2.1. Alla Fondazione possono, di regola, aderire tutte le persone fisiche che in Svizzera sono assoggettate alle imposte in modo illimitato e conseguono un reddito soggetto all'AVS/AI derivante da un'attività lucrativa, dipendente o indipendente.
- 2.2. Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Intestatario aderisce alla Fondazione ed è autorizzato a effettuare, nel quadro dell'art. 82 LPP e dell'OPP 3, depositi fiscalmente agevolati sul proprio Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza, a seconda del caso, presso la Fondazione.
- 2.3. L'appartenenza alla Fondazione si estingue con la liquidazione dell'avere individuale che l'Intestatario ha accumulato nel patrimonio vincolato della Fondazione. La Fondazione può, inoltre, a suo insindacabile giudizio, terminare l'appartenenza dell'Intestatario alla Fondazione, qualora l'Intestatario lasci definitivamente la Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a. della Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 (LFLP) e disposizioni ivi richiamate.
- 2.4. All'uscita dalla Fondazione, l'Intestatario non ha alcun diritto nei confronti del patrimonio libero della Fondazione.

3. Apertura di un Conto Previdenza e/o di un Deposito Previdenza

- 3.1. Su incarico dell'Intestatario la Fondazione apre uno o più Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza in favore dell'Intestatario, ferma restando la limitazione di cui alla cifra 3.3. La tenuta di tali Conti e/o Depositi nonché la custodia dei relativi averi sono affidate alla Banca e sono segnatamente rette dalle Condizioni generali della Banca.
- 3.2. L'apertura e la tenuta di ciascun Deposito Previdenza è condizionata al conferimento alla Fondazione, da parte dell'Intestatario, di un relativo Mandato di gestione.
- 3.3. Il Conto Previdenza e il Deposito Previdenza servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza personale vincolata dell'Intestatario. Il Consiglio di Fondazione può rifiutare l'apertura di Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza senza indicarne i motivi.
- 3.4. L'Intestatario può stipulare al massimo cinque Convenzioni con la Fondazione, non potendo comunque la somma dei versamenti annui superare l'importo massimo previsto conformemente alla cifra 4.1. La divisione di averi previdenziali non è possibile.
- 3.5. La Fondazione è autorizzata, ma non obbligata, ad estinguere d'ufficio, senza addebito di ulteriori spese, Conti Previdenza e/o Depositi Previdenza che presentino durante un intero anno fiscale, un saldo nullo o negativo.

II. Contributi, versamenti

4. Versamenti

- 4.1. L'Intestatario è libero di stabilire l'ammontare e il momento dei versamenti sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza in suo favore, fino a concorrenza dell'importo annuo massimo fiscalmente agevolato e autorizzato ai sensi dei combinati disposti dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 e dell'art. 8 cpv. 1 LPP, fiscalmente deducibile dal reddito per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, del Cantone e dei Comuni. Gli apporti sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza sono accettati unicamente sotto forma di denaro; sono esclusi i trasferimenti di titoli o altri strumenti finanziari. I versamenti possono essere effettuati solo finché l'Intestatario consegue in Svizzera un reddito soggetto all'AVS derivante da un'attività lucrativa dipendente o indipendente.
- 4.2. Per essere deducibili fiscalmente, i versamenti devono pervenire con un anticipo tale che la contabilizzazione possa ancora essere effettuata prima della conclusione del rispettivo anno civile. Un accredito retroattivo dei versamenti è escluso. La Fondazione è libera di rifiutare dei versamenti.

4bis Riscatti

4bis. 1

L'intestatario può versare e dedurre dal suo reddito, in aggiunta ai contributi di cui alla cifra 4.1, dei contributi a titolo di riscatto secondo quanto previsto nell'OPP 3, se cumulativamente (1) nei dieci anni precedenti il riscatto non ha versato tutti gli importi massimi dei contributi ammessi, (2) nei singoli anni interessati dal riscatto era legittimato al versamento dei contributi di cui all'articolo 4.1 e (3) nell'anno in cui effettua il riscatto versa interamente il contributo ammesso secondo l'articolo 4.1.

4bis. 2

Nell'anno del riscatto i contributi versati a titolo di riscatto non possono eccedere la differenza tra la somma dei contributi ammessi e la somma dei contributi effettivamente versati negli ultimi dieci anni, e in ogni caso non possono superare l'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

4bis. 3

Per compensare la lacuna contributiva di un determinato anno (lacuna contributiva annua) è ammesso un unico riscatto. Per contro, con un riscatto è possibile compensare più lacune contributive annue.

4bis. 4

Se l'intestatario della previdenza riscuote una prestazione di vecchiaia secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'OPP 3, non sono più ammessi riscatti.

4bis. 5

L'intestatario della previdenza deve presentare per iscritto una richiesta di riscatto alla Fondazione indicando segnatamente:

- a) l'ammontare del riscatto richiesto;
- b) gli anni per i quali si intende compensare lacune contributive e l'ammontare dei contributi da compensare;
- c) l'ammontare dei contributi eventualmente versati secondo l'articolo 4.1 negli anni per i quali si intende compensare lacune contributive, con l'indicazione delle date di pagamento.

4bis. 6

Nella richiesta deve confermare di:

- a) aver versato la totalità del contributo di cui all'articolo 4.1 nell'anno del riscatto, con l'indicazione dell'ammontare del contributo;
- b) aver percepito un reddito soggetto all'AVS negli anni in cui intende compensare lacune contributive;
- c) non avere già effettuato riscatti per gli anni in cui intende compensare lacune contributive;
- d) non avere già riscosso prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 4bis.4.

5. Remunerazione degli averi vincolati su Conti Previdenza

5.1. La Fondazione remunera l'aver di previdenza detenuto sotto forma di liquidità su Conti Previdenza al tasso d'interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione. Nella determinazione del tasso d'interesse, il Consiglio di Fondazione tiene conto, in particolare, dell'evoluzione del mercato monetario e dei capitali. Esso deve almeno corrispondere a quello corrisposto dalla Banca in relazione agli usuali conti di risparmio.

Alla fine dell'anno civile gli interessi maturati vengono accreditati sul Conto Previdenza.

5.2. Contributi versati in eccesso non danno diritto a interessi. Interessi eventualmente accreditati su contributi versati in eccesso saranno stornati al più tardi con il rimborso dei versamenti in eccesso su indicazione dell'autorità fiscale.

5.3. Il tasso d'interesse viene reso noto in modo adeguato, segnatamente mediante affissione presso ogni sportello della Banca.

6. Investimenti vincolati in strumenti finanziari – Mandato di gestione

6.1. Il Mandato di gestione conferito dall'Intestatario alla Fondazione per investire gli averi registrati su di un Deposito Previdenza dà alla Fondazione, nei limiti imposti dalla OPP 2 e dalla OPP 3, la libertà di selezionare discrezionalmente investimenti e/o i disinvestimenti da eseguire, incluse le relative operazioni, nel rispetto del profilo di investimento scelto dall'Intestatario tra quelli disponibili per tale Mandato di gestione.

6.2. La Fondazione affida alla Banca l'esecuzione della gestione patrimoniale risultante dai Mandati di gestione degli averi registrati su Depositi Previdenza e assicura un adeguato monitoraggio sull'operato di quest'ultima.

6.3. L'acquisto e la vendita di strumenti e prodotti finanziari avviene a nome della Fondazione ma per conto e a rischio dell'Intestatario, sulla base del rispettivo Mandato di gestione.

6.4. Gli investimenti attuati e i proventi maturati costituiscono parte integrante del capitale di previdenza vincolato. I ricavi saranno capitalizzati, ossia il provento netto conseguito dai rispettivi investimenti sarà reinvestito conformemente al Mandato di gestione. Non verranno effettuate distribuzioni di utili. Gli averi previdenziali investiti in strumenti finanziari sono soggetti ad oscillazioni dei corsi.

Nonostante la diversificazione degli investimenti e la gestione da parte di specialisti, non si possono escludere rischi di perdite, che rimangono interamente a carico dell'Intestatario. La Fondazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo. Gli averi previdenziali investiti in strumenti finanziari non godono di garanzia del capitale investito, né da parte della Fondazione né della Banca e non danno diritto ad una remunerazione giusta la precedente cifra 5 che riguarda gli averi vincolati registrati su Conti Previdenza. L'investimento di averi di previdenza in strumenti e prodotti finanziari presuppone un orizzonte d'investimento da medio a lungo termine.

6.5. La Fondazione ha, inoltre, la facoltà di fissare, a suo giudizio, importi e/o quantità minimi per l'esecuzione di tali investimenti. La gestione patrimoniale non inizia sin tanto che sul relativo Deposito Previdenza gli averi vincolati registrati, sotto forma di liquidità, non raggiungano le quantità e/o gli importi minimi stabiliti dalla Fondazione al riguardo, comunicati all'Intestatario per iscritto o su altro, adeguato supporto durevole, fermo restando che la Fondazione remunera l'aver di previdenza detenuto sotto forma di liquidità al tasso d'interesse stabilito periodicamente dal Consiglio di Fondazione, accreditando gli eventuali interessi maturati alla fine di ogni anno civile. L'acquisto e la vendita di strumenti e prodotti finanziari avvengono conformemente alle condizioni e alle disposizioni di volta in volta previste per i rispettivi strumenti e prodotti e soltanto durante i giorni lavorativi bancari, come in particolare previsto dalle Condizioni generali della Banca.

6.6. All'Intestatario è data la possibilità, in qualsiasi momento, di ordinare il trasferimento degli averi dal Deposito Previdenza al Conto Previdenza e viceversa, previa comunicazione per iscritto alla Fondazione attraverso il modulo preposto. Il trasferimento dal Deposito Previdenza al Conto Previdenza implica la (parziale o totale) liquidazione degli investimenti registrati sul Deposito Previdenza.

6.7. La revoca di un Mandato di gestione implica la liquidazione degli investimenti registrati sul relativo Deposito Previdenza da parte della Fondazione e il trasferimento dei proventi della vendita, al netto delle spese e di eventuali oneri, su di un Conto Previdenza tenuto per conto dell'Intestatario. Fatte salve eventuali disposizioni del Regolamento di diverso tenore, la Fondazione può, a tal fine, aprire un nuovo Conto Previdenza per l'Intestatario su cui trasferire i proventi rispettivamente registrare il risultato della vendita degli investimenti.

7. Durata ordinaria della previdenza

7.1. La Convenzione termina, di regola, con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS, ma in ogni caso con il decesso dell'Intestatario. Se egli dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. L'Intestatario ha il diritto di richiedere lo scioglimento della Convenzione al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS ordinaria. L'aver di previdenza viene versato all'Intestatario, rispettivamente al/i beneficiario/i. Il ritiro dell'aver previdenziale implica la liquidazione degli eventuali investimenti registrati sul Deposito Previdenza; è escluso il trasferimento di detti investimenti, segnatamente verso altri istituti. È inoltre escluso il pagamento dell'aver previdenziale senza il consenso della Fondazione.

7.2. Qualora entro trenta giorni lavorativi dalla scadenza ordinaria della Convenzione per raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS oppure a seguito del decesso dell'Intestatario la Fondazione non riceva precise istruzioni per il trasferimento dell'aver previdenziale su un conto privato, la Fondazione è autorizzata a revocare il Mandato di gestione e vendere gli eventuali investimenti registrati sul Deposito Previdenza e ad accreditarne il ricavato, al netto delle spese e di eventuali oneri, unitamente all'aver registrato sul Conto Previdenza, su un conto corrente ordinario intestato alla Fondazione, aperto presso la Banca in favore dell'Intestatario, alle usuali condizioni di remunerazione dei conti correnti. La Fondazione ha inoltre il diritto di procedere conformemente alle disposizioni legali in materia di mora del creditore (art. 91 e seg. CO).

8. Prelevamento anticipato, scioglimento della convenzione

- 8.1. Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile, segnatamente se il rapporto di previdenza è sciolto, per uno dei seguenti motivi:
- a) l'Intestatario beneficia di una rendita intera d'invalidità dall'assicurazione federale d'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;
 - b) l'Intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
 - c) l'Intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
 - d) l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'art. 5 della Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, al pagamento in contanti.
- 8.2. La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:
- a) l'acquisto o per la costruzione di un'abitazione per uso proprio;
 - b) l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
 - c) la restituzione di mutui ipotecari.
- 8.3. Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Un prelevamento anticipato a seguito dell'inizio di una nuova attività indipendente di genere diverso giusta la cifra 8.1 lettera c) deve essere richiesto al più tardi entro sei mesi dall'inizio di tale nuova attività.
- 8.4. Per quanto riguarda in particolare il Deposito Previdenza, un versamento anticipato degli averi di previdenza conformemente alle cifre 8.1–8.3 implica la liquidazione (parziale o totale) degli investimenti registrati nel Deposito Previdenza. Una richiesta scritta di liquidazione totale degli investimenti dell'Intestatario vale quale revoca del Mandato di gestione. È escluso il trasferimento di detti investimenti, segnatamente verso altri istituti.

9. Ordine di successione dei beneficiari

- 9.1. Sono considerati beneficiari le persone seguenti:
- a) in caso di vita, l'Intestatario;
 - b) dopo la sua morte, le persone sotto elencate nell'ordine seguente:
 1. il coniuge o il partner registrato superstite;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. i rimanenti eredi.
- 9.2. L'Intestatario può, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, designare come beneficiario una o più persone indicate alla cifra 9.1 lettera b) punto 2 e precisare i diritti di ognuno. Le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, devono pure essere comunicati alla Fondazione in forma scritta. L'Intestatario ha altresì il diritto, dandone comunicazione in forma scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei beneficiari di cui ai punti da 3 a 5, e di precisarne i rispettivi diritti. Qualora l'Intestatario non precisi i diritti dei beneficiari, se in un gruppo figurano diversi beneficiari, la Fondazione suddivide l'aver di previdenza in parti uguali in base al loro numero.

10. Esigibilità, corresponsione dell'aver previdenziale

- 10.1. Al verificarsi di una delle circostanze d'estinzione ai sensi della cifra 7, rispettivamente di scioglimento anticipato giusta la cifra 8, l'intero avere di previdenza dell'Intestatario, compresi i diritti in eventuali strumenti finanziari, diventa esigibile e si realizza il diritto del/i beneficiario/i di cui alla cifra 9 di richiedere alla Fondazione la corresponsione dell'aver previdenziale.
- 10.2. Per i pagamenti conformemente alla cifra 8.1 lettere da c) a d) nonché quelli di cui alla cifra 8.2, gli Intestatari coniugati o che vivono in un'unione registrata, devono notificare alla Fondazione il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. L'Intestatario e/o, a seconda del caso, il beneficiario ha, nei confronti della Fondazione, l'obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'aver previdenziale e di presentare la documentazione e le prove richieste. La Fondazione si riserva il diritto di procedere ad ulteriori chiarimenti. In caso di controversie circa la persona dell'avente diritto, la Fondazione è autorizzata a depositare l'aver previdenziale conformemente agli artt. 96, 472 e segg. CO.
- 10.3. Le modalità di versamento dell'aver previdenziale depositato sul Conto Previdenza e/o sul Deposito Previdenza sono indicate - in caso di estinzione della previdenza - alla cifra 7, rispettivamente - in caso di scioglimento anticipato - alla cifra 8.
- 10.4. La prestazione viene versata esclusivamente sotto forma di capitale e viene pagata una volta evase le pratiche amministrative da parte della Fondazione, di principio entro 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dalla documentazione completa richiesta dalla Fondazione. Nelle casistiche di prelevamento anticipato indicate all'art. 8 il versamento viene invece effettuato al più presto 35 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dalla documentazione completa richiesta dalla Fondazione.
- 10.5. La corresponsione dell'aver previdenziale è soggetta all'obbligo di notifica, in conformità alla Legge federale sull'imposta preventiva. Per i pagamenti che ai sensi delle disposizioni di Legge sono soggetti all'imposta alla fonte, questa viene dedotta.

11. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

- 11.1. Cessioni, compensazioni e costituzioni in pegno di diritti a prestazioni sono nulle se operate prima dell'esigibilità. Resta riservato l'art. 30b LPP. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi di riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario, in caso contrario la compensazione è nulla (art. 4 cpv. 1 OPP 3 / art. 39 LPP).
- 11.2. La costituzione in pegno del capitale di previdenza o del diritto alle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione è possibile in base all'art. 30b LPP e art. 331d CO nonché agli artt. 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Se l'Intestatario è coniugato, per la costituzione in pegno è necessaria l'autorizzazione scritta del coniuge o del partner registrato.
- 11.3. L'Intestatario può cedere, ovvero il giudice può assegnare, in tutto o in parte l'aver previdenziale al coniuge o al partner registrato qualora il regime dei beni sia sciolto a seguito di divorzio o di altra causa (escluso il decesso). Fatto salvo l'art. 3 OPP 3, l'importo da trasferire è versato all'istituto di previdenza indicato dal coniuge o ad altro istituto ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 OPP 3. Tale principio si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata).

III. Comunicazioni, controlli e modifiche

12. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

12.1. Ogni modifica dell'indirizzo e dei dati personali dell'Intestatario va immediatamente notificata per iscritto alla Fondazione. **Tutti i rischi e le conseguenze derivanti da un'insufficiente, tardiva o imprecisa indicazione dell'indirizzo e dei dati personali sono integralmente ed esclusivamente a carico dell'Intestatario e/o dei beneficiari** giusta la cifra 9.

12.2 L'Intestatario deve garantire il mantenimento del contatto con la Fondazione, se del caso comunicando a quest'ultima per iscritto il nome di una persona di fiducia da contattare qualora non fosse possibile prendere contatto con l'Intestatario. Sono, inoltre, applicabili le disposizioni previste dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) per il trattamento degli averi senza contatti e degli averi non rivendicati presso le banche svizzere.

13. Comunicazioni, certificato, elaborazione dei dati e loro utilizzo a fini di marketing

13.1 La Fondazione, in collaborazione con la Banca, rende disponibile all'Intestatario su ogni Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza l'accesso ai servizi digitali offerti dalla Banca. Nella misura in cui i servizi digitali includono la consegna e la notifica elettronica della corrispondenza, tutte le comunicazioni e tutta la documentazione inerenti al Conto Previdenza e/o al Deposito Previdenza sono notificate e inviate unicamente in formato elettronico mediante i servizi digitali, salvo istruzione contraria dell'Intestatario. Qualora l'invio di comunicazioni o di documentazione avvenga (anche) in formato cartaceo, la Fondazione utilizza l'ultimo indirizzo dell'Intestatario noto alla Fondazione.

13.2 L'Intestatario riceve annualmente dalla Fondazione, oltre alla consueta documentazione, anche uno speciale certificato con l'indicazione dei depositi effettuati (attestazione fiscale).

13.3 La Fondazione, in collaborazione con la Banca, può dare all'Intestatario di un Conto Previdenza la possibilità di integrare la sua previdenza personale con la stipula di un'assicurazione di rischio con obiettivo di risparmio, aderendo a una corrispondente assicurazione collettiva che la Banca, secondo il proprio apprezzamento, può aver stipulato con una compagnia di assicurazione svizzera autorizzata e sorvegliata dalla FINMA. In questo caso l'Intestatario autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a consegnare o inoltrare, su propria iniziativa e senza invito in tal senso da parte della Banca o della compagnia di assicurazione, tutti i documenti e le informazioni riguardanti il suo Conto Previdenza alla compagnia di assicurazione corrispondente o alla Banca a disposizione della compagnia di assicurazione, nella misura in cui la Fondazione lo reputi necessario per l'esecuzione di una tale assicurazione, in particolare per la determinazione dell'ammontare del premio, di una prestazione assicurativa o dei beneficiari.

13.4 L'Intestatario autorizza espressamente e incondizionatamente la Fondazione a trasmettere i suoi dati personali alla Banca, alle banche depositarie, nonché ai rispettivi mandatari, per fornire i servizi che egli ha richiesto e/o per sottoporli prodotti e servizi di previdenza offerti dalla Fondazione e/o prodotti e servizi bancari, finanziari e di previdenza offerti dalla Banca.

14. Controllo delle firme, legittimazione

14.1 L'identità dell'Intestatario viene verificata sulla base della firma apposta sulla convenzione di previdenza. Resta tuttavia riservato il diritto della Fondazione di richiedere all'Interessato di legittimarsi mediante presentazione di documentazione ufficiale.

14.2 Nell'ambito dell'accesso ai servizi digitali disponibili sul Conto Previdenza e/o Deposito Previdenza è ritenuto legittimato ogni utente che accede utilizzando codici di accesso validi. Al riguardo si applicano le previsioni contrattuali indicate nelle Condizioni generali della Banca per quanto concerne l'utilizzo dei servizi digitali.

14.3 Tutti i danni derivanti dal mancato riconoscimento di carenze di legittimazione e/o di falsificazioni sono interamente a carico dell'Intestatario, a meno che alla Fondazione, rispettivamente alla Banca che agisce per conto di quest'ultima, non sia imputabile una colpa grave. Al riguardo si applicano, inoltre, le previsioni contrattuali indicate nelle Condizioni generali della Banca per quanto concerne la verifica dei poteri di firma e l'utilizzo dei servizi digitali.

15. Reclami

La documentazione ricevuta dall'Intestatario e/o da un beneficiario giusta la cifra 9 sono ritenute approvate se nessun reclamo è notificato alla Fondazione entro trenta giorni.

16. Modifiche

Eventuali modifiche alle rispettive disposizioni legali (leggi, ordinanze, ecc.) che stanno alla base del Regolamento, o cui il Regolamento rinvia, restano riservate. Tali modifiche saranno applicabili al Regolamento e alla Convenzione a partire dalla loro entrata in vigore, anche senza comunicazione agli Intestatari da parte della Fondazione.

17. Commissioni

Per la tenuta, la custodia e la gestione degli averi previdenziali, così come per le elaborazioni speciali, la Fondazione può addebitare delle commissioni all'Intestatario. Tali commissioni sono stabilite dalla Fondazione e vengono comunicate in modo adeguato all'Intestatario, segnatamente tramite pubblicazione sul sito internet della Banca.

IV. Organizzazione

18. Patrimonio della Fondazione

18.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio libero e da quello vincolato. Il patrimonio libero si compone del capitale iniziale e d'eventuali altri conferimenti della Fondatrice, donazioni di terzi e dei redditi prodotti da detto patrimonio. Inoltre, i capitali di previdenza che in mancanza di beneficiari non dovessero essere versati, saranno attribuiti al patrimonio libero della Fondazione.

18.2 Il patrimonio vincolato è composto dai contributi e dagli apporti degli Intestatari, dagli investimenti in strumenti finanziari acquisiti per conto degli Intestatari e dai redditi e utili da capitale prodotti da detto patrimonio.

18.3 Il patrimonio della Fondazione è destinato esclusivamente e irrevocabilmente allo scopo previdenziale ai sensi dell'art. 3 degli Statuti della Fondazione.

19. Consiglio di Fondazione

19.1 Il Consiglio di Fondazione si auto costituisce. Esso elegge un Presidente ed un Vicepresidente fra i suoi membri e designa un Segretario, che non deve necessariamente essere un membro del Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione in carica pro tempore nomina, inoltre, il membro del Consiglio di Fondazione indipendente in ossequio alle disposizioni adottate dalla Fondazione a tale riguardo.

19.2 Il Consiglio di Fondazione è convocato, secondo necessità o se uno dei suoi membri lo richiede e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, dal Presidente o, se impedito, dal Vicepresidente o da altro membro del Consiglio. La presidenza delle sedute del Consiglio di Fondazione è esercitata dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice-Presidente o da un altro membro del Consiglio.

19.3 Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente alle sedute. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Le delibere possono anche essere adottate per via di circolazione. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. La decisione di scioglimento della Fondazione richiede la maggioranza dei tre quarti dei membri del Consiglio di Fondazione.

19.4 Sulle discussioni e sulle delibere è tenuto un verbale. Esso è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Fondazione o, in caso di loro impedimento, da uno o due altri membri del Consiglio che ne facciano le veci. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le nomine, se il caso lo richiede, avvengono in forma segreta.

19.5 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione decide sulla distribuzione del patrimonio libero, con riserva del consenso dell'autorità di vigilanza. Il patrimonio vincolato, che rimane in ogni caso vincolato allo scopo originario della medesima, viene liquidato e ripartito dal Consiglio di Fondazione fra i singoli Intestatari in funzione delle loro quote di partecipazione. In nessuna circostanza il patrimonio vincolato della Fondazione può ritornare alla società fondatrice o essere utilizzato, interamente o parzialmente, a suo profitto.

20. Esercizio e conti annuali

L'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile. I conti annuali vengono chiusi al 31 dicembre.

21. Modifica del Regolamento

La Fondazione ha facoltà di modificare il presente Regolamento in ogni momento e di sua iniziativa. Le modifiche soggiacciono all'approvazione dell'autorità di vigilanza e vengono comunicate all'Intestatario in modo appropriato.

V. Disposizioni finali

22. Diritto applicabile, foro competente

22.1 **Tutti i rapporti giuridici dell'Intestatario con la Fondazione sono soggetti al diritto svizzero.**

22.2 Per qualsiasi contestazione a dipendenza dell'interpretazione o dell'applicazione delle disposizioni del Regolamento e/o della Convenzione il foro competente è quello previsto dall'art. 73 cpv. 3 LPP.

23. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2026.

Condizioni generali

Le presenti Condizioni generali («Condizioni generali»), regolarmente modificate e aggiornate, hanno lo scopo di disciplinare in modo chiaro i rapporti reciproci tra Cornèr Banca SA («la **Banca**») e i suoi Clienti. Includono le «Condizioni base», le «Condizioni per il traffico dei pagamenti», le «Condizioni di deposito», le «Condizioni per le operazioni su opzioni, futures, forwards e derivati su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter)», le «Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti» e le «Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali», come di seguito specificato. I titoli, le sezioni e le intestazioni di articoli e paragrafi contenuti nelle Condizioni generali sono inseriti esclusivamente per comodità e non influiscono in alcun modo sul significato o sull'interpretazione di alcuna delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali.

I. Condizioni base

Art. 1 Diritto di disposizione

La Banca considera valide solo le firme e le relative istruzioni che le sono state notificate per iscritto e ciò fino a revoca scritta indirizzata alla Banca medesima, indipendentemente da iscrizioni discordanti nel Registro di commercio o in altre pubblicazioni. Per ragioni di sicurezza e riservate eventuali convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca, quest'ultima non accetta istruzioni od ordini di alcun genere (inclusi, ad esempio, gli ordini di borsa, di pagamento, ecc.) se pervenuti tramite telefono, telefax, posta elettronica o altri sistemi di comunicazione a distanza elettronici o telematici.

Art. 2 Verifica e identificazione

La Banca verifica attentamente l'identità del Cliente e dei suoi rappresentanti con mezzi adeguati e con la consueta diligenza. La Banca è responsabile dei danni diretti causati dalla mancata osservanza di tale diligenza. I danni derivanti da falsificazioni o vizi di identificazione sono a carico del Cliente. Il Cliente è tenuto a conservare con cura la propria documentazione bancaria. Eventuali codici e mezzi di identificazione devono essere mantenuti riservati per impedire abusi. In caso di violazione di tali obblighi il Cliente sosterrà i danni che ne derivano.

Art. 3 Incapacità civile

Il Cliente deve informare immediatamente per iscritto la Banca qualora un suo rappresentante perda la capacità civile. In caso contrario o qualora egli stesso incorra in incapacità civile, i danni derivanti da tale incapacità sono a carico del Cliente medesimo, a meno che la Banca non abbia violato l'usuale diligenza nelle transazioni.

Art. 4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Banca, nonché le spedizioni di estratti conto o di deposito giornalieri, mensili, trimestrali e annuali sono considerate come effettuate allorché sono state inviate all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente. Restano riservate eventuali convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca. Il Cliente deve mantenere aggiornate le informazioni fornite alla Banca, in particolare nome, indirizzo, domicilio, indirizzi di corrispondenza e di contatto suoi e dei suoi rappresentanti, informando immediatamente la Banca per iscritto di eventuali modifiche o revoche di procure o di diritti di firma conferiti. La data figurante sulle copie o sulla lista di spedizione della Banca è considerata quale data di spedizione. La corrispondenza contrattualmente trattenuta in deposito presso la Banca è considerata come spedita alla data figurante sulla stessa. La Banca è autorizzata a contattare il Cliente in ogni momento e secondo modalità ritenute adeguate dalla medesima qualora ritenga, a suo esclusivo giudizio, che le circostanze lo impongano (ad. es. in caso di modifiche legislative, di misure adottate o paventate da autorità, borse o altri enti, ecc.) e indipendentemente da eventuali diverse disposizioni impartite dal Cliente o contenute in accordi separati. In assenza di un reclamo scritto da parte del Cliente entro i termini previsti all'Art. 8, i rendiconti (estratti conto e/o di deposito) nonché le comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, si intendono approvati. La Banca ammette e riconosce quali lingue ufficiali nell'ambito dei rapporti con la propria clientela l'italiano, il tedesco, il francese e l'inglese. All'avvio della relazione bancaria, il Cliente è tenuto a indicare alla Banca quale delle quattro lingue ufficiali dovrà essere utilizzata per la documentazione bancaria e le comunicazioni concernenti la relazione in questione.

Con tale indicazione, il Cliente dichiara di conoscere e padroneggiare la lingua ufficiale scelta. Il Cliente si assume i rischi, i costi, le conseguenze e i danni che potrebbero insorgere a seguito dell'utilizzo di una lingua che non rientra tra le quattro lingue ufficiali di cui sopra.

Art. 5 Registrazione di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche

La Banca si riserva la facoltà di registrare le conversazioni telefoniche e di consentire a terzi di ascoltare tali chiamate a fini probatori, di controllo della qualità e di formazione, incluse le conversazioni telefoniche effettuate nell'ambito di trattative e operazioni complesse (conversazioni telefoniche, incluse quelle effettuate mediante dispositivi mobili o altri dispositivi, mezzi tecnici o reti di telecomunicazione, ad es. Internet) tra il Cliente e i reparti e le unità operative della Banca (ad es. negoziazioni, tesoreria, conti di custodia, borsa valori, transazioni di pagamento, private banking, consulenza in materia di investimenti, gestione patrimoniale, assistenza clienti, prestiti, compliance, ufficio legale, gestione dei reclami). Di regola, le registrazioni vengono conservate dalla Banca per una durata massima di dieci anni, in particolare nel rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni legali applicabili, e utilizzate segnatamente qualora sorgano divergenze circa il contenuto di tali telefonate.

Art. 6 Errori di trasmissione

La Banca è tenuta a esercitare il grado di diligenza normalmente richiesto nelle operazioni bancarie riguardo gestione di ordini, istruzioni e comunicazioni in entrata e in uscita tramite posta, fax, telefono, e-mail e tutti gli altri mezzi di trasmissione e trasporto. Se la Banca disattende tale obbligo, le perdite e i danni che derivano sono a carico della Banca. Al contrario, gli eventuali danni risultanti dalla trasmissione di ordini, istruzioni o comunicazioni via posta, telefono, e-mail e ogni altro mezzo di trasmissione o di trasporto, in particolare in seguito a perdite, ritardi, malintesi, alterazioni o spedizioni doppie o ripetizioni di comunicazioni, sono a carico del Cliente.

Art. 7 Carente, tardiva o mancata esecuzione di ordini – Obbligo di notifica del Cliente

La Banca esegue, per quanto possibile e riservati i casi contemplati all'art. 11, gli ordini impartiti dal Cliente applicando l'usuale diligenza nel settore bancario. Il Cliente è tenuto a informarsi preventivamente presso la Banca sugli orari di accettazione degli ordini e/o sui tempi tecnici necessari per l'esecuzione degli stessi da parte della Banca. Di norma, è riservata l'applicazione di disposizioni particolari (ad. es. art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei, Condizioni per il traffico dei pagamenti); se il Cliente impartisce un ordine dopo l'orario di chiusura per le relative accettazioni o con un preavviso insufficiente, l'ordine viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo per la Banca (nel luogo dove è registrata la relazione bancaria interessata), e secondo i tempi dettati dall'usuale corso delle attività. Qualora un'esecuzione carente, tardiva o mancata di un ordine (esclusi gli ordini di borsa) dovesse comportare una perdita o danno, la Banca risponderrebbe della perdita degli interessi. Nel caso in cui sussista il rischio di un danno maggiore o conseguente, il Cliente è tenuto a metterne in guardia la Banca preventivamente e in tempo utile. In caso contrario ne sosterrà il danno.

Art. 8 Reclami del Cliente

I reclami del Cliente, relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di qualsivoglia ordine o ad altre comunicazioni, devono essere presentati immediatamente e per iscritto al momento della ricezione dell'avviso corrispondente, al più tardi comunque entro il termine eventualmente fissato dalla Banca. In difetto di avviso, per esempio in caso di mancato recapito di documenti o comunicazioni di cui era in attesa (estratti conto/di deposito, conteggi di borsa, ecc.), il Cliente deve presentare il suo reclamo appena trascorso il termine entro cui avrebbe dovuto ricevere un avviso tramite posta. Le perdite derivanti a seguito di un reclamo tardivo sono a carico del Cliente, al quale incombe anche l'obbligo di limitare il danno. Le contestazioni che riguardano estratti conto o di deposito o altre comunicazioni della Banca (incluse quelle periodiche) devono essere notificate alla Banca per iscritto entro il termine di un mese. In assenza di un reclamo presentato entro tale termine, gli estratti conto e di deposito, nonché le altre comunicazioni della Banca, incluse quelle periodiche, si ritengono approvati. Il riconoscimento espresso o tacito degli estratti implica il riconoscimento di tutte le scritture ivi riportate, come pure delle eventuali riserve formulate dalla Banca. Per quanto riguarda le controversie ai sensi dell'art. 108 lett. c LInFi e dell'art. 97 OInFi, si applica l'art. 12 delle Condizioni generali per le operazioni su opzioni, futures, forwards e derivati su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter).

Art. 9 Diritto di pegno e di compensazione

La Banca ha un diritto di pegno su tutti i beni che tiene in custodia per conto del Cliente, che sia presso di sé o altrove tramite parti terze e, per quanto concerne le disponibilità sul conto, un diritto di compensazione con tutti i suoi crediti senza tenere conto della loro scadenza o valuta. Analogamente avviene per crediti, prestiti accordati, impegni assunti per conto del Cliente, contro garanzie speciali o senza garanzie, come pure per impegni derivanti da «carte» di ogni genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, carte di credito, di debito, di pagamento, ecc. Tali diritti di pegno e di compensazione si estendono non solo alle ragioni di credito in essere, ma anche a quelle future e, per le carte, si estendono almeno sino a tre mesi dalla restituzione o scadenza delle stesse, fatto salvo un periodo più lungo se così previsto nelle specifiche disposizioni contrattuali per tali carte. Viene costituito un diritto di pegno analogo, compreso un diritto di garanzia onnicomprensivo, a favore della Banca sui titoli non al portatore, su tutti i titoli dematerializzati (in particolare titoli con stampa differita dei rispettivi certificati e titoli intermediati) e su quelli tenuti in un registro elettronico. In caso di mora del Cliente, la Banca può, a sua scelta, realizzare i beni costituiti in pegno a trattativa privata o attraverso procedure esecutive.

Art. 10 Movimenti di conto

A propria discrezione, immediatamente, a fine di ogni trimestre, semestre o anno, la Banca accredita e addebita al Cliente gli interessi, le commissioni, le spese convenute o d'uso, ivi incluse spese e commissioni amministrative (ordinarie e straordinarie), in particolare nell'ambito di specifiche pratiche (ad es. in ambito crediti, traduzioni di documenti non redatti in una lingua ufficiale svizzera, ecc.), richieste da parte di autorità competenti o di altre attività, segnatamente di natura regolamentare o di compliance (ad es. espletamento delle formalità legate a normative fiscali, quali lo scambio automatico di informazioni (SAI), la normativa fiscale statunitense (FACTA), ecc.), come pure le imposte e le tasse. I tassi d'interesse e le commissioni in vigore si evincono in particolare dai listini dei prodotti, dai relativi prospetti e/o dai tariffari della Banca, consultabili in ogni momento presso gli sportelli della Banca o sul/sui sito/i dedicato/i. La Banca si riserva il diritto di modificare in ogni momento i tassi d'interesse e le commissioni, segnatamente per mutate condizioni del mercato del denaro o variazione dei costi. A seconda delle condizioni di mercato, la Banca può, a suo prudente giudizio, applicare anche interessi negativi. Generalmente, la Banca ne dà informazione al Cliente mediante circolare o altro mezzo appropriato. In giustificate circostanze le modifiche possono avere luogo senza preavviso. Il Cliente che si oppone alle modifiche ha la facoltà, al momento della divulgazione, di recedere dal relativo servizio, inoltrando tempestiva disdetta alla Banca. Qualora il Cliente impartisca più ordini il cui importo totale superi l'avere disponibile o il limite di credito concessogli, la Banca deciderà, a suo esclusivo giudizio, se e quali ordini eseguire e se totalmente o parzialmente, senza tenere conto della data di emissione o del momento di ricezione.

Per i versamenti e i prelevamenti in contanti in banconote nella moneta del conto, la Banca ha il diritto di applicare una commissione (aggio). Il Cliente è contrattualmente tenuto a restituire immediatamente alla Banca somme di denaro e ogni altro bene che la Banca medesima ha pagato, rimesso o accreditato al Cliente senza valida causa, per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. Accrediti di somme di denaro o di altri averi eseguiti dalla Banca per errore possono essere annullati da quest'ultima in qualsiasi momento e senza obbligo di comunicazione al Cliente (storni).

Art. 11. Contravvenzioni a disposizioni di legge, regolamentazioni bancarie, ordini delle autorità e direttive interne; responsabilità

La Banca non è tenuta a eseguire ordini di qualsiasi natura, come ordini relativi a versamenti e prelevamenti in contanti, ordini d'investimento e/o l'elaborazione di pagamenti in entrata o in uscita, che potrebbero essere in contrasto con, o potrebbero esporre la Banca alla non conformità con normative o disposizioni, svizzere o estere, in particolare di natura penale, civile, amministrativa o regolamentare, oppure ordini, divieti o provvedimenti di autorità competenti o qualsiasi ordine che sia in altro modo in contrasto con disposizioni bancarie, codici di condotta o linee guida (ad es. disposizioni in materia di embargo, sanzioni nazionali e internazionali, insider trading, riciclaggio di denaro o regolamenti di autodisciplina), così come disposizioni interne della Banca o qualsiasi ordine che, secondo il prudente giudizio della Banca, possano esporla a rischi materiali (ad es. di natura legale, reputazionale o economica). Inoltre, la Banca si riserva il diritto di bloccare, effettuare una segnalazione spontanea o una notifica alle autorità competenti e/o ai depositari, di vendere, liquidare, convertire i relativi importi in contanti in qualsiasi altra valuta che la Banca ritenga appropriata o trasferire, con successiva comunicazione al Cliente, a propria discrezione e purché non sussistano impedimenti legali a tale comunicazione, qualsiasi titolo, importo in contanti (inclusi i proventi della liquidazione), prodotto o strumento finanziario emesso da, o riconducibile a, una persona fisica o giuridica sottoposta a sanzioni da parte della Svizzera e/o di autorità od organizzazioni internazionali o estere, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione europea (ad es. un titolo o altro strumento finanziario sanzionato), qualora la Banca, a propria discrezione, ritenga tali misure necessarie per garantire il rispetto delle normative svizzere e/o internazionali e/o estere in materia di sanzioni o embarghi. Il Cliente riconosce che la Banca non si assume alcuna responsabilità in caso di adozione di tali misure e che qualsiasi conseguenza finanziaria o di altro genere, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdite o danni finanziari che possano verificarsi a seguito di tali misure, è interamente a carico del Cliente. Il Cliente prende altresì atto che, oltre alle restrizioni sopra descritte, disposizioni e provvedimenti esteri (ad es. specifiche funzionali di un sistema di pagamento estero), regole e linee guida di istituti finanziari esteri o altri eventi al di fuori del controllo della Banca possono comportare il ritardo, l'interruzione o la mancata esecuzione delle transazioni. In tali casi, la Banca è unicamente tenuta a informare il Cliente del relativo impedimento, a meno che non vi ostino divieti o limitazioni imposti dalla legge e/o dalle autorità competenti. La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da eventuali ritardi causati dai necessari accertamenti o delle conseguenze derivanti da interruzioni o dalla mancata esecuzione di transazioni verificatisi a seguito delle succitate restrizioni.

Art. 12 Conti in valuta estera

La Banca investe il valore equivalente dei beni del Cliente in valuta estera a suo nome, ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente, nella medesima moneta all'interno del Paese d'emissione della stessa o al di fuori di questo. Il Cliente prenderà a suo carico, in proporzione alla sua quota parte, tutte le conseguenze economiche e legali che potrebbero incidere sull'insieme degli attivi della Banca nel Paese di emissione della moneta dell'investimento o in quello in cui l'investimento è avvenuto in seguito a provvedimenti presi dalle rispettive autorità. La Banca adempie i propri impegni, derivanti da conti in moneta estera esclusivamente al domicilio, presso la sede, succursale o lo sportello dove sono tenuti i conti e unicamente procurando un accredito nel Paese di emissione della moneta presso una banca corrispondente o una banca designata dal Cliente.

Art. 13 Accrediti o addebiti in valuta estera

Accrediti e addebiti in valuta estera sono effettuati in franchi svizzeri, al corso del giorno praticato dalla Banca, salvo che il Cliente non abbia tempestivamente dato istruzioni contrarie o possieda un conto nella rispettiva valuta e sempre che non siano applicabili disposizioni particolari (ad es. art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei, Condizioni per il traffico dei pagamenti). Se il Cliente possiede unicamente conti in valute estere, la Banca ha la facoltà, a propria discrezione, di accreditare o addebitare franchi svizzeri o importi in altra valuta estera. Gli utili e le perdite di corso derivanti dalle conversioni di valuta vanno a beneficio o a carico del Cliente. La Banca ha inoltre la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di aprire nuovi conti a nome e per conto del Cliente per la contabilizzazione di versamenti in moneta estera.

Art. 14 Cambiali, assegni e altri titoli affini

La Banca è autorizzata a (ri-)addebitare al conto del Cliente cambiali, assegni e altri titoli affini, scontati o accreditati, qualora l'incasso non vada a buon fine. Ciò vale altresì qualora tali titoli, già pagati, risultino in seguito smarriti, falsificati o incompleti. Per quanto riguarda cambiali, assegni e altri titoli insoluti, la Banca è libera di esercitare il diritto di regresso anche mediante addebito in conto corrente, senza prendere in considerazione il saldo del conto medesimo. Fino all'estinzione di un eventuale saldo debitore, la Banca conserva tuttavia, nei confronti di ogni co-obbligato in virtù del titolo addebitato in conto, il diritto al pagamento integrale delle cambiali, assegni e altri titoli, incluse pretese accessorie, in base al diritto cambiario e a quello sugli assegni e altri titoli.

Art. 15 Appendici

La validità e l'efficacia delle Condizioni generali (Condizioni base, Condizioni per il traffico dei pagamenti, Condizioni di deposito, Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti e Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali) e degli altri documenti sottoscritti concernenti la presente relazione di conto si estendono a tutti gli effetti a qualsivoglia altra relazione che dovesse essere aperta dalla Banca con intestazione analoga a quella indicata nelle Condizioni generali; tali relazioni vengono convenzionalmente indicate come «appendici». Restano riservati eventuali regolamenti e/o disposizioni contrari della Banca, nonché le convenzioni di diverso tenore stipulate per iscritto dal Cliente con la Banca. Nella trasmissione di ordini alla Banca devono sempre essere indicati i numeri dei conti sui quali s'intende operare. In mancanza di tali indicazioni o in caso di dubbio, la Banca opererà a suo giudizio sui conti indicati nelle Condizioni generali o nelle appendici.

Art. 16 Contitolari

Nel caso di conti congiunti con poteri di disposizione disgiunta, si applicano a tutti gli effetti gli articoli dal 143 al 150 del Codice delle obbligazioni, ossia quelli riguardanti il principio della solidarietà tra i contitolari. Ciascuno dei contitolari avrà pertanto il diritto di operare come se fosse l'unico titolare e ciò anche in caso di decesso o di incapacità di uno dei contitolari. Dando corso agli ordini di uno dei contitolari, la Banca si considera scaricata dai suoi obblighi anche nei confronti degli altri. Se i conti presentassero un saldo debitore, ogni contitolare ne risponderà solidalmente verso la Banca. Salvo istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a portare a credito dei conti congiunti gli averi e i titoli che le fossero rimessi a favore di uno dei contitolari.

Art. 17 Revoca delle relazioni d'affari

La Banca e il Cliente si riservano il diritto di interrompere con effetto immediato le relazioni d'affari esistenti; la Banca può, in particolare, revocare i crediti promessi, accordati o utilizzati, salvo convenzioni contrarie pattuite per iscritto. In questo caso il rimborso di ogni credito sarà immediatamente esigibile. Se il Cliente omette di comunicare alla Banca la destinazione dei valori patrimoniali e degli averi da questi depositati presso la Banca anche dopo la scadenza di un congruo termine fissato dalla Banca stessa, quest'ultima ha la facoltà di consegnare fisicamente o liquidare tali valori patrimoniali. La Banca può, a suo giudizio e con effetto liberatorio, depositare il ricavato e gli averi ancora disponibili del Cliente al luogo stabilito dal giudice oppure farli recapitare, sotto forma di assegno, in una o più valute stabilite dalla Banca, all'ultimo indirizzo conosciuto del Cliente. Rimangono riservate eventuali convenzioni contrarie stipulate per iscritto. Le relazioni contrattuali fra il Cliente e la Banca non si estinguono con la morte, la perdita della capacità legale o il fallimento del Cliente.

Art. 18 Parificazione del sabato a un giorno festivo

In tutte le relazioni con la Banca, il sabato è parificato a un giorno festivo ufficiale.

Art. 19 Ricorso a fornitori di servizi

La Banca si riserva il diritto di ricorrere a terzi (società del gruppo, succursali estere e/o altre parti terze, inclusi fornitori di servizi cloud), sia in Svizzera che all'estero, in relazione a, o ai fini dell'esecuzione di, tutte o parte delle proprie operazioni e dei propri servizi, incluse le attività accessorie (ad es. traffico di pagamenti, operazioni su titoli, incluso l'utilizzo di piattaforme digitali per investimenti, infrastrutture e servizi IT, reportistica a fini fiscali, attività connesse con l'esecuzione di accordi internazionali sottoscritti dalla Confederazione Svizzera, segnatamente in materia fiscale). Il ricorso a fornitori di servizi, inclusi partner in outsourcing, avviene nel rispetto della legge, in particolare delle normative in materia di protezione dei dati e della sfera privata, nonché – laddove pertinente – delle disposizioni in materia di esternalizzazione di servizi bancari. La rendicontazione periodica, ad es. estratti conto e/o rendiconti patrimoniali e contabili, nonché la corrispondenza generale destinata alla clientela (ad es. rapporti informativi, circolari, avvisi, corrispondenza, aggiornamenti della documentazione contrattuale, ecc.), sono stampati e inviati tramite partner con sede in Svizzera, specializzati nel fornire tali servizi. Una trasmissione di dati a parti terze avviene soltanto nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle loro attività e solo se le parti che devono riceverli sono tenute per legge a mantenerli riservati, rispettivamente si sono impegnate contrattualmente ad assicurare un'adeguata tutela dei dati adottando le necessarie misure di sicurezza, nonché a estendere tali obblighi ai propri collaboratori, ausiliari e mandatarî. Il Cliente autorizza la Banca a mettere a disposizione di questi terzi, anche all'estero, i dati necessari per l'esecuzione diligente dei lavori subappaltati e dei servizi loro affidati, nel rispetto di quanto sopra esposto. Il Cliente conferma che le persone fisiche i cui dati vengono forniti dal Cliente sono state informate. Il Cliente è consapevole che i dati trasmessi all'estero sono soggetti alle rispettive normative e giurisdizioni estere e che, pertanto, non beneficiano della medesima protezione prevista dalle normative svizzere, incluse quelle in materia di protezione dei dati, della sfera privata e del segreto bancario. Le leggi del Paese in cui i dati sono trattati potrebbero infatti non garantire necessariamente lo stesso livello di riservatezza, di segreto del Cliente o di protezione dei dati assicurato dal diritto svizzero e potrebbero prevedere la necessità di una comunicazione totale o parziale dei dati alle autorità o a terzi.

Art. 20 Diritto applicabile e foro competente

Tutti i rapporti di diritto tra il Cliente e la Banca sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo dell'adempimento, la giurisdizione di esecuzione e di fallimento per i Clienti domiciliati all'estero, oltre che la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti, sono stabiliti nel luogo in cui si trovano la sede legale, la succursale o l'agenzia della Banca che intrattiene la relazione con il Cliente. Tuttavia, la Banca si riserva anche la facoltà di promuovere azioni dinanzi al tribunale del domicilio del Cliente o dinanzi a qualsiasi altro tribunale competente. Rimangono in ogni caso riservati i fori imperativi previsti dalla legge.

Art. 21 Disposizioni speciali

Oltre alle presenti Condizioni base, accordi e condizioni speciali stabiliti dalla Banca governano alcuni settori di attività o servizi, quali ad es. il noleggio di cassette di sicurezza, l'utilizzo di conti di risparmio o di libretti degli assegni, le operazioni di pagamento (Condizioni per il traffico dei pagamenti) e il deposito di titoli (Condizioni di deposito), l'utilizzo della piattaforma digitale per gli investimenti (Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per gli investimenti), l'utilizzo dei servizi digitali (Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali), ecc. Salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Banca, i riferimenti generali o incrociati alle Condizioni generali contenuti in documenti contrattuali, avvisi, corrispondenza o, in generale, in qualsivoglia comunicazione della Banca, si intendono estesi alle Condizioni base, alle Condizioni per il traffico dei pagamenti, alle Condizioni di deposito, alle Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per gli investimenti e alle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Inoltre, le operazioni di borsa sono soggette alle usanze della piazza interessata e i crediti documentari alle regole e usi uniformi della Camera di Commercio Internazionale.

Il **Cliente** riconosce e accetta che anche nell'ambito della relazione d'affari con la Banca è tenuto a **rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni legali e regolamentari a lui applicabili, incluse le disposizioni e gli adempimenti di natura fiscale in vigore nel Paese in cui risiede o ha domicilio e/o, in generale, nei Paesi in cui i suoi beni sono ubicati**. La Banca non si assume alcuna responsabilità in merito al mancato rispetto di tali disposizioni e/o adempimenti. In caso di infrazioni o inottemperanza da parte del Cliente, egli è tenuto a manlevare la Banca da eventuali pretese avanzate da terzi e/o a risarcire ogni e qualsiasi pregiudizio economico. Il Cliente prende atto che la Banca è tenuta, secondo gli accordi stipulati dalla Svizzera con Stati esteri e che si basano su domande singole o raggruppate oppure su uno standard internazionale riconosciuto quale lo scambio automatico di informazioni, a trasmettere informazioni sulla relazione d'affari intrattenuta con la Banca alle competenti autorità fiscali svizzere e/o estere.

Art. 22 Modifica delle Condizioni generali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali (Condizioni base, Condizioni per il traffico dei pagamenti, Condizioni di deposito, Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti, Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali). Le modifiche saranno comunicate al Cliente tramite circolare o in altro modo appropriato e saranno ritenute approvate se nessuna obiezione verrà formulata per iscritto entro un mese dalla divulgazione.

Art. 23 Segreto bancario e protezione dei dati

I dirigenti e funzionari, i dipendenti e i mandatarî della Banca sono soggetti all'obbligo legale di riservatezza e al rispetto delle normative applicabili in materia di protezione dei dati, con riferimento alle informazioni riguardanti il Cliente (ai fini della presente sezione, inclusi i potenziali clienti) e le parti correlate, quali aventi diritto economico e rappresentanti autorizzati, ed anche alle altre informazioni relative al rapporto bancario («Dati del Cliente»). Fermo restando quanto sopra, **il Cliente esonera la Banca e i suoi dirigenti, funzionari e dipendenti dal suo/loro obbligo di segretezza, rinuncia al segreto bancario con riguardo ai Dati del Cliente e acconsente alla relativa finalità di trattamento di tali dati ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati, nei seguenti casi:**

- a) Per tutelare gli interessi legittimi della Banca in Svizzera e all'estero, segnatamente:
 - i) in caso di minacce legali o di azioni legali che coinvolgano la Banca e/o il Cliente, gli aventi diritto economico o qualsiasi altra persona coinvolta nel rapporto bancario (ad.es. in relazione, ma non limitatamente ad azioni civili, regolatorie, penali o amministrative);
 - ii) per garantire, riscuotere e/o rivendicare crediti della Banca o garanzie prestate dal Cliente, da aventi diritto economico o da terzi;
 - iii) per esercitare il diritto della Banca di cedere o trasferire, in tutto o in parte, a terzi in Svizzera o all'estero, crediti e relative garanzie e/o diritti accessori;
 - iv) in caso di accuse mosse contro la Banca dal Cliente, dai suoi rappresentanti, da aventi diritto economico o da altre persone collegate al rapporto bancario, in pubblico o dinanzi ad autorità governative svizzere o estere;
 - v) per tutelare la Banca da un'esposizione potenziale o effettiva a procedimenti esecutivi o penali avviati da autorità svizzere o estere, anche mediante autosegnalazioni o comunicazioni volontarie, in relazione, ma non limitatamente a potenziali violazioni riguardanti sanzioni, embarghi, abusi di mercato, antiriciclaggio o altre leggi e disposizioni;
 - vi) per rispondere a richieste di informazioni da parte di autorità svizzere o direttamente da parte di autorità governative estere, in relazione, ma non limitatamente a sanzioni, embarghi, condotta di mercato, antiriciclaggio o altre leggi e regolamenti.

- b) Per adempiere a obblighi legali o regolamentari, nonché per altre esigenze di conformità o di gestione dei rischi derivanti dalle leggi e dalle disposizioni svizzere o estere applicabili alla Banca o al rapporto tra la Banca e il Cliente, gli aventi diritto economico o altre persone collegate al rapporto bancario, segnatamente:
 - i) la Banca potrebbe essere tenuta a effettuare segnalazioni relative a operazioni passate, presenti o future a favore di borse valori, repertori di negoziazione, registri, emittenti, banche corrispondenti, affiliate e succursali della Banca o a qualsiasi altra parte coinvolta nell'esecuzione e nel regolamento di operazioni passate, presenti o future in Svizzera o all'estero;
 - ii) la Banca potrebbe dover condividere i Dati del Cliente al fine di consentire una vigilanza consolidata all'interno della Banca e delle sue affiliate e succursali, anche in relazione alla gestione dei rischi di riciclaggio di denaro, a sanzioni e altri rischi di conformità o finanziari;
 - iii) la Banca può essere tenuta a comunicare i Dati del Cliente ad autorità svizzere ed estere in relazione a operazioni passate, presenti o future, per rispondere a richieste di informazioni di carattere generale o ad hoc, a verifiche o ispezioni di vigilanza, per adempiere ai requisiti di autorizzazione, o per altri motivi;
 - iv) la Banca potrebbe dover comunicare i Dati del Cliente ad autorità svizzere o direttamente ad autorità estere in relazione, ma non limitatamente a requisiti di autorizzazione, abusi di mercato, riciclaggio di denaro o ad altre leggi e disposizioni, a sanzioni o ad altri rischi di conformità, nonché a indagini, procedimenti esecutivi o a incidenti relativi ai dati, inclusi attacchi informatici, perdite di dati, ecc.
- c) Per adempiere ai requisiti connessi all'esecuzione di operazioni e alla prestazione dei servizi al Cliente:

la Banca può essere tenuta, nell'ambito delle transazioni e dei servizi prestati al Cliente (ad. es. pagamenti, transazioni su titoli, derivati e cambio di valute, nonché servizi di custodia), in virtù delle leggi applicabili, delle norme di autoregolamentazione, delle prassi di mercato e delle condizioni contrattuali degli emittenti, dei fornitori di servizi e di altre parti coinvolte nell'esecuzione di un'operazione o di un servizio, a comunicare i Dati del Cliente relativi a tali operazioni o servizi, in Svizzera o all'estero.
- d) Per aumentare l'efficienza operativa, anche mediante il ricorso a fornitori di servizi:

la Banca può trasmettere i Dati del Cliente, per il loro ulteriore trattamento e la loro conservazione, alle affiliate e succursali della Banca o a fornitori di servizi terzi in Svizzera e all'estero, nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria, opportuna o accessoria allo svolgimento delle attività conformemente alla sezione 19 riguardante al ricorso a fornitori di servizi.

Il Cliente riconosce che i Dati del Cliente possono includere informazioni relative ad aventi diritto economico, rappresentanti autorizzati, mandatarî, persone che esercitano il controllo, beneficiari o altre persone coinvolte nel rapporto d'affari, e conferma che tali persone sono state informate dell'utilizzo dei loro dati personali conformemente alla sezione 23. Il Cliente accetta inoltre che qualsiasi comunicazione effettuata in conformità con la presente sezione costituisca un utilizzo lecito dei Dati del Cliente e non violi gli obblighi di riservatezza della Banca. Le informazioni comunicate a destinatari all'estero sono soggette alle leggi e alle disposizioni regolamentari del Paese ricevente, incluse quelle relative all'accesso ai dati da parte delle autorità estere. I Dati del Cliente comunicati ai sensi della presente sezione sono sottoposti al controllo dei destinatari e la Banca può non essere a conoscenza delle modalità con cui tali dati vengono conservati, utilizzati o ulteriormente comunicati.

Ulteriori informazioni relative al trattamento dei Dati del Cliente e alla politica della Banca in materia di protezione dei dati sono reperibili sui siti Internet della Banca www.cornertrader.ch e/o www.cornertrader.ch. Il Cliente conferma di avere letto, compreso e accettato le informative salienti riguardanti la comunicazione di Dati del Cliente e la protezione degli stessi.

Art. 24 Averi senza contatti o non rivendicati

Per evitare che i conti diventino inattivi e si configurino quali averi senza contatti o non rivendicati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari applicabili, qualsiasi cambiamento di domicilio del Cliente, compreso il domicilio a fini fiscali, il suo indirizzo e l'indirizzo di spedizione, così come numeri di contatto (recapiti telefonici, fax, ecc.), deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Banca da parte del Cliente. Il Cliente autorizza la Banca, a insindacabile giudizio di quest'ultima, ad adottare ogni misura e a compiere ogni azione che la medesima ritenga necessaria per rintracciare il Cliente o i suoi mandatarî non appena si rende conto che le sue comunicazioni non giungono più al Cliente. La Banca utilizza l'usuale diligenza nel tutelare i diritti del Cliente nel caso in cui il conto diventi inattivo e/o si configuri come avere senza contatti o non rivendicato. La Banca è autorizzata a discostarsi dalle disposizioni contrattuali nell'interesse presunto del Cliente e, in ogni caso, a spese e rischio esclusivi del Cliente. La Banca è tenuta a comunicare a una centrale di comunicazione i dati dei clienti senza contatti per tutti gli averi d'importo superiore a CHF 500 e per le cassette di sicurezza. La legge sulle banche, la relativa ordinanza e le direttive dell'Associazione dei banchieri svizzeri richiedono che i conti bancari dei clienti con un valore superiore a CHF 500 siano pubblicati se, dopo essere divenuti averi senza contatti – di principio l'assenza di contatti è considerata dopo un periodo di 10 anni, ridotto a 3 anni in caso di conti allacciati a sistemi e-banking, senza alcuna notizia, istruzione o dichiarazione ricevuta da parte del Cliente, del suo procuratore o dei suoi successori legali che trovi riscontro negli atti – non sono stati rivendicati per 50 anni. Per legge, la Banca è autorizzata a trasferire averi non rivendicati a un'altra banca osservando le condizioni di forma e di merito previste dalla Legge sulle banche e dalla relativa ordinanza, come pure a liquidare gli averi non rivendicati dopo 50 anni, qualora gli aventi diritto non si manifestino nonostante l'avvenuta pubblicazione. La pubblicazione avviene, di regola, sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La Banca fattura al Cliente qualsiasi costo e spesa derivanti da o connessi con (i) le ricerche della Banca compiute allo scopo di preservare o ripristinare il contatto con il Cliente o (ii) per il trattamento particolare e la supervisione del conto inattivo e/o configuratosi quale avere senza contatti o non rivendicato.

Art. 25 Forza maggiore, eventi fortuiti e altre circostanze al di fuori del controllo della Banca

La Banca declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancato o imperfetto adempimento dei suoi obblighi dovuto a cause di forza maggiore, eventi fortuiti o altre circostanze al di fuori del suo controllo, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, guerre, azioni belliche, atti terroristici, divieti d'importazione o esportazione, disastri naturali (inclusi incendi, esondazioni e terremoti), interruzioni di rete (ad es. elettrica, telefonica e/o informatica), scioperi e serrate, eventi estremi o straordinari che determinano forti turbolenze di mercato e/o borsa (ad es. insolvenza di Stati e/o aziende a rischio sistemico, improvvise svalutazioni/rivalutazioni monetarie, nonché eventi di Black Swans (eventi estremi imprevedibili) e Fat Tails (eventi estremi più frequenti del previsto)), così come difetti o ritardi in prodotti o servizi di terzi (partner contrattuali o mandatarî della Banca) riconducibili a tali eventi o circostanze.

Art. 26 Nullità/Invalidità parziale

Nel caso in cui una o più clausole delle presenti Condizioni generali, così come delle convenzioni o condizioni speciali eventualmente applicabili, risultassero (parzialmente o interamente) nulle o inefficaci, le restanti clausole mantengono la loro validità, fermo restando che anche tali eventuali clausole potenzialmente nulle o inefficaci andrebbero in ogni caso interpretate e se del caso convertite e/o ridotte entro i limiti legali, in modo da preservarne, per quanto possibile, la loro validità ed efficacia e, nel contempo, l'interesse economico perseguito.

II. Condizioni per il traffico dei pagamenti

Le presenti Condizioni per il traffico dei pagamenti regolano l'esecuzione e la ricezione di ordini di pagamento e pagamenti in entrata nazionali e internazionali, eseguiti tramite Cornèr Banca SA (la «**Banca**») e trovano applicazione, in aggiunta e complemento alle Condizioni base, alle Condizioni di deposito, alle Condizioni per le operazioni su opzioni, futures, forwards e derivati su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter), alle Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti e alle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Quanto sopra non pregiudica eventuali accordi speciali stipulati tra la Banca e il Cliente, nel qual caso saranno applicate le Condizioni per il traffico dei pagamenti su base complementare.

A. Pagamenti in uscita

Art. 1 Prerequisiti per l'esecuzione di un ordine di pagamento

La Banca esegue un ordine di pagamento per conto del Cliente qualora siano cumulativamente e interamente soddisfatte le condizioni riportate di seguito, oltre alle eventuali condizioni aggiuntive particolari applicabili (ad es. art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei), impregiudicato ogni diritto della Banca previsto nelle presenti Condizioni per il traffico dei pagamenti (ad es. artt. 2 e 5) o in altre disposizioni (ad es. Condizioni base (cfr. a titolo esemplificativo art. 11), Condizioni di deposito, ecc.) oppure accordi.

1.1 Dettagli sull'ordine di pagamento

Il Cliente deve trasmettere alla Banca almeno i dati specificati di seguito:

- (a) il numero o il codice IBAN (International Bank Account Number) del conto da addebitare
- (b) il cognome e nome, o la ragione sociale, nonché l'indirizzo completo del Cliente;
- (c) l'importo da trasferire, con indicazione della moneta;
- (d) il codice IBAN o il numero del conto del beneficiario del pagamento;
- (e) il cognome e nome, o la ragione sociale, nonché l'indirizzo completo del beneficiario del pagamento; e
- (f) il codice BIC (Bank Identifier Code) e/o il nome e l'indirizzo dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento.

I dati devono essere completi, esatti e congruenti.

1.2 Diritto di disporre

Il Cliente deve essere titolare del diritto di disporre sul conto da addebitare e la Banca non deve nutrire dubbi sulla facoltà di disporre del medesimo. Inoltre, non devono sussistere divieti o limiti al diritto di disporre, in particolare disposizioni di legge, regolamenti o normative interne alla banca, oppure ordini delle autorità, provvedimenti in relazione a sanzioni nazionali o internazionali o convenzioni (ad es. costituzione in pegno degli averi in conto, ecc.) che escludano o limitino il diritto di eseguire l'ordine di pagamento.

1.3 Disponibilità di valori

Al momento di eseguire l'ordine di pagamento, sul conto che il Cliente ha indicato per l'addebito devono essere liberamente disponibili valori (averi e/o limiti di credito) pari almeno all'importo dell'ordine di pagamento da eseguire, inclusi i costi e le commissioni della Banca. Nel caso in cui il Cliente impartisca ordini di pagamento per importi superiori ai suoi valori liberamente disponibili (ordini singoli, ordini collettivi, ecc.), la Banca ha la facoltà di decidere, a propria discrezione, se e quali ordini eseguire e in quale misura, a prescindere dalla data di ricezione degli stessi. Qualora le condizioni per l'esecuzione di ordini di pagamento previste dal presente art. 1, segnatamente l'art. 1.3, siano pienamente soddisfatte solo dopo la data di esecuzione richiesta dal Cliente, in particolare se i valori del Cliente liberamente disponibili divenissero sufficienti a coprire l'ammontare degli ordini di pagamento richiesti solo dopo il giorno di esecuzione indicato, alla Banca è data la facoltà di eseguire in tempi successivi, in assenza di istruzioni specifiche contrarie del Cliente, uno o più di tali ordini di pagamento con relativo successivo avviso al Cliente stesso. Nel caso in cui la Banca decida comunque di eseguire un ordine di pagamento per un importo superiore ai valori del Cliente liberamente disponibili, addebiterà al Cliente i tassi di interesse dovuti convenzionalmente o conformemente alle condizioni vigenti presso la Banca.

1.4 Trasmissione degli ordini di pagamento

Gli ordini di pagamento vanno trasmessi alla Banca utilizzando i suoi appositi servizi e prodotti elettronici o tramite comunicazione scritta munita di firma del richiedente autentica e autorizzata a disporre.

1.5 Elaborazione e trasmissione dei dati

In quanto ordinante, il Cliente accetta che nell'esecuzione di ordini di pagamento nazionali e internazionali e di altre operazioni di pagamento (ad es. addebiti diretti), i dati (di cui all'art. 1.1) siano divulgati agli istituti finanziari partecipanti (in particolare a banche corrispondenti nazionali ed estere e a istituti finanziari dei beneficiari dei pagamenti), ai gestori di sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero (ad es. SIX Interbank Clearing), a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all'estero. A tale proposito, il Cliente prende atto e accetta che a seconda dell'operazione e dell'esecuzione del pagamento anche le operazioni di pagamento nazionali possono implicare la trasmissione di dati all'estero (per es. quando l'importo da versare è espresso in una moneta estera o quando il bonifico avviene tramite SWIFT). Il Cliente accetta altresì che tutte le parti coinvolte nelle transazioni possano trasmettere a loro volta i dati (in particolare per l'ulteriore elaborazione o il backup) a terzi incaricati nel loro Paese o in altri Paesi. Il Cliente prende atto che tutti i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero (inclusa la legge federale sulle banche e le casse di risparmio), ma soggiacciono piuttosto alla relativa legislazione estera, e che le leggi e le disposizioni delle autorità estere possono esigere la trasmissione dei suddetti dati ad autorità o ad altri terzi.

Art. 2 Modifica e revoca di ordini di pagamento

La modifica o la revoca di un ordine di pagamento trasmesso alla Banca è possibile soltanto nella misura in cui tale ordine non sia già stato eseguito dalla Banca. Tale modifica o revoca deve avvenire per iscritto. Qualora un ordine di pagamento sia stato trasmesso alla Banca tramite i servizi e prodotti elettronici messi a disposizione da quest'ultima, tale modifica o revoca deve avvenire mediante i medesimi a cura del Cliente. La Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni formali e di contenuto a tutti i tipi di ordini di pagamento (ad es. conversione del numero di conto in formato IBAN, introduzione e correzione del numero di clearing o BIC, correzione di errori di battitura, ecc.) per renderne più efficiente l'elaborazione. La Banca è inoltre autorizzata a eseguire un ordine con errori o dati mancanti qualora sia in grado di correggere e/o integrare tali dati in modo inequivocabile. La Banca ha il diritto di scegliere il metodo di inoltro o le parti da coinvolgere nella transazione (ad es. istituti finanziari intermediari) e di modificare le eventuali indicazioni del Cliente.

Art. 3 Data d'esecuzione di un ordine di bonifico

Per essere eseguito alla data richiesta dal Cliente, un ordine di pagamento deve soddisfare integralmente i presupposti e i requisiti previsti nelle presenti Condizioni e, laddove non regolato diversamente (ad es. art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei), deve pervenire alla Banca almeno un giorno lavorativo prima della data d'esecuzione richiesta ed entro l'orario di chiusura degli sportelli. Il Cliente è tenuto a informarsi preventivamente presso la Banca su tali orari. Se la data d'esecuzione non è specificata sull'ordine di pagamento o se l'ordine di pagamento è pervenuto alla Banca oltre l'orario di chiusura per l'accettazione di tali ordini, la Banca lo eseguirà, al più presto, il giorno lavorativo successivo alla sua ricezione, ad eccezione dell'applicazione di condizioni particolari (ad es. art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei). Eseguito l'ordine di pagamento, il conto del Cliente viene addebitato, di regola, con valuta il giorno dell'esecuzione. Qualora prima dell'esecuzione di ordini di pagamento sia necessario per la Banca procedere a dei chiarimenti, in particolare sulla base di quanto previsto al precedente art. 1, il Cliente deve prendere in considerazione possibili ritardi nell'esecuzione dei medesimi, assumendosene gli eventuali danni. La Banca non ha alcuna influenza sulla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario del pagamento presso un altro istituto finanziario.

Art. 4 Verifica dei dati del beneficiario da parte di un istituto terzo

Il Cliente acconsente che l'istituto finanziario del beneficiario esegua un accredito unicamente in ragione del codice IBAN o del numero di conto del beneficiario indicati e senza confrontare i dati trasmessi con il nome e l'indirizzo del beneficiario. Il Cliente è cosciente che l'istituto finanziario del beneficiario ha comunque la facoltà di effettuare il raffronto di tali dati e di rifiutare l'accredito in caso di discordanze.

Art. 5 Rifiuto di ordini di pagamento

Qualora una o più condizioni per l'esecuzione di un ordine di pagamento (addebito) non siano soddisfatte e la Banca ritenga, a sua discrezione, di non poterlo integrare o correggere (inclusi i casi di impedimenti legali o regolamentari - art. 11 delle Condizioni base), l'ordine non verrà eseguito. Lo stesso vale in caso di ordini collettivi, qualora tali condizioni non siano soddisfatte per uno o più dei rispettivi ordini singoli, fermo restando il diritto della Banca di eseguire anche solo parte di tali ordini. Inoltre sussiste la possibilità che un'altra entità coinvolta nella transazione rifiuti l'ordine di pagamento. La Banca comunica al Cliente il motivo del rifiuto in forma adeguata. Qualora la Banca abbia già eseguito l'ordine di pagamento, l'importo che la medesima deve recuperare viene riaccredito sul conto del Cliente, dedotti eventuali costi e spese, che rimangono a carico di quest'ultimo.

B. Pagamenti in entrata

Art. 6 Accredito dei pagamenti

I pagamenti ricevuti vengono accreditati sul conto unicamente in presenza e sulla base del codice IBAN o del numero di conto su cui accreditarli indicato nell'ordine di bonifico, senza confrontare i medesimi con il nome e l'indirizzo delle persone indicate come beneficiarie nell'ordine. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di eseguire comunque, a propria discrezione, tale confronto, anche ad accredito avvenuto, e di respingere il pagamento in caso di discrepanze. La Banca esegue l'accredito indipendentemente dalla moneta indicata nel versamento.

Art. 7 Data di accredito

Salvo diversamente specificato dalle Condizioni Generali (ad. es. Art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei), l'accredito sul conto è effettuato con valuta del giorno lavorativo in cui

- (i) la Banca è in grado di disporre dell'importo in entrata, oppure
- (ii) nel caso di valuta estera, quando la banca corrispondente conferma la ricezione dei fondi di copertura.

Art. 8 Rifiuto o blocco di pagamenti in entrata

I pagamenti per i quali manchino i dati richiesti o gli stessi non siano pertinenti, o per i quali intervengano altri motivi che ne precludano l'accredito (ad es. conto non esistente, relazione interrotta, impedimenti legali o regolamentari previsti dall'art. 11 delle Condizioni base) sono ritrasmessi all'istituto finanziario dell'ordinante, purché non sussista alcun obbligo della Banca di bloccare il pagamento o i pagamenti in entrata. In tali casi è comunque riservata la facoltà della Banca di procurarsi informazioni e documentazione utili al chiarimento del retroscena del pagamento in entrata, nonché di ottenere dati e istruzioni di pagamento corretti o integrativi presso l'istituto finanziario dell'ordinante finalizzati nondimeno a un eventuale accredito, prima di decidere per un rifiuto, un blocco o un accredito. In tali casi il Cliente non ha il diritto di richiedere alla Banca alcun risarcimento per ritardi dell'accredito o per un rifiuto o un blocco del medesimo. In relazione a un rifiuto, la Banca ha la facoltà di comunicare a tutte le parti coinvolte nell'operazione di pagamento (ordinante incluso) il motivo del mancato accredito.

Art. 9 Accredito di pagamenti con copertura

La Banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata (sia in valuta nazionale sia in valuta estera), che siano collegati a un'operazione di copertura (acquisizione della relativa valuta a mezzo di un istituto finanziario intermediario) soltanto dopo avere ricevuto la definitiva conferma che la copertura da parte della banca corrispondente sia andata a buon fine. Al riguardo, nel caso in cui la Banca accrediti immediatamente sul conto del Cliente pagamenti in entrata, la medesima si riserva la facoltà, in ogni momento, di addebitargli i relativi importi qualora la copertura non giunga dalle banche corrispondenti entro il giorno successivo la data valuta. Fanno eccezione eventuali accordi diversi stipulati dalla Banca con il Cliente.

Art. 10 Storni e recuperi di somme accreditate da parte della Banca

In caso di accrediti errati da parte della Banca (accrediti effettuati per errore, senza valida causa, per una causa non avveratasi o che ha cessato di esistere), quest'ultima ha il diritto di annullarli o di addebitare i relativi importi, inclusi gli interessi a partire dal momento dell'accredito, al conto del Cliente, oppure di richiederne in qualsiasi momento la restituzione nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la chiusura del conto. Accrediti eseguiti dalla Banca per errore possono essere annullati senza obbligo di comunicazione al Cliente (storni).

C. Disposizioni comuni, varie

Art. 11 Spese

Per i servizi prestati in relazione al traffico dei pagamenti (ad es. elaborazione di bonifici in entrata o di ordini di pagamento, conversioni valutarie), la Banca addebita al Cliente delle spese. Le spese a carico del Cliente possono comprendere anche i costi addebitati alla Banca da altri intermediari finanziari per il loro apporto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento. Le spese sono addebitate al conto del Cliente immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione, se non diversamente concordato con il Cliente. Le spese applicabili sono riportate nel tariffario della Banca, consultabile presso i suoi sportelli e sul/sui suo/suoi sito/i dedicato/i. La Banca si riserva la facoltà di modificare tale tariffario in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato.

Art. 12 Preavvisi del Cliente

Il Cliente può preavvisare la Banca dell'inoltro di ordini di pagamento o di pagamenti in entrata. Qualora la Banca, facendo affidamento su tali preavvisi - rivelatisi successivamente errati o falsi (ad es. diversa data di valuta, mancato accredito dell'importo preavvisato o effettuato presso un intermediario finanziario diverso da quello preavvisato, importo differente da quello preavvisato) - dia esecuzione a transazioni direttamente o indirettamente connesse a tali preavvisi, il Cliente è tenuto a rifondere alla Banca, integralmente e a prima richiesta della medesima, ogni danno causato alla Banca stessa.

Art. 13 Giorni lavorativi

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16 (Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei), qualora la data di un ordine di pagamento o di un accredito cada di sabato, domenica o un altro giorno festivo per le banche svizzere, per la piazza finanziaria del Canton Ticino o per la rispettiva moneta, la Banca ha il diritto di eseguire l'addebito o l'accredito, di norma, il primo giorno lavorativo successivo per le banche che operano sulla piazza finanziaria del Canton Ticino. Non si può escludere che ordini di pagamento e pagamenti in entrata rispettivamente accrediti subiscano ritardi anche in considerazione di disposizioni e regolamentazioni locali, estere o specifiche di un istituto riguardo ai giorni lavorativi bancari e festivi.

Art. 14 Custodia diligente

Il Cliente è tenuto ad assicurarsi che i moduli per ordini di pagamento, i giustificativi del traffico dei pagamenti e, in generale, tutta la documentazione inerente i suoi conti, siano protetti contro ogni uso illecito da parte di persone non autorizzate.

Art. 15 Altre disposizioni

Oltre alle presenti Condizioni per il traffico dei pagamenti, che si applicano in combinato disposto con le altre disposizioni delle Condizioni generali, trovano applicazione anche eventuali altre disposizioni specifiche sulla relazione di conto concordate tra la Banca e il Cliente.

Art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei

Nel caso di pagamenti istantanei, generalmente l'ordine di pagamento viene eseguito e accreditato al beneficiario immediatamente.

Ciò può quindi costituire una deroga alle disposizioni relative alla data d'esecuzione di un ordine di bonifico (Art. 3), alla data di accredito (Art. 7) e ai giorni lavorativi (Art. 13).

I pagamenti istantanei possono essere effettuati soltanto se, in aggiunta alle Condizioni generali per l'esecuzione degli ordini di pagamento (cfr. Art. 1), sono soddisfatte, in particolare, le condizioni seguenti:

- la Banca e l'istituto finanziario del beneficiario del pagamento accettano i pagamenti istantanei;
- il pagamento, se in uscita e fatti salvi eventuali diversi accordi della Banca con l'istituto beneficiario del pagamento, non supera l'importo massimo di CHF 20'000;
- il pagamento, se in entrata, non supera l'importo di CHF 20'000. Nel caso in cui l'importo superi tale soglia, la Banca può, ma non è obbligata, accettare il pagamento;
- il conto da addebitare dispone di un saldo pari ad almeno l'importo del pagamento istantaneo da eseguire;
- tutti i controlli necessari ai vari livelli sono stati effettuati con successo al momento del conferimento dell'ordine.

I pagamenti istantanei avvengono esclusivamente in CHF (franchi svizzeri). Eventuali guadagni, perdite e/o tasse da ricondurre al cambio di valuta sono di pertinenza o a carico del Cliente.

Il Cliente viene informato dalla Banca attraverso gli appositi canali di comunicazione dell'esito del pagamento in uscita e viene indicato se è andato a buon fine oppure no. Il Cliente viene altresì informato dell'accredito di un pagamento istantaneo in suo favore.

III. Condizioni di deposito

Le presenti Condizioni di deposito si applicano, in aggiunta e complemento alle Condizioni base, alle Condizioni per il traffico dei pagamenti, alle Condizioni per le operazioni su opzioni, futures, forwards e derivati su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter), alle Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti e alle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali di Cornèr Banca SA (la «Banca»), agli averi e ai beni depositati presso la Banca («valori in deposito»), in particolare anche qualora tali averi siano registrati in qualità di titoli contabili o non siano incorporati in un titolo. Si fa riserva per eventuali convenzioni speciali stipulate con la Banca; in tale caso le Condizioni di deposito si applicano su base complementare.

Art. 1 Valori in deposito

Vengono custoditi dalla Banca, di principio in «depositi aperti»

- (a) titoli e cartevalori da amministrare;
- (b) metalli preziosi e monete di valore numismatico;
- (c) investimenti sul mercato monetario e dei capitali non sotto forma di cartevalori, da contabilizzare e amministrare.

Cartevalori, titoli contabili e diritti non cartolarizzati facenti la medesima funzione sono trattati in modo analogo, fatti salvi eventuali limiti di legge. In particolare trovano, di principio, applicazione le disposizioni sulla commissione (Art. 425 e segg. CO). Documenti, beni preziosi e altri oggetti di valore idonei per la custodia possono essere accettati dalla Banca, di regola in «depositi chiusi». La Banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito, rispettivamente pretenderne in qualsiasi momento la riconsegna al Cliente e/o il trasferimento, senza dovere fornire spiegazioni.

Art. 2 Obbligo di diligenza della Banca

La Banca tratta i valori in deposito con l'usuale diligenza nelle transazioni bancarie. Restano in ogni caso riservate eventuali limitazioni legali e/o regolamentari, in particolare quelle di cui all'Art. 11 delle Condizioni base.

Art. 3 Pluralità di depositanti

Se un deposito è costituito da più persone, queste rispondono solidalmente per tutte le pretese che la Banca può far valere in virtù del rapporto di deposito.

Art. 4 Verifica dei valori in deposito

La Banca ha il diritto di verificare, in proprio o tramite terzi, in Svizzera e all'estero l'autenticità dei valori in deposito o da depositare ed eventuali comunicazioni di blocco. La verifica viene eseguita sulla base dei mezzi e della documentazione di cui la Banca dispone. La Banca esegue ordini di vendita e di spedizione ed effettua operazioni amministrative o che presuppongono la consegna a terzi di valori contro remunerazioni solamente una volta esperita la verifica e l'eventuale rettifica delle registrazioni. Danni cagionati da un eventuale ritardo o dalla mancata esecuzione di detti ordini e operazioni sono interamente a carico del Cliente, salvo che la Banca abbia violato l'usuale diligenza nelle transazioni bancarie. Nei confronti della Banca, il Cliente risponde di qualsiasi danno derivante dalla mancata autenticità o da altri vizi (ad es. titoli smarriti o rubati) dei valori depositati, salvo che il Cliente non provi che il danno sia imputabile a una grave negligenza della Banca.

Art. 5 Custodia dei valori da parte di terzi e deposito collettivo

In assenza di istruzioni contrarie, la Banca è autorizzata a far custodire i valori in deposito presso terzi, inclusi corrispondenti e centrali di deposito nazionali ed esteri, a suo nome ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente. Se il Cliente non ne prescrive la custodia separata assumendosene le relative spese, la Banca si considera esplicitamente autorizzata a custodire tali valori, o a farli custodire, in Svizzera o all'estero, centralmente o da corrispondenti, da centrali di deposito o altri depositari terzi nella forma di deposito collettivo per specie. Fanno eccezione i valori in deposito che, a causa della loro natura o per altri motivi, devono essere custoditi separatamente (ad es. titoli emessi a nome del Cliente). I valori in deposito trattati esclusivamente o prevalentemente all'estero vengono, di regola, custoditi ed eventualmente trasferiti all'estero per conto, a rischio e pericolo del Cliente. Nel caso in cui alla Banca venga imposto un depositario terzo che non sia raccomandato dalla medesima, quest'ultima esclude qualsiasi responsabilità e il Cliente si fa carico di ogni conseguenza e degli eventuali danni derivanti dalla custodia dei valori in deposito presso tale terzo depositario e da qualsiasi atto od omissione di quest'ultimo. Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in depositi collettivi in funzione del loro genere. La Banca ripartisce tra i Clienti i valori in deposito oggetto di sorteggio, fermo restando che in caso di estrazioni supplementari essa utilizza un metodo che assicuri a tutti i clienti le medesime pari opportunità come per il primo sorteggio. La Banca non è tenuta ad assicurare i valori patrimoniali che le sono affidati.

L'assicurazione dei valori in deposito contro le perdite e i danni, per i quali la Banca non si assume alcuna responsabilità, è a carico del Cliente.

Art. 6 Valori in deposito custoditi all'estero

In caso di custodia all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e agli usi del luogo in cui sono custoditi. Qualora il diritto estero applicabile renda difficoltosa o impedisca la restituzione alla Banca di tali valori custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato della vendita, la Banca è solo tenuta a procurare al Cliente - a scelta della Banca eventualmente nel luogo di custodia all'estero presso una banca corrispondente - un diritto di restituzione proporzionale o un diritto di pagamento nella misura in cui tale diritto sussista e sia trasferibile.

Art. 7 Intestazione dei valori in deposito

I valori nominativi in deposito possono essere intestati a nome del Cliente negli appositi registri (ad es. registro delle azioni). Il Cliente accetta, inoltre, che il suo nominativo sia reso noto al depositario terzo. La Banca può anche fare intestare tali valori a proprio nome o a nome di un terzo ma per conto, a rischio e pericolo del Cliente, in particolare nel caso in cui l'intestazione a nome del Cliente non sia abituale o non sia possibile.

Art. 8 Disposizioni particolari per depositi chiusi

Il deposito chiuso deve essere opportunamente imballato, legato e sigillato con la firma del Cliente o di altra persona autorizzata, nonché da un rappresentante della Banca, in modo da evitare che possa essere aperto senza rompere o manomettere il sigillo. I depositi chiusi non devono racchiudere oggetti infiammabili, pericolosi e non adatti a essere conservati presso una banca. Il Cliente risponde di qualsiasi danno che risulti dall'infrazione di questa norma, segnatamente dalla consegna di oggetti inadeguati. La Banca assume la semplice custodia del deposito chiuso e risponde soltanto dell'integrità esteriore, senza alcuna responsabilità per il suo contenuto che potrebbe deteriorarsi in mancanza di condizioni speciali per la sua conservazione. In caso di deterioramento quindi, la Banca può essere ritenuta responsabile del danno solo se si potrà provare che esso risulta da una grave negligenza da parte sua. La responsabilità della Banca viene limitata in ogni caso a non oltre l'importo di CHF 100'000.-. In ogni eventualità e per qualsiasi importo, comunque, il Cliente deve fornire la prova circa l'entità del danno subito. La Banca custodisce i depositi chiusi in idonee camere corazzate e ha la facoltà di trasferirli senza darne avviso al Cliente. Il Cliente che intende ritirare gli oggetti e/o i valori depositati deve dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Qualora il Cliente riscontrasse lesioni all'involucro o ai sigilli, deve, prima del ritiro del deposito chiuso, presentare reclamo scritto alla Banca affinché si proceda all'apertura dell'involucro e alla verifica del contenuto del deposito. In questo caso, le operazioni di apertura e di verifica devono essere registrate ed è necessario redigere un verbale con la descrizione dello stato del deposito chiuso e dei beni rinvenuti nello stesso. Se il Cliente dichiara che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione dei beni rinvenuti nel deposito. Il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti; una copia viene trattenuta dalla Banca e l'altra ritirata dal Cliente. Qualora la lesione dell'involucro o dei sigilli venisse rilevata dalla Banca, questa invita il Cliente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica entro un certo termine. Se il Cliente non si presenta, la Banca procederà all'apertura del deposito chiuso alla presenza di un pubblico notaio, che stenderà un verbale con la descrizione dei beni rinvenuti; dopodiché, la Banca procederà alla nuova chiusura e/o alla sostituzione dell'involucro, facendone menzione nel verbale che deve essere sottoscritto dalle persone che hanno proceduto all'apertura del deposito. La Banca ha il diritto di addebitare al Cliente le relative spese e gli onorari. L'inosservanza delle prescrizioni suddette da parte del Cliente fa decadere ogni eventuale diritto o azione verso la Banca.

Art. 9 Conti metalli preziosi

La compera di diritti obbligatori di acquisto di metalli preziosi o monete viene scritturata dalla Banca in grammi, in once o in pezzi su conti infruttiferi. Il Cliente ha diritto alla rimessa della quantità di metallo prezioso o di monete pari al saldo del conto e alla consegna ne diviene proprietario; inoltre può in ogni momento vendere o cedere a terzi quanto registrato sui conti metalli preziosi. Su richiesta del Cliente, la Banca consegna i metalli preziosi o le monete nei luoghi indicati dal Cliente, purché le consegne siano possibili e addebitando tutte le spese al Cliente stesso. A copertura delle spese originate dalla gestione dei conti metalli preziosi, alla fine dell'anno vengono addebitati dalla Banca diritti di conto secondo le tariffe in vigore, nonché eventuali imposte e tasse esistenti. La Banca, per i metalli preziosi figuranti sui conti espressi in quantità di grammi di fino, è libera di fornire lingotti di almeno 995/1'000g per l'oro e di 999/1'000g per gli altri metalli, addebitando la quantità di fino al conto metallo e regolando eventuali differenze a credito o a debito del Cliente al corso del giorno. Per le monete invece che figurano sui conti espresse in quantità di unità, la Banca è libera di fornire monete di qualità corrente senza alcun particolare riguardo all'anno di emissione o a un conio particolare. Allorquando il Cliente avesse a richiedere la fornitura dei metalli o delle monete figuranti sui conti deve dare alla Banca un preavviso di almeno due giorni lavorativi. La Banca declina ogni responsabilità per eventuali mancate forniture che per ragioni di forza maggiore non possono essere effettuate. Sulle forniture dei metalli o delle monete sono dovute dal Cliente le imposte e le tasse vigenti al momento della consegna. Tutte le transazioni in conto metalli preziosi sono effettuate a nome della Banca ma per conto e a rischio e pericolo del Cliente. La Banca si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che giudicherà opportuni nell'interesse del Cliente.

Art. 10 Conversione di valori in deposito

La Banca è autorizzata a fare annullare i documenti consegnati, a farli sostituire con diritti valore e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti, a gestire come titoli contabili titoli di credito e diritti valore mediante accredito su un conto titoli. La Banca è inoltre autorizzata, purché ciò sia previsto dall'emittente, a esigere la stampa e la consegna dei titoli.

Art. 11 Restituzione dei valori in deposito

Il Cliente può richiedere la restituzione o la messa a disposizione dei valori in deposito in qualsiasi momento e la Banca provvede a soddisfare la richiesta entro gli usuali termini di consegna, alle abituali condizioni di restituzione e nelle forme consuete in vigore presso la Banca. Sono fatti salvi eventuali disposizioni di legge, disposizioni statutarie o regolamentari degli emittenti, diritti di pegno, di ritenzione e altri diritti assimilabili, termini di disdetta, nonché accordi contrattuali particolari. Nel caso di ritiro da un deposito collettivo, non è dato il diritto a un determinato numero, taglio, anno, ecc. La spedizione e il trasporto dei valori in deposito avvengono solo eccezionalmente e in ogni caso per conto e a rischio e pericolo del Cliente. In assenza di istruzioni particolari da parte del Cliente, la Banca stipula l'assicurazione e dichiara l'importo da assicurare a propria discrezione.

Art. 12 Rimunerazione della Banca, imposte e tasse

Per la custodia e l'amministrazione di valori in deposito e per eventuali servizi aggiuntivi, la Banca ha il diritto di addebitare al Cliente le relative spese (ordinarie e straordinarie) e onorari in base alle tariffe di volta in volta in vigore. La Banca addebita inoltre le eventuali imposte e tasse. Alla Banca è data la facoltà di modificare tali tariffe in qualsiasi momento, segnatamente per mutate condizioni del mercato del denaro e/o dei costi e di informarne il Cliente mediante circolare o in altro modo appropriato. In giustificate circostanze le modifiche possono avere luogo senza preavviso. Il Cliente che si oppone alle modifiche ha la facoltà, al momento della divulgazione, di recedere dal relativo servizio, inoltrando tempestiva disdetta alla Banca.

Art. 13 Amministrazione

La Banca, anche senza un ordine specifico del Cliente, provvede a effettuare le operazioni amministrative usuali, quali:

- (a) incassare gli interessi maturati, dividendi, importi di capitali rimborsabili e altre distribuzioni in scadenza;
- (b) sorvegliare le estrazioni, le disdette, le conversioni, i diritti d'opzione e gli ammortamenti di valori in deposito;
- (c) rinnovare i fogli delle cedole e cambiare i certificati provvisori con titoli definitivi.

Qualora la Banca non sia in grado d'amministrare singoli valori in deposito nel modo abituale, ne dà comunicazione al Cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti solo se il luogo di recapito dei dividendi e diritti d'opzione coincide con la Banca. In assenza di accordi diversi, stipulati per iscritto dal Cliente con la Banca, rientra nei compiti del Cliente adottare tutte le misure e i provvedimenti che esulano da quelli sopra elencati, volti a tutelare diritti afferenti i valori in deposito. In particolare, la Banca provvede ad eseguire ulteriori operazioni amministrative soltanto previa tempestiva istruzione del Cliente e nel modo pattuito con la Banca. Ciò vale per esempio per:

- (d) effettuare operazioni di conversione di titoli. Resta riservato, in particolare, quanto previsto al precedente art. 10;
- (e) effettuare compravendite ed esercizio di diritti di prelazione e di opzione;
- (f) effettuare compravendite di titoli e diritti valori;
- (g) accettare o rifiutare offerte pubbliche d'acquisto;
- (h) effettuare versamenti su titoli non interamente liberati;
- (i) riscattare e incassare titoli ipotecari o di altra natura;
- (l) esercitare o vendere diritti di sottoscrizione a nuove emissioni. In mancanza di istruzioni contrarie del depositante, fino alla vigilia dell'ultima quotazione del diritto in borsa, la Banca è autorizzata a vendere questi ultimi al meglio, senza assumere responsabilità alcuna

Se il tempo disponibile è sufficiente, la Banca dà comunicazione al Cliente di eventi da cui possono scaturire tali operazioni. Se le istruzioni del Cliente non giungono in tempo utile alla Banca, quest'ultima ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire a propria discrezione e tenendo conto del presunto interesse del Cliente (anche con addebito alla relazione del Cliente, ad es. nell'ambito dell'esercizio di diritti d'opzione). Nell'amministrare i valori in deposito, la Banca si basa su mezzi d'informazione a sua disposizione e abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumersene alcuna responsabilità al riguardo. La Banca non svolge alcuna operazione amministrativa per polizze assicurative, titoli ipotecari, oggetti in depositi chiusi, nonché per valori in deposito trattati in prevalenza all'estero e che vengono custoditi eccezionalmente in Svizzera. In caso di procedimenti giudiziari o d'insolvenza, compete esclusivamente al Cliente fare valere i propri diritti direttamente e procurarsi le informazioni necessarie. Il principio secondo il quale la Banca è autorizzata a entrare nel contratto in qualità di controparte è applicabile agli ordini di borsa indipendentemente dall'incorporazione in un titolo dei valori menzionati negli ordini.

Il Cliente prende atto e pattuisce che, in linea di principio, la Banca non è tenuta a richiedere che le azioni nominative siano iscritte nel registro delle azioni riguardante il soggetto. Inoltre, il Cliente prende atto e pattuisce che la Banca non rappresenta il Cliente alle assemblee generali. In caso di operazioni societarie (ad es. eventi della società che possono avere un impatto sul prezzo delle azioni rilevanti della medesima società, come emissioni di azioni e diritti, cancellazione dal listino di borsa, fusioni e scissioni, conversioni, frazionamenti azionari, cessioni e dividendi), la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di informare il Cliente e/o di ottenere istruzioni dallo stesso riguardo a qualsiasi azione da intraprendere in relazione a tali operazioni societarie. La Banca può, a sua esclusiva discrezione, assistere o meno il Cliente in qualsiasi richiesta relativa a qualsiasi operazione societaria. La Banca declina ogni responsabilità per qualsiasi azione eseguita od omessa a discrezione della Banca.

Art. 14 Obblighi di dichiarazione

Il Cliente è il solo responsabile dell'adempimento di eventuali obblighi di dichiarazione nei confronti di persone giuridiche, borse e autorità in relazione ad averi da questi detenuti. La Banca non è tenuta a fare presente al Cliente dei suoi doveri di dichiarazione. Inoltre, è autorizzata a non eseguire, integralmente o parzialmente, operazioni su valori in deposito che, secondo il prudente giudizio della Banca, comportino per la medesima obblighi di dichiarazione.

Art. 15 Accrediti e addebiti

Gli accrediti e gli addebiti (capitale, redditi, altri proventi, tasse, commissioni, spese, ecc.) espressi in franchi svizzeri o in altre valute estere avvengono in franchi svizzeri, a meno che il Cliente abbia tempestivamente impartito istruzioni contrarie o disponga di un conto nella corrispondente valuta. Se il Cliente dispone unicamente di conti in altre valute, la Banca può, a propria discrezione, disporre di accreditare o addebitare gli importi in una di queste valute. Eventuali registrazioni effettuate sul conto o sul deposito del Cliente per disguido o per errore possono essere annullate o stornate in qualsiasi momento dalla Banca. In particolare, nel caso in cui la Banca accrediti alla relazione del Cliente (conti e/o depositi) degli attivi (ad es. distribuzioni, capitali, ecc.) prima del loro effettivo ricevimento, la Banca è autorizzata a stornare dette operazioni o a eseguire i relativi riaddebiti qualora tali attivi non dovessero effettivamente pervenire. Restano, inoltre, riservate le disposizioni in materia di storno previste dalla legge sui titoli contabili.

Art. 16 Estratti patrimoniali

La Banca trasmette al Cliente, di regola una volta l'anno, un riepilogo dei valori in deposito. I titoli contabili non vengono specificatamente designati come tali. Le valutazioni dei valori in deposito si fondano su quotazioni e corsi non vincolanti e di principio approssimativi provenienti da fonti d'informazione abituali nel ramo bancario. La Banca non garantisce in alcun modo la correttezza di tali dati e, di conseguenza, l'esattezza della valutazione né le ulteriori informazioni riguardanti i valori contabilizzati.

Art. 17 Indennità da parte di terzi

La Banca offre ai propri clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari. A tal fine essa stipula con terzi, in particolare con gli offerenti di fondi d'investimento e prodotti strutturati, accordi e convenzioni, segnatamente di distribuzione, che sussistono indipendentemente dal contratto concluso con il Cliente.

Per proprie attività di distribuzione, o per i relativi servizi prestati a favore di tali terzi, segnatamente dei suddetti offerenti, la Banca può ricevere da questi ultimi indennità di distribuzione, retrocessioni, incentivi, ribassi, sconti e/o altre prestazioni pecuniarie o non pecuniarie (di seguito: «indennità»), che di principio spettano esclusivamente alla Banca. Tali indennità vengono considerate nella determinazione del prezzo dei servizi offerti al Cliente e il loro ammontare, calcolato normalmente in punti percentuali, dipende, generalmente, dal volume (o eventualmente dal valore) dei prodotti di terzi detenuti dalla Banca per sé e per i propri clienti e varia a seconda del prodotto e del rispettivo emittente o fornitore. Tali indennità sono più spesso ricorrenti e corrisposte a una determinata data, su base mensile, trimestrale o annuale. Per quanto riguarda i prodotti strutturati, la Banca può anche ricevere indennità sotto forma di indennizzo di una parte del prezzo d'emissione o di sconto sul prezzo d'emissione. La Banca può inoltre ricevere prestazioni non pecuniarie, in particolare analisi finanziarie gratuite, corsi di formazione e altri servizi di sua utilità. La Banca ha messo in atto adeguate misure organizzative volte a prevenire, o limitare al minimo, i potenziali rischi di conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione a tali indennità. Ulteriori informazioni in merito alle indennità da parte di terzi, in particolare riguardo **l'entità delle indennità, e/o le fasce percentuali per categorie di strumento finanziario**, sono contenute nel **Foglio informativo sulle indennità di terzi**, che è parte integrante delle presenti Condizioni di deposito. Su richiesta, la Banca fornisce al Cliente informazioni dettagliate sulle indennità percepite che lo concernono. **Qualora la Banca percepisca indennità che devono essere soggette all'obbligo di rendiconto e restituzione ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di qualsivoglia altra disposizione legale, il Cliente si dichiara d'accordo che tali indennità vengano integralmente trattenute dalla Banca e rinuncia espressamente al diritto di richiederne la restituzione.**

Art. 18 Altre disposizioni

Oltre alle presenti Condizioni di deposito, che si applicano insieme alle altre disposizioni delle Condizioni generali, sono applicabili anche eventuali altre disposizioni specifiche relative alla relazione di conto concordata tra la Banca e il Cliente.

IV. Condizioni generali per le operazioni su opzioni, futures finanziari, materie prime e derivati (opzioni, operazioni a termine, ecc.) su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter)

Le presenti Condizioni generali per le operazioni su opzioni, futures finanziari, materie prime e derivati (opzioni, operazioni a termine, ecc.) su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter) (di seguito denominate rispettivamente «**Transazioni TOFF**» e «**Condizioni TOFF**») si applicano in aggiunta e a complemento delle Condizioni base, delle Condizioni per il traffico di pagamenti e delle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali della Corner Banca SA (la «**Banca**»). Si fa riserva per eventuali convenzioni particolari stipulate con la Banca; in tal caso le Condizioni TOFF si applicano su base complementare. Le presenti Condizioni TOFF non sono applicabili alle Transazioni TOFF effettuate tramite la Piattaforma digitale per investimenti, salvo diversamente previsto nelle Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti.

Art. 1 Disposizioni generali

Le presenti Condizioni TOFF hanno lo scopo di disciplinare le **operazioni a termine e le operazioni su opzioni**, comprese quelle definite come «**Opzioni esotiche**», di tipo **standardizzato e non standardizzato** (Operazioni over the counter od OTC), nonché le operazioni esistenti o combinate e ibride su:

- valute (ad es.: spot, a termine, opzioni su valute, ecc.)
- metalli preziosi
- tassi di interesse (ad es. swap su tassi di interesse (IRS), contratti a termine su tassi di interesse (FRA), swap su valute, futures finanziari, ecc.)
- titoli
- indici (ad es. opzioni o futures su SMI, DAX, ecc.)
- materie prime (ad es. futures su materie prime, metalli preziosi, ecc.)
- fondi di investimento

che la Banca può eseguire a nome della medesima Banca, ma dietro ordine, per conto e a rischio del Cliente.

Tutte le operazioni di questo tipo eseguite per conto del Cliente sono inoltre soggette alle norme e alle consuetudini applicabili e/o applicate alla Banca dal fornitore di liquidità, dalla borsa valori, dalla sede di negoziazione o dal mercato di riferimento, in particolare quelle relative ai limiti di posizione e ad altri limiti.

Pertanto, richiedendo alla Banca di effettuare una delle operazioni di cui sopra, il Cliente conferma con la presente che:

- ha adeguata familiarità con operazioni di tale natura e dispone delle necessarie conoscenze, in particolare **con riferimento ai relativi rischi**;
- in particolare, è consapevole che, in qualità di venditore di un contratto di opzione o di acquirente o venditore di un contratto a termine (futures), si assume **rischi che possono generare perdite teoricamente illimitate**, in particolare che, in qualità di venditore di un contratto di opzione, si espone al rischio di una perdita massima che può superare di gran lunga il premio totale ricevuto;
- è consapevole del fatto che, in determinate condizioni di mercato, potrebbe trovarsi nell'impossibilità di liquidare la propria posizione e/o di chiudere un'operazione (ad. es. in caso di «movimenti al limite»);
- è consapevole che, anche ricorrendo a ordini con limite di prezzo («stop loss» o «stop limit»), i rischi potrebbero non essere necessariamente limitati al livello desiderato, poiché particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione dell'ordine;
- ha ricevuto l'ultima versione dell'opuscolo «**Rischi nel commercio di strumenti finanziari**» dell'Associazione svizzera dei banchieri, riguardante le caratteristiche e i rischi associati a determinati tipi di operazioni incluse nelle presenti condizioni, in particolare le operazioni su opzioni, le operazioni a termine e le operazioni su prodotti ibridi, e che **ha familiarità con tutta la suddetta documentazione e con i rischi ivi descritti**;
- si impegna a impartire alla Banca solo ordini proporzionati alle proprie risorse finanziarie; nel caso in cui per determinati tipi di contratti siano fissati limiti di posizione, si impegna a rispettare tali regole persino tenendo conto dell'insieme delle possibili posizioni aperte presso altre banche;
- è inoltre consapevole che la Banca determina il livello del margine iniziale e del margine di variazione a sua esclusiva discrezione e che la Banca non è tenuta a comunicare al Cliente i rispettivi livelli o le variazioni di tali livelli;
- si impegna a rimborsare alla Banca eventuali costi e spese che la Banca possa avere sostenuto a seguito dei suoi ordini, rispettivamente a liberare la Banca dagli impegni assunti per suo conto;
- è consapevole che eventuali danni derivanti da guasti ai sistemi elettronici e di trasmissione dei dati sono a suo carico.

Art. 2 Condizioni necessarie per operare

Acquisto di opzioni «call» e «put»

La Banca eseguirà ordini di acquisto di opzioni «call» e «put» solo se il Cliente dispone di fondi sufficienti per pagare il premio e le relative commissioni, le imposte, i contributi pubblici e le spese.

Vendita di opzioni «call» coperte

La Banca eseguirà gli ordini di vendita di opzioni «call» coperte solo se il Cliente dispone dei titoli sottostanti depositati presso la Banca. Conferendo alla Banca l'ordine di vendere tali opzioni «call» coperte anche se non espressamente menzionato, resta inteso che il Cliente incarica la Banca di consegnare i valori sottostanti alla controparte qualora quest'ultima intenda esercitare l'opzione. Il Cliente cederà alla Banca, a titolo di garanzia, tutti i suoi diritti su tali titoli sottostanti, compresi, secondo le prassi di mercato, interessi, dividendi, ecc. La Banca, dal canto suo, avrà il diritto di depositare, dare in pegno o cedere a titolo di garanzia tutti i suoi diritti sui titoli sottostanti alla sua controparte.

Vendita di opzioni «put» e «call» scoperte

La Banca eseguirà gli ordini di vendita di opzioni «put» e «call» per le quali non è disponibile la corrispondente copertura sotto forma di titoli sottostanti, nonché la vendita di opzioni «call» su indici, solo se il Cliente dispone presso la Banca dei fondi necessari per pagare il margine iniziale e il successivo margine di variazione, nonché le commissioni, i diritti, le imposte, i contributi pubblici e le spese. Anche se i fondi necessari sono disponibili, il Cliente non avrà il diritto di richiedere alla Banca di procedere alla vendita di opzioni «put» e «call» scoperte. **Sarà a esclusiva discrezione della Banca decidere se eseguire o meno queste operazioni.**

Operazioni swap (ad es. «swap su tassi di interesse», «swap valutari», «contratti a termine su tassi FRA'S», «opzioni su swap» e altri strumenti simili.

I pagamenti periodici attribuibili alla stipula di operazioni che dipendono dai tassi di interesse (ad es. «swap su tassi di interesse») e/o dai tassi di interesse e dai tassi di cambio (ad es. swap valutari) sono fissati in base alle consuetudini e agli usi di mercato e alle prassi della Banca.

Acquisto e vendita su mercati organizzati

La Banca eseguirà gli ordini di acquisto o di vendita solo se il Cliente dispone presso la Banca dei fondi necessari per pagare il margine iniziale e il successivo margine di variazione, nonché le commissioni, i diritti, le imposte, i contributi pubblici e le spese. Anche se i fondi necessari sono disponibili, il Cliente non avrà il diritto di richiedere alla Banca di procedere all'acquisto o alla vendita. **Sarà a esclusiva discrezione della Banca decidere se eseguire o meno queste operazioni.**

Operazioni a termine su mercati non organizzati (Operazioni over the counter od OTC)

La Banca effettuerà operazioni a termine su valute e metalli preziosi solo se il Cliente dispone della necessaria copertura finanziaria. La copertura sarà fornita, a esclusiva discrezione della Banca, mediante l'assegnazione di un margine di garanzia, la costituzione di un pegno su attività finanziarie accettate dalla Banca al loro valore atteso in conformità con le norme che regolano l'attività della Banca e/o la fornitura di altre garanzie che la Banca ritiene appropriate per garantire l'importo necessario della copertura richiesta. Anche se i fondi necessari sono disponibili, il Cliente non avrà il diritto di richiedere alla Banca di eseguire operazioni a termine. **Sarà a esclusiva discrezione della Banca decidere se eseguire o meno queste operazioni.**

Art. 3 Gestione del margine di variazione

Il Cliente si impegna nei confronti della Banca a mantenere una copertura, il cui importo sarà fissato con decisione unilaterale della Banca stessa. Per la vendita di opzioni «put» o «call» scoperte, nonché per l'acquisto e la vendita di «futures finanziari» e «materie prime», può essere aperto un conto di margine non fruttifero che rimane bloccato a favore della Banca. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare il margine necessario su uno dei suoi conti ordinari e ad accreditarlo sul suddetto conto di margine. Il Cliente autorizza inoltre la Banca ad addebitare eventuali margini supplementari necessari per mantenere aperte le transazioni (margine di variazione). Se il Cliente non dispone di una copertura sufficiente per fornire il margine in qualsivoglia modo, la Banca ne darà comunicazione al Cliente all'indirizzo concordato tramite lettera e/o telefono, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza che la Banca riterrà opportuno, concedendo al Cliente un termine di 24 ore per fornire la copertura supplementare. Il termine di 24 ore decorre dall'invio della comunicazione. Se il Cliente non provvede a fornire la copertura necessaria entro il termine stabilito, la Banca può, ma non è tenuta a farlo, regolare le operazioni in questione (o tutte le operazioni) e il Cliente sarà considerato inadempiente. La Banca sarà inoltre autorizzata, a sua esclusiva e assoluta discrezione, ad attingere alle somme accreditate sul conto a margine e a realizzare senza ulteriore preavviso, anche attraverso negoziazioni proprie, i titoli depositati nel conto di custodia del Cliente al fine di coprire eventuali perdite accumulate e relativi oneri, nonché di eseguire qualsiasi operazione ritenuta necessaria per contrastare rischi attuali, imminenti o prevedibili, che, a scanso di equivoci, potrebbero superare la semplice copertura del margine insufficiente. In casi particolari (ad es. se la Banca ha buoni motivi per ritenere che il Cliente sia o diventerà incapace di far fronte ai propri oneri finanziari e/o alle proprie passività nei confronti della Banca; se la Banca è esposta a un rischio imminente di subire una perdita; in caso di forti o improvvise fluttuazioni del prezzo delle azioni, ecc.), la Banca si riserva inoltre il diritto, a sua esclusiva e assoluta discrezione, in particolare di chiudere/regolare (anche tutte) le transazioni e di intraprendere le azioni che la Banca ritiene, a sua esclusiva e assoluta discrezione, appropriate per contrastare i rischi attuali, senza prima richiedere un adeguamento del margine.

Art. 4 Premio, tassi di cambio applicati, commissioni, diritti, imposte, contributi pubblici e spese

Il premio relativo all'acquisto di opzioni, nonché le commissioni, i diritti, le imposte, i contributi pubblici e le spese, vengono addebitati sul conto del Cliente. Il premio incassato sulla vendita di opzioni, al netto delle commissioni, dei diritti, delle imposte, dei contributi pubblici e delle spese, sarà accreditato sul conto del Cliente. Nell'ambito delle transazioni di cui all'art. 1 del presente documento, il Cliente riconosce sin da ora come applicabili nei suoi confronti esclusivamente i tassi/prezzi di volta in volta applicati dalla Banca.

Art. 5 Esercizio di un'opzione

In assenza di istruzioni specifiche del Cliente, la Banca è autorizzata a esercitare le opzioni e a liquidare la posizione; la Banca è inoltre autorizzata a esercitare qualsiasi diritto derivante dagli altri prodotti specificati nell'Art. 1 delle presenti Condizioni. Fanno eccezione i contratti su «futures finanziari» e «materie prime». La Banca, a sua discrezione unilaterale, ha il diritto ma non l'obbligo di liquidare tutti i contratti relativi a «futures finanziari» o «materie prime» prima della scadenza del giorno di notifica (come definito dalla borsa valori competente o come indicato nella documentazione relativa alla rispettiva operazione OTC), a meno che il Cliente non abbia espressamente richiesto la consegna fisica degli stessi.

Il Cliente si impegna inoltre a:

- tenere a disposizione (i) i fondi necessari per l'acquisto dei valori sottostanti o (ii) i valori sottostanti che intende cedere,
- fornire alla Banca le proprie istruzioni entro e non oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno di negoziazione precedente la data di scadenza o qualsiasi altra data fissata dalla borsa valori competente.

Art. 6 Assegnazione

Se un Cliente «assegnato» in «short call» non possiede i valori sottostanti necessari o non li fornisce per la liquidazione entro i limiti stabiliti, la Banca è autorizzata, ma non obbligata, ad acquistare nel miglior modo i valori sottostanti necessari per conto del Cliente. Qualora un Cliente «assegnato» in «short put» non disponga di fondi sufficienti per il ritiro dei valori sottostanti, la Banca è autorizzata, ma non obbligata, a vendere i valori in questione.

Art. 7 Chiusura delle operazioni

Ogni volta che un Cliente incarica la Banca di chiudere un'operazione, autorizza altresì la Banca, sebbene non espressamente, ad addebitare sul proprio conto eventuali perdite derivanti da tale transazione. In caso di profitto, questo sarà automaticamente accreditato sul conto del Cliente. Una volta chiusa la relativa operazione, il margine iniziale resosi disponibile sarà trasferito sul conto ordinario del Cliente; ciò avverrà anche se l'adeguamento periodico del margine comporta una riduzione del margine iniziale.

Art. 8 Liquidazione alla scadenza di «opzioni su swap»

Se nella conferma è stabilito che, in caso di esercizio della corrispondente opzione su swap, è richiesto il regolamento in contanti, questo sarà calcolato in contanti. L'«agente di calcolo» (in questo caso la Banca) determinerà l'importo da pagare in contanti sulla base dei principi stabiliti nella conferma e ne informerà il Cliente. Il venditore provvederà al pagamento alla scadenza ivi indicata. Se invece è stato concordato un «regolamento fisico», lo swap entrerà in vigore sulla base dell'opzione su swap.

Art. 9 Diritto di pegno e di compensazione

A garanzia degli impegni assunti con le presenti condizioni, il Cliente si impegna a costituire in pegno e con la presente costituisce in pegno a favore della Banca, ai sensi dell'art. 884 e seguenti del Codice civile svizzero, tutti i valori patrimoniali presenti e futuri che detiene in deposito per conto del Cliente, sia presso la Banca che altrove tramite terzi. Gli averi costituiti in pegno garantiscono tutte le obbligazioni del Cliente, dirette e indirette, presenti e future, nei confronti della Banca (comprese, a scanso di equivoci, le operazioni contemplate nelle presenti Condizioni TOFF). La Banca può esercitare i diritti spettanti al concedente del pegno nei confronti dei debitori dei titoli costituiti in pegno e nei confronti di qualsiasi terzo. In particolare, la Banca può denunciare e incassare crediti e titoli e, per quanto riguarda i crediti garantiti da ipoteca, esercitare tutti i diritti spettanti al creditore ipotecario. Il Cliente certifica di essere l'unico proprietario dei valori patrimoniali costituiti in pegno, che tali valori sono liberi da qualsiasi vincolo o gravame, che sono liberamente negoziabili e che il trasferimento della proprietà non è soggetto ad alcun consenso o autorizzazione preventiva. Se la Banca ritiene che si sia verificata o sia imminente una riduzione del valore dei valori patrimoniali costituiti in pegno, o se la Banca, per qualsiasi motivo, dovesse ritenere che le garanzie siano insufficienti o non coprano più le obbligazioni del Cliente, quest'ultimo si impegna, in qualsiasi momento e a discrezione e su richiesta della Banca, a fornire nuove garanzie ritenute adeguate dalla Banca o a rimborsare l'importo richiesto dalla Banca. Se il Cliente non adempie alle obbligazioni assunte con le presenti condizioni o, se richiesto, al rimborso parziale o totale di qualsiasi credito, la Banca può, previa comunicazione inviata all'indirizzo del Cliente e senza alcuna altra formalità, realizzare, anche mediante trattative private, tutto o parte dei valori patrimoniali costituiti in pegno. **Un diritto di pegno analogo, compreso un diritto di garanzia onnicomprensivo, a favore della Banca, è costituito sui titoli non al portatore, su tutti i titoli dematerializzati (in particolare titoli con stampa differita dei rispettivi certificati e titoli intermediati) e sui titoli registrati in un registro elettronico.** Inoltre, la Banca si riserva il diritto di procedere come specificato nell'art. 3 delle presenti Condizioni. La Banca non è tuttavia tenuta a limitarsi all'esercizio dei diritti derivanti dalle presenti Condizioni. La Banca ha il diritto di intraprendere qualsiasi azione legale per riscuotere i propri crediti e può decidere, a sua discrezione, se far valere i beni patrimoniali costituiti in pegno o scegliere una diversa forma di esecuzione. Le precedenti disposizioni del presente art. 9 specificano e integrano il diritto di pegno e di compensazione della Banca previsto dall'art. 9 delle Condizioni base e non pregiudicano eventuali ulteriori atti di pegno sottoscritti dal Cliente.

Art. 10 Comunicazioni tra Banca e Cliente

Il contenuto di un ordine è confermato dall'ordine inviato al Cliente. Se il Cliente rileva una discrepanza tra l'ordine che ha emesso e la conferma ricevuta, è tenuto a comunicarlo immediatamente alla Banca. **In assenza di un'immediata obiezione da parte del Cliente, la conferma dell'ordine sarà considerata valida.**

Art. 11 Liberatoria

Il Cliente autorizza la Banca, qualora richiesto dalle sue controparti estere a seguito di ispezioni o richieste di informazioni da parte di specifiche autorità di controllo (ad es. Commissione per i titoli e gli scambi (SEC), Autorità per i titoli e gli investimenti (SIB), Autorità per i titoli e i futures (SFA), Commissione per il commercio dei futures sulle merci (CFTC), ecc.), a fornire tutte le informazioni relative al Cliente stesso e **alle operazioni**, attualmente in particolare quelle relative ai contratti sui mercati americani, eseguite dalla Banca per suo conto secondo le presenti condizioni.

Art. 12 Procedura di risoluzione delle controversie

12.1. Per quanto riguarda una controversia («Controversia») ai sensi dell'art. 108 lett. c LInFi dell'art. 97 OInFi, il Cliente e la Banca concordano la seguente procedura per l'identificazione e la risoluzione:

- a) il Cliente, o in alternativa la Banca, può identificare una Controversia inviando una comunicazione scritta all'altra parte, nella quale si dichiara che si tratta di una comunicazione di controversia ai fini della procedura di risoluzione delle controversie conformemente alla LInFi e nella quale si descrive in modo ragionevolmente dettagliato la questione oggetto della Controversia (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'operazione/le operazioni rilevanti alle quali la questione si riferisce);
- b) a seguito della data di effettiva consegna della suddetta comunicazione di controversia, il Cliente e la Banca si consulteranno in buona fede per risolvere la Controversia in modo tempestivo, incluso, a titolo esemplificativo, lo scambio di informazioni rilevanti e la determinazione e l'applicazione di un metodo di risoluzione della Controversia, risolvendo efficacemente la medesima Controversia in conformità con tale metodo di risoluzione; e
- c) se la Controversia non viene risolta entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di controversia di cui al punto a) sovrastante, il Cliente e la Banca porteranno le questioni alla base della Controversia all'attenzione di membri senior appropriati dello staff della rispettiva parte (se presenti) e/o alle sue affiliate e succursali, ai suoi consulenti o agenti, a seconda dei casi, in aggiunta alle azioni di cui al punto b) sovrastante; e
- d) la Banca si riserva in ogni momento qualsiasi ulteriore diritto ai sensi dell'art. 12.2 (anche durante il periodo o i periodi previsti per la risoluzione della Controversia di cui al presente art. 12).

12.2. Fatti salvi gli altri diritti della Banca di chiudere un'operazione ai sensi delle Condizioni generali e/o di qualsiasi altro accordo specifico stipulato tra il Cliente e la Banca, in qualsiasi caso in cui il Cliente e la Banca siano in controversia in relazione a un'operazione o presunta operazione o a qualsiasi comunicazione relativa a un'operazione o presunta operazione, la Banca può, a sua assoluta discrezione e senza preavviso, chiudere tale operazione o presunta operazione, qualora ritenga ragionevolmente che tale azione sia auspicabile al fine di limitare l'importo massimo coinvolto nella Controversia, laddove la Banca non avrà alcun obbligo nei confronti del Cliente in relazione a qualsiasi successivo movimento di prezzo relativo all'operazione o alla presunta operazione in questione. Se la Banca chiude una o più operazioni ai sensi del presente articolo, tale azione non pregiudicherà il diritto della Banca di sostenere, in relazione a qualsiasi Controversia, che tale operazione era già stata chiusa dalla Banca o non era mai stata aperta dal Cliente. La Banca adotterà misure ragionevoli per informare il Cliente di aver intrapreso tale azione non appena possibile dopo averla intrapresa. Qualora la Banca chiuda un'operazione o una presunta operazione in conformità con il presente articolo, tale chiusura non pregiudicherà i diritti del Cliente:

- a) a richiedere un risarcimento o un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti in relazione all'operazione o alla comunicazione contestata o presunta prima della sua chiusura (ma, a scanso di equivoci, non a seguito della chiusura dell'operazione contestata o presunta); e
- b) ad aprire una nuova operazione in qualsiasi momento successivo, a condizione che tale operazione venga aperta in conformità con i termini e le condizioni applicabili della Banca, che, a scanso di equivoci, si applicheranno per il calcolo di eventuali limiti o somme dovute dal Cliente (incluso qualsiasi margine), laddove ciò non sarà interpretato come un riconoscimento da parte della Banca o del Cliente, rispettivamente, degli eventi o delle comunicazioni contestati.

Art. 13 Altre disposizioni

Oltre alle presenti Condizioni TOFF, che si applicano in combinato disposto con le altre norme delle Condizioni generali, trovano applicazione anche eventuali altre norme specifiche relative al rapporto di conto concordato tra la Banca e il Cliente.

V. Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti

L'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti («Piattaforma») e/o delle funzioni associate, in particolare le operazioni relative a strumenti finanziari e qualsiasi altra operazione eseguita sulla base di tale Piattaforma e/o in relazione ad essa, sono regolati dalle seguenti condizioni, che si applicano in aggiunta e a integrazione delle Condizioni base, delle Condizioni per il traffico dei pagamenti, delle Condizioni di deposito e delle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Le Condizioni TOFF non sono applicabili alle operazioni effettuate tramite la Piattaforma digitale per investimenti, salvo diversamente previsto nelle presenti Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti

1. Tipologia del servizio

- 1.1. La Piattaforma costituisce un Servizio Digitale ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Se non diversamente definito nelle presenti Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti, i termini definiti nelle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali avranno lo stesso significato quando utilizzati nelle presenti Condizioni.
- 1.2. La Piattaforma consente al Cliente, mediante un apposito conto deposito, nella divisa di riferimento (sottoconti, conti secondari o appendici, anche in altra divisa, complessivamente denominati «Conto»), di concludere operazioni di compravendita/negoziazione (le «Transazioni», al singolare «Transazione») di strumenti finanziari, inclusi, segnatamente, in funzione del servizio di investimento attivato con il Cliente, valori mobiliari (certificati azionari, titoli dematerializzati, titoli intermediati, ecc.), materie prime, derivati e ogni altro valore patrimoniale quotato in borsa o fuori dai mercati regolamentati, a pronti o a termine (i «Prodotti», al singolare il «Prodotto»).
- 1.3. In funzione del servizio di investimento attivato con il Cliente, la Banca indica sui propri siti Internet www.corner.ch e/o www.cornertrader.ch i tipi di Transazioni che il Cliente può eseguire e i tipi di Prodotti che può acquistare o vendere. La Banca si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le Transazioni e i Prodotti in questione.
- 1.4. Il Cliente s'impegna a prendere tutte le misure atte a salvaguardare i diritti concernenti i Prodotti e, al riguardo, in particolare, impartire ordini di vendita, esercitare o vendere diritti di sottoscrizione, esercitare diritti d'opzione, procedere a versamenti per azioni non interamente liberate o procedere a conversioni. La Banca non è tenuta a svolgere alcuna particolare Transazione e/o misura al riguardo.

2. Accettazione dei rischi

Il Cliente accetta, riconosce e prende atto che le Transazioni:

- a) sono o possono essere altamente speculative;
- b) possono comportare un rischio finanziario molto importante e, in taluni casi, possono generare perdite illimitate che eccedono gli investimenti medesimi; non vi è alcuna garanzia di conservare il capitale investito né tanto meno di realizzare degli utili;
- c) sono appropriate e/o adeguate esclusivamente per persone in grado di sostenere le possibili perdite finanziarie derivanti da tali rischi associati.

3. Conferme e obblighi del cliente

Il Cliente conferma, dichiara e accetta:

- 3.1. di avere familiarità e possedere le conoscenze e le competenze necessarie in materia di Prodotti e Transazioni e sul funzionamento dei mercati finanziari;
- 3.2. che qualsiasi decisione d'investimento, segnatamente di concludere delle Transazioni, è presa dal Cliente unicamente sulla base della propria valutazione della sua situazione finanziaria e dei suoi obiettivi d'investimento;
- 3.3. di assumersi la piena responsabilità, rimossa qualsiasi eccezione, obiezione o contestazione, di tutti gli ordini d'investimento e delle Transazioni trasmessi o eseguiti in via elettronica, mediante la Piattaforma o in altro modo, utilizzando i Codici di Accesso;
- 3.4. di monitorare le posizioni aperte sui propri Conti (in particolare riguardo a un sufficiente margine di liquidità);
- 3.5. che, se non espressamente concordato per iscritto e con atto separato tra la Banca e il Cliente,
 - a) la Banca non fornirà alcun servizio di investimento diverso dalla mera esecuzione degli ordini del Cliente relativi alle Transazioni e, in particolare, non fornirà al Cliente servizi di consulenza di alcun genere né gestirà i suoi averi («solo esecuzione» (execution only));
 - b) qualsiasi colloquio tra il Cliente e i funzionari della Banca o qualsiasi informazione fornita dalla Banca non genererà alcun rapporto di consulenza, né costituirà raccomandazioni da parte della Banca stessa. I dati pubblicati o trasmessi, in particolare tramite la Piattaforma, non costituiscono un'offerta;
- 3.6. la Banca non esamina in alcun caso – per fugare ogni dubbio, neppure nell'eventualità in cui il Cliente benefici di un effetto leva (cfr. art. 6) – se le Transazioni, le decisioni del Cliente o la strategia seguita da quest'ultimo siano giustificate, appropriate, adeguate o ragionevoli, rispetto ai suoi obiettivi e alla sua situazione finanziaria;
- 3.7. prima di trasmettere i suoi ordini, il Cliente avrà pienamente familiarizzato con la Piattaforma, le sue funzionalità e caratteristiche, i Prodotti e i tipi di ordini che possono essere eseguiti (Transazioni); inoltre, si sarà informato sui costi delle Transazioni pubblicati sul sito web della Banca (www.corner.ch e/o www.cornertrader.ch);
- 3.8. che l'esecuzione di ordini del Cliente, segnatamente di Transazioni con Prodotti, e il mantenimento di posizioni del Cliente da parte della Banca richiede, in ogni momento, disponibilità sul Conto ritenute sufficienti dalla Banca, in particolare - ma non limitatamente - a integrale copertura dei margini richiesti dalla Banca. Tali margini sono di volta in volta fissati dalla Banca, a sua esclusiva discrezione. Fermo restando quanto sopra, il Cliente è comunque tenuto a mantenere, in ogni momento, un saldo minimo in contanti sul Conto. L'importo minimo è determinato dalla Banca, nella valuta di riferimento del Conto, in particolare per coprire i costi e le spese connessi alla gestione del Conto e/o alle Transazioni con Prodotti. Tale disponibilità minima è riportata nella sezione sulle commissioni, in funzione del servizio di investimento attivato con il Cliente, sui siti web della Banca www.corner.ch e/o www.cornertrader.ch.
- 3.9. Il Cliente s'impegna segnatamente a non imputare alla Banca, né ai suoi amministratori, direttori, collaboratori, mandatarî o società affiliate, partecipate o collegate, la responsabilità delle perdite sulla negoziazione e/o sugli investimenti, come pure qualsiasi altra perdita o danno causati dal Cliente e/o connessi con l'utilizzo o il mancato utilizzo della piattaforma.
- 3.10. Il Cliente s'impegna a verificare tempestivamente il contenuto di ciascun documento, inclusi i documenti inviati elettronicamente dalla Banca o messi a disposizione del Cliente tramite la Piattaforma o tramite altri Servizi Digitali, e di informare immediatamente la Banca in caso di eventuali discrepanze. In assenza di un reclamo immediato da parte del Cliente, tali documenti e le relative Transazioni sono considerati vincolanti.
- 3.11. Il Cliente rinuncia già fin d'ora a rivendicare qualsiasi tipo di pretesa nei confronti della Banca e di terzi fornitori di servizi, rispettivamente di terzi cui la Banca ha affidato taluni propri settori operativi e servizi (cfr. art. 19 delle Condizioni base – «Esternalizzazione di settori operativi e servizi») derivante da atti od omissioni della Banca e/o di tali terzi in relazione all'utilizzo della piattaforma e/o all'operatività connessa alla medesima, fatti salvi i limiti imposti da disposizioni legali cogenti. Tale rinuncia vale per pretese di natura contrattuale o di qualsiasi altra natura, quali ad esempio pretese di natura extra contrattuale.
- 3.12. Il Cliente dichiara e garantisce, al momento dell'apertura del Conto e a valere per ogni volta che aprirà o chiuderà una Transazione:
 - a) di non essere una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che possa essere considerata al di sopra della soglia di compensazione, come specificato agli articoli 99 e segg. della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi), nonché agli articoli 88 e segg. dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (OInFi);

- b) di non avere mai in essere più di 500 operazioni OTC su derivati;
 - c) di rispettare tutti gli obblighi di legge rilevanti, in particolare quelli previsti agli articoli 93 e segg. (Commercio di derivati) nonché all'articolo 120 (Obbligo di comunicazione) della LInFi;
 - d) di non contravvenire a qualsiasi tipo di normativa, incluse le leggi contro l'abuso di informazioni privilegiate e/o l'abuso di mercato, in particolare di non avere aperto né di aprire una o più Transazioni legate a un particolare prezzo azionario, se in conseguenza di ciò il Cliente medesimo, o altri con i quali il Cliente agisce in concerto, otterrà un'esposizione verso quel prezzo azionario pari o superiore all'ammontare della partecipazione dichiarabile nella società interessata (a questo fine, l'ammontare della partecipazione dichiarabile sarà quello vigente al tempo della Transazione, stabilito dalla legge o dalla borsa in cui è quotato il titolo sottostante).
- 3.13. **Il Cliente riconosce che non sono consentiti ordini generati da trading algoritmico, né da qualsiasi altro sistema di trading automatizzato o ad alta frequenza (ad es. trading bots);** la Banca si riserva il diritto di adottare tutte le misure appropriate per tutelare i propri interessi, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il blocco dell'accesso alla Piattaforma digitale o la cessazione del rapporto d'affari, qualora abbia ragionevoli motivi di sospettare che gli ordini siano generati da trading algoritmico o da sistemi simili automatizzati o ad alta frequenza.

4. Transazioni sui mercati

Il Cliente accetta, riconosce e prende atto che:

- 4.1. tutte le Transazioni effettuate vengono eseguite conformemente agli usi e alle regole di mercato e con le riserve ivi previste;
- 4.2. le regole e gli usi di mercato possono permettere, o, a determinate condizioni, prevedere la modifica e lo storno retroattivi di Transazioni concluse, in particolare in caso d'errore, di transazioni illegali o anomale o di situazioni di mercato specifiche, nella qual situazione il Cliente accetta qualsiasi perdita o altra conseguenza derivanti da tali modifiche e/o storni.

5. Garanzie collaterali e percentuali di utilizzo

- 5.1. Il Cliente costituisce in pegno a favore della Banca, quale garanzia ai fini delle attività di negoziazione e di investimento (compresi pagamenti di interessi, ecc.), tutti i suoi valori patrimoniali depositati su conti, depositi e in cassette di sicurezza, inclusi contanti e titoli. Questi valori patrimoniali sono bloccati, in particolare, nella misura in cui essi sono utilizzati come margini, come mostrato sulla Piattaforma. Fatto salvo quanto indicato in precedenza, si applicano le disposizioni sul diritto di pegno e di compensazione della Banca di cui all'art. 18 delle Condizioni base.
- 5.2. La Banca decide, liberamente e a sua sola discrezione, quali tipi di attivi accettare come garanzie collaterali e quali percentuali di utilizzo applicare.
- 5.3. La Banca può cambiare, in qualsiasi momento e senza preavviso al Cliente, il tipo di attivi accettati come garanzia collaterale e le percentuali di utilizzo.

6. Requisiti di margine iniziale ed effetto leva

Nel caso in cui il Cliente benefici di un effetto leva relativamente alle Transazioni, egli accetta, riconosce e prende atto che:

- 6.1. la Banca determina liberamente e a sua sola discrezione l'ammontare del margine richiesto per gli investimenti e la negoziazione dei diversi Prodotti. Essa può modificare, in qualsiasi momento, ammontare e requisiti di margine posti, senza preavviso al Cliente;
- 6.2. tenuto conto del basso margine di norma richiesto per tali Transazioni, le variazioni di prezzo nei valori patrimoniali sottostanti potrebbero causare perdite significative che possono eccedere in modo importante l'investimento e il deposito del margine del Cliente.

7. Richieste di margine, rifiuto, sospensione, modifica e chiusura di ordini e/o posizioni

Richieste di margine, riduzione e chiusura di posizioni

- 7.1. Al Cliente può essere richiesto di reintegrare il margine (ossia la disponibilità posta a margine) in tempi molto brevi per evitare il rischio di veder chiudere le proprie posizioni e realizzare una perdita anche totale e/o superiore all'investimento.

Le richieste di margine sono solitamente effettuate esclusivamente tramite la Piattaforma (e, per fugare ogni dubbio, non tramite telefono, e-mail o fax). Il Cliente può visualizzare gli attivi esistenti e i margini sulla Piattaforma. **È responsabilità del Cliente monitorare l'ammontare degli attivi ai fini del margine, tenersi informato su eventuali richieste di margine effettuate dalla Banca tramite la Piattaforma e adottare le eventuali azioni necessarie.**

- 7.2. In taluni casi, **le variazioni di corso possono essere talmente brusche e/o ingenti da dover richiedere la chiusura delle posizioni del Cliente senza preventivo avvertimento e senza possibilità, per il Cliente, di reintegrare il margine.**
- 7.3. **Se il Cliente non detiene un margine** (attivi posti a margine) **sufficiente sulle sue attuali posizioni, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di chiudere tutte le posizioni di margine aperte del Cliente, senza la sua precedente approvazione e senza preavviso.** Il Cliente è inoltre consapevole che l'utilizzo dei servizi di pagamento può causare una riduzione del margine (attivi posti a margine) con il conseguente rischio di veder chiudere le proprie posizioni e realizzare una perdita anche totale e/o superiore all'investimento.
- 7.4. Se il Cliente non mantiene un margine sufficiente a copertura delle sue posizioni a margine in corso ma detiene, al tempo stesso, Prodotti non a margine come generalmente è il caso, ad esempio, per i titoli azionari, il Cliente autorizza espressamente la Banca a vendere i Prodotti non a margine a sola discrezione di quest'ultima, ripristinando in tal modo, per quanto possibile, detto margine. Inoltre, il Cliente prende atto che non ci sarà, in questo caso, alcuna richiesta di reintegro margine tramite la Piattaforma.
- 7.5. Se l'esposizione del Cliente in una o più posizioni a margine raggiunge un livello che, in caso di un'evoluzione sfavorevole del mercato, potrebbe, a giudizio della Banca, portare a un deficit non coperto dalle garanzie del Cliente, la Banca può, a sua sola discrezione:
 - a) aumentare la richiesta di margine e/o
 - b) ridurre l'esposizione del Cliente, chiudendo o riducendo una o più o tutte le posizioni a margine in corso del Cliente.

Rifiuto, sospensione, modifica e chiusura di ordini e/o posizioni

- 7.6. **Il Cliente riconosce e accetta che la Banca ha il diritto** (in aggiunta a qualsiasi altro diritto che la Banca possa avere ai sensi delle presenti Condizioni (incluse le Condizioni richiamate) o, in generale, di qualsiasi legge applicabile) **di rifiutare, integralmente o parzialmente, gli ordini, di aprire nuove o più ampie posizioni o di acquistare o vendere Prodotti.** La Banca informerà il Cliente non appena possibile in merito a tali rifiuti, operazioni di acquisto o vendita o di modifica e al loro motivo.
- 7.7. Il Cliente riconosce e accetta che la Banca ha il diritto (in aggiunta a qualsiasi altro diritto che la Banca possa avere ai sensi delle presenti Condizioni (incluse le Condizioni richiamate) o, in generale, di qualsiasi legge applicabile), come meglio indicato in seguito, di chiudere, integralmente o parzialmente, posizioni aperte del Cliente, così come di rifiutare, sospendere, ridurre o altrimenti modificare gli ordini e/o l'entità delle posizioni aperte del Cliente (nette o lorde). La Banca informerà il Cliente non appena possibile in merito a tali chiusure, rifiuti, sospensioni, riduzioni o modifiche e alle rispettive motivazioni. Situazioni in cui la Banca può esercitare il diritto di chiudere, rifiutare, sospendere, ridurre o altrimenti modificare le posizioni aperte del Cliente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere le seguenti:
 - a) la Banca ha motivo di ritenere che il Cliente possa essere in possesso di informazioni privilegiate (sospetto di Insider trading) o agisca in violazione delle disposizioni sull'abuso di mercato o di altre normative;
 - b) la Banca ritiene che vi siano condizioni di negoziazione anomale;
 - c) il valore delle garanzie collaterali (determinato dalla Banca a sua sola discrezione) scende al di sotto dei requisiti di margine stabiliti dalla Banca a sua sola discrezione;

- d) il Cliente ha un saldo negativo su un determinato Conto;
 - e) a giudizio prudente della Banca, si verifica o è probabile che si verifichi una condizione di mercato eccezionale (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) la sospensione o la chiusura di un mercato regolamentato o di un altro mercato; (ii) la dismissione o la sospensione di qualsiasi servizio o informazione a cui la Banca fa riferimento per la definizione di quotazioni e altri prezzi; (iii) il verificarsi di una fluttuazione eccessiva nel livello di qualsiasi posizione di margine e/o di qualsiasi mercato sottostante, o di un'infrastruttura del mercato finanziario, segnatamente, una borsa o una società che, su richiesta, fornisce i prezzi di acquisto e di vendita di un Prodotto o altra analoga istituzione o deposito remunerato in cui è negoziato un Prodotto o che negozia tale Prodotto);
 - f) le posizioni aperte del Cliente superano i limiti propri della Banca, anche se il Cliente ha fornito garanzie collaterali sufficienti a soddisfare i requisiti di margine.
- 7.8 Perdite non realizzate su posizioni a margine possono potenzialmente causare rischi inutili per il Cliente e per la Banca. Il Cliente riconosce e accetta che, se le perdite non realizzate aggregate sulle posizioni a margine superano complessivamente la metà del valore del Conto, la Banca ha, mediante preavviso scritto di otto giorni lavorativi (notificato al Cliente via e-mail o sulla Piattaforma), il diritto, ma non l'obbligo, di:
- a) avviare la compensazione (netting) delle posizioni in base al principio FIFO (first in – first out = primo ad entrare, primo ad uscire) e cancellare in tutto o in parte gli ordini correlati del Cliente; e/o
 - b) chiudere tutte o parte delle posizioni a margine eseguendo operazioni direttamente opposte, realizzando così le perdite subite. La perdita non realizzata è calcolata come la somma di tutte le perdite non realizzate dedotti i profitti non realizzati del Conto.

8. Relazioni tra Banca e Cliente e scelta delle controparti

- 8.1. A seconda del rispettivo mercato e del tipo di Prodotto e/o della Transazione, la Banca interviene in qualità di commissionaria del Cliente o di sua controparte.
- 8.2. La Banca agisce come commissionaria nell'ambito di Transazioni su mercati organizzati; può agire, a suo insindacabile giudizio, anche come controparte, in particolare in caso di Transazioni in Forex, CFD e altri prodotti trattati fuori borsa (prodotti over the counter, «OTC»).
- 8.3. La Banca può scegliere, a sua sola discrezione, una o più controparti e i mercati per l'esecuzione degli ordini del Cliente.
- 8.4. La Banca non è responsabile di alcun danno subito dal Cliente a seguito di atti o omissioni di una controparte della Banca, di un mercato, di una camera di compensazione (clearing house) o di un terzo intervenuto per permettere la conclusione o l'esecuzione di Transazioni o la conservazione dei valori patrimoniali del Cliente. Restano riservate eventuali disposizioni legali imperative svizzere in concreto applicabili.

9. Istruzioni e ordini del Cliente alla Banca

- 9.1. Di principio, istruzioni e ordini del Cliente dovranno essere trasmessi alla Banca mediante la Piattaforma. La Banca è inoltre autorizzata, in casi eccezionali e a suo insindacabile giudizio, ad accettare altri metodi di comunicazione, come ad esempio ordini telefonici durante gli orari di apertura specificati sul sito web della Banca e/o ordini inviati per e-mail, qualora circostanze straordinarie non ne permettano la trasmissione mediante la Piattaforma. In casi particolari, la Banca si riserva il diritto di richiedere l'utilizzo di un altro canale di comunicazione.
- 9.2. La Banca è autorizzata a seguire le istruzioni ricevute, mediante i mezzi suddetti, dal Cliente stesso o da persone autorizzate dal Cliente.
- 9.3. Il Cliente conferma di essere consapevole dei rischi connessi con l'utilizzo dei Servizi Digitali, in particolare dei rischi che possono derivare dall'esecuzione, mancata esecuzione, esecuzione tardiva o errata, errori o malintesi al momento della trasmissione delle istruzioni o dall'utilizzo abusivo dei mezzi di legittimazione nei confronti della Banca. Il Cliente riconosce e dichiara di assumersi la responsabilità di tutte le conseguenze che ne possano derivare. Inoltre, il Cliente è consapevole e accetta che la Banca non incorre in alcuna responsabilità rifiutando l'esecuzione di ordini impartiti da una persona la cui identificazione, a giudizio della Banca, non sia sufficientemente sicura.

- 9.4. Il Cliente è responsabile di tutte le istruzioni e dell'esattezza di tutte le informazioni inviate tramite Internet utilizzando i Codici di Accesso. Chiunque si legittimi con i Codici di Accesso è considerato come autorizzato a utilizzare i servizi offerti dalla Banca al rispettivo Cliente. La Banca è autorizzata a considerare tali ordini o comunicazioni come approvati ed emessi dal Cliente ed è autorizzata a fare pienamente affidamento sull'utilizzo delle rispettive credenziali del Cliente.
- 9.5. Il Cliente è tenuto a controllare subito il Conto e a comunicare immediatamente per iscritto alla Banca qualsiasi reclamo o divergenza, non appena i fatti rilevanti si verificano e in ogni caso al più tardi, prima dell'apertura del mercato in questione, il giorno successivo all'esecuzione dell'ordine. Trascorso tale termine, decadono definitivamente tutti i diritti del Cliente al riguardo nei confronti della Banca e inoltre ogni registrazione sul Conto del Cliente sarà ritenuta validamente approvata dal Cliente.
- 9.6. Qualsiasi istruzione od ordine inviati dal Cliente alla Banca conformemente alle presenti Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti, segnatamente mediante la Piattaforma, sono considerati ricevuti e costituiscono istruzioni od ordini validi a tutti gli effetti e/o negozi giuridici vincolanti tra la Banca e il Cliente unicamente quando l'esecuzione di tali istruzioni od ordini è stata registrata dalla Banca come eseguita e confermata al Cliente tramite una conferma di Transazione e/o un estratto conto. La semplice trasmissione di un'istruzione o di un ordine da parte del Cliente non costituisce, di per sé, un negozio giuridico vincolante tra la Banca e il Cliente.
- 9.7. Il Cliente prende inoltre atto ed accetta che:
 - a) la Banca non è tenuta a ottenere la conferma di un ordine o di un'istruzione prima di eseguirli;
 - b) disposizioni regolamentari dei mercati e/o un significativo squilibrio tra domanda e offerta possono rendere provvisoriamente impossibile l'esecuzione degli ordini di acquisto e/o di vendita e, di conseguenza, lo scioglimento di posizioni che il Cliente potrebbe voler liquidare o che ha deciso di liquidare;
 - c) una volta che il Cliente ha impartito un ordine o un'istruzione, le condizioni di mercato possono renderne impossibile la revoca;
 - d) la Banca non esamina in alcun caso se gli ordini, le Transazioni, le decisioni del Cliente o la sua strategia siano giustificate, appropriate, adeguate o ragionevoli, rispetto ai suoi obiettivi e alla sua situazione finanziaria;
 - e) la Banca, a suo insindacabile giudizio, è autorizzata a rifiutare l'esecuzione degli ordini o di istruzioni se ritiene che infrangano leggi, ordinanze, regolamenti, usi o regole di mercato.
- 9.8. Inoltre, il Cliente accetta, riconosce e prende atto che:
 - a) l'esecuzione di ordini limitativi e/o sospensivi e/o di ordini similari (ad es. «stop if bid», «stop if offered», «trailing stop», «trailing stop if bid», «trailing stop if offered», ecc.) a un prezzo o a un importo specificato non è garantita in alcun modo se non esplicitamente confermato dalla Banca per l'ordine in questione;
 - b) ordini e istruzioni relativi a trasferimenti di valori mobiliari sono irrevocabili dal momento del loro addebito sul Conto del Cliente, se non diversamente previsto dai regolamenti dei sistemi di regolamento e compensazione (settlement) e liquidazione (clearing) applicabili;
 - c) con riserva di eventuali esplicite disposizioni contrarie previste nelle presenti Condizioni (incluse le Condizioni richiamate), gli ordini e le istruzioni relativi a operazioni di pagamento non in contanti sono irrevocabili dal momento in cui l'importo è stato addebitato sul conto della parte che ha impartito l'ordine di pagamento, se non diversamente previsto dai regolamenti applicabili al sistema di pagamento.
- 9.9. Gli ordini del Cliente possono essere suddivisi e/o raggruppati con ordini di altri Clienti, con ordini della Banca medesima o di controparti della Banca. Gli ordini vengono suddivisi e/o raggruppati se la Banca ritiene, a suo prudente giudizio, che ciò sia, in generale, nell'interesse complessivo dei suoi clienti; malgrado questo, il Cliente riconosce e accetta che il raggruppamento di ordini può comportare un prezzo meno favorevole per il Cliente rispetto al caso in cui il suo ordine venisse eseguito in modo diverso.

10. Comunicazioni dalla Banca al Cliente

- 10.1. Tutti gli avvisi o altre comunicazioni della Banca al Cliente, inclusi gli estratti conto e le conferme di transazione, possono, a sola discrezione della Banca, essere messi a disposizione tramite il Conto sulla Piattaforma, inviati al Cliente via e-mail all'indirizzo specificato dal medesimo e/o con altri Servizi Digitali. Tali avvisi o comunicazioni sono considerati ricevuti dal Cliente e debitamente notificati nel momento in cui la Banca li ha pubblicati sulla Piattaforma e/o su altri Servizi Digitali o inviati via e-mail. Incombe al Cliente assicurarsi di aver adottato tutte le necessarie misure per ricevere le comunicazioni che gli sono inviate via e-mail e/o messe a disposizione sulla Piattaforma e/o su altri Servizi Digitali, e prendere atto del rispettivo contenuto. La Banca non è responsabile di qualsivoglia ritardo, mutamento, nuovo smistamento o di ogni altra modifica che il messaggio possa subire dopo la sua trasmissione da parte della Banca.
- 10.2. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca ogni cambiamento dei suoi dati (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indirizzo e-mail, il domicilio, il numero di telefono, ecc.).

11. Rischi e responsabilità connessi all'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti

- 11.1. Il Cliente è tenuto, sotto la sua esclusiva responsabilità, a informarsi esaurientemente in merito ai rischi che può correre con l'utilizzo dei Servizi Digitali della Banca e della Piattaforma e alle misure di sicurezza necessarie per mitigare tali rischi. Inoltre, il Cliente ha la responsabilità di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza risultanti dall'utilizzo dei Servizi Digitali e della Piattaforma, adottando tutte le misure di sicurezza appropriate e conformi ai più moderni standard (ad es. programma anti-virus, firewall, ecc.).
- 11.2. Il Cliente si assume ogni responsabilità risultante o in relazione all'accesso ai Servizi Digitali e/o alla Piattaforma. Il Cliente è responsabile dell'acquisizione, installazione e configurazione di hardware e software adeguati, al fine di allestire la sua connessione a tali servizi.
- 11.3. La Banca non è responsabile di alcun danno causato o connesso all'uso dei Servizi Digitali e della Piattaforma, compresi gli interventi di terzi non autorizzati che fingano di essere il Cliente o la Banca, errori e interruzioni di trasmissione, errori tecnici, sovraccarichi, guasti (ivi inclusi, ma non limitatamente a, servizi di manutenzione), inaccessibilità del sistema, disfunzioni, interferenze, attacchi (ad es. hacking) e blocco dei mezzi di comunicazione e delle reti (ad es. e-mail spam) o altre mancanze. Restano riservate eventuali disposizioni legali imperative svizzere in concreto applicabili.
- 11.4. La Banca non si assume alcuna responsabilità per azioni od omissioni da parte del fornitore di accesso ai sistemi di comunicazione o per qualsiasi software e/o hardware non fornito dalla Banca stessa. Il Cliente prende atto e accetta, in particolare, che i software e le applicazioni informatiche eventualmente necessari per accedere ai Servizi Digitali e alla Piattaforma (ad es. applicazioni per smartphone, PC, tablet, ecc.) sono forniti da terze parti e non dalla Banca medesima. Il diritto di utilizzo non è né esclusivo né cedibile. Il Cliente non è in alcun modo autorizzato a utilizzare il software e le applicazioni per finalità e/o procedure diverse da quelle previste dalle presenti Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti e/o dalle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Inoltre, il Cliente non è autorizzato a distribuire o duplicare il software e le applicazioni, né a renderli disponibili a terzi in alcun modo, né a effettuare alcuna modifica degli stessi (inclusa l'ingegneria inversa). Il Cliente è integralmente responsabile nei confronti sia dei terzi titolari dei diritti su tali software e applicazioni sia della Banca di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente da una violazione di quanto precede. La Banca non fornisce alcuna garanzia di nessun tipo in merito alla correttezza, all'accuratezza o alla completezza dei dati relativi al Conto (ad es. informazioni generali concernenti il Conto, estratti patrimoniali e contabili) ottenuti dal Cliente mediante la Piattaforma.

12. Errori

Nel caso in cui vi sia un evidente errore nel prezzo indicato dalla Banca sulla Piattaforma, la Banca non è vincolata ad alcuna Transazione (che sia stata o meno confermata dalla Banca), effettuata o che si asserisce effettuata a un prezzo che la Banca sia in grado di dimostrare al Cliente come manifestamente errato al momento della Transazione o di cui il Cliente conosceva o avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere l'erroneità al momento della Transazione. In tale eventualità, la Banca può, a sua sola discrezione, sia non eseguire la Transazione, sia eseguire la Transazione al prezzo indicato sulla Piattaforma o al prezzo corretto e, se lo fa, la Banca è autorizzata a liquidare la Transazione viziata eseguita (anche attraverso la correzione del prezzo al quale la Banca ha coperto la Transazione o del prezzo storico di mercato). In tali casi, la Banca non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, costi, spese, obblighi o reclami, se non nella misura in cui essi derivino direttamente da colpa grave della Banca.

13. Reclami del Cliente

- 13.1. Qualora il Cliente ritenga di avere concluso una Transazione che avrebbe dovuto essere confermata, ma per la quale non ha ricevuto alcuna conferma, deve informarne la Banca immediatamente.
- 13.2. Inoltre, il Cliente si impegna ad avvisare la Banca immediatamente qualora sul Conto appaia una Transazione errata.
- 13.3. Qualsiasi reclamo concernente l'esecuzione o la mancata esecuzione di un ordine o di un'istruzione sarà esaminato unicamente a condizione che sia presentato per iscritto al verificarsi dei fatti e, al più tardi, prima dell'apertura del mercato in questione, il giorno dopo l'esecuzione. **Trascorso tale termine, decadono tutti i diritti del Cliente al riguardo nei confronti della Banca; inoltre, ogni registrazione sul Conto del Cliente sarà ritenuta validamente approvata dal Cliente medesimo.**
- 13.4. Per quanto riguarda le controversie ai sensi dell'art. 108 lett. c LInFi e dell'art. 97 OInFi, si applica l'art. 12 delle Condizioni generali per le operazioni su opzioni, futures finanziari, merci e derivati (opzioni, operazioni a termine, ecc.) su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter) («Condizioni TOFF»).

14. Blocco dell'accesso alla Piattaforma

La Banca è autorizzata a bloccare l'accesso del Cliente alla Piattaforma in qualsiasi momento, senza alcuna spiegazione né preavviso, nella misura in cui essa sia tenuta legalmente a farlo o ritenga, a suo insindacabile giudizio, tale misura appropriata. Riservate eventuali disposizioni e/o misure legali delle competenti autorità, la Banca ne dà in seguito comunicazione al Cliente.

15. Ordine di chiusura di posizioni

Quando il Cliente dà istruzione alla Banca di aprire una posizione che è opposta a una o più posizioni aperte sul Conto, la Banca procede (salvo istruzione od ordine contrari da parte del Cliente) secondo il principio FIFO (first in – first out = primo a entrare, primo a uscire) e chiude di conseguenza la posizione opposta che è stata aperta per prima.

16. Responsabilità e limitazioni

- 16.1. Il Cliente si impegna a pagare immediatamente alla Banca, a prima richiesta, incondizionatamente e senza obiezioni, l'intero importo di ogni somma che la Banca possa esigere per perdite registrate nell'ambito della liquidazione di Prodotti. La Banca è autorizzata a considerare tutti i Conti, i sottoconti, conti secondari e le appendici del Cliente come un'unica entità.
- 16.2. **Il Cliente è, inoltre, obbligato a manlevare e tenere indenni la Banca e i fornitori terzi di servizi e/o i terzi cui la Banca ha affidato taluni propri settori operativi e servizi (cfr. art. 19 Condizioni base – «Esternalizzazione di settori operativi e servizi»), a prima richiesta, incondizionatamente e senza obiezioni o ritardi, da ogni perdita, tassa, spesa, costo, obbligo e impegno di qualsiasi tipo (presente, futuro, imprevisto o di altro genere, ivi incluse ragionevoli spese legali) che la Banca o predetti terzi possano subire o sostenere a seguito di o in relazione con:**
- la violazione di obblighi da parte del Cliente;
 - le misure prese dalla Banca a tutela dei propri interessi e/o di quelli del Cliente.

16.3. Il Cliente accetta che la Banca non sia ritenuta responsabile di perdite, danni, costi, spese, passività o pretese derivanti dall'utilizzo della piattaforma e/o dall'operatività connessa alla medesima inclusi danni, costi, spese, passività o pretese derivanti da settori operativi e servizi forniti da terzi o che la Banca ha affidato a terzi (cfr. art. 19 Condizioni base – «Esteralizzazione di settori operativi e servizi»), a meno che e nella misura in cui tali perdite, danni, costi, spese, passività o pretese non derivino direttamente da colpa grave della Banca. La presente esclusione si applica indipendentemente dalla natura contrattuale o extra-contrattuale delle asserite pretese risarcitorie.

16.4. Il Cliente altresì riconosce e accetta che, nella massima misura consentita dalla legge svizzera, e indipendentemente dalla natura contrattuale o extra-contrattuale della asserita pretesa, la Banca non è responsabile:

- a) di perdite, danni, costi, spese, passività o pretese dovuti a cause che esulano dal ragionevole controllo della Banca e/o a violazioni perpetrate da terzi fornitori di servizi o da terzi cui la Banca ha affidato taluni propri settori operativi e servizi (cfr. art. 19 Condizioni base – «Esteralizzazione di settori operativi e servizi»); e
- b) in generale di azioni e/od omissioni da parte di terzi fornitori di servizi o da terzi cui la Banca ha affidato taluni propri settori operativi e servizi (cfr. art. 19 Condizioni base – «Esteralizzazione di settori operativi e servizi»), in relazione ad aspetti riguardanti tali settori operativi e servizi.

16.5. Nella misura in cui eventuali pretese del Cliente nei confronti di terzi fornitori di servizi o di terzi cui la Banca ha affidato taluni propri settori operativi e servizi (cfr. art. 19 Condizioni base – «Esteralizzazione di settori operativi e servizi»), non fossero già escluse in forza di quanto previsto all'art. 3.11 (Conferme e obblighi del Cliente), le esclusioni previste ai precedenti artt. 16.4 e 16.5 valgono anche a beneficio dei terzi fornitori di servizi, rispettivamente di quei terzi cui la Banca ha affidato taluni propri settori operativi e servizi (cfr. art. 19 Condizioni base – «Esteralizzazione di settori operativi e servizi»).

17. Sospensione e modifica dei servizi

In modo permanente o temporaneo e senza preavviso, la Banca può revocare, sospendere o modificare, in tutto o in parte, i servizi di negoziazione, i tariffari, i Prodotti negoziabili e l'infrastruttura tecnica della Piattaforma messi a disposizione del Cliente qualora, a suo insindacabile giudizio, ritiene che sussistano delle circostanze che lo giustifichino, quali, in particolare, violazioni di leggi, ordinanze, regolamenti e/o usi e regole di mercato, ordini o misure di autorità, borse o enti di custodia, condizioni di negoziazione straordinarie o nel caso in cui la Banca non sia in grado di calcolare o verificare i prezzi applicati o proposti in relazione a una particolare Transazione. La Banca è autorizzata ad adottare tutte le misure che, a suo insindacabile giudizio, ritiene necessarie al fine di assicurare il rispetto delle regole e degli usi di mercato e di ogni altra disposizione legale e/o regolamentare applicabile o decisione dell'autorità di sorveglianza o giudiziaria.

18. Diritto di pegno e di compensazione

18.1 Oltre al diritto di ritenzione onnicomprensivo della Banca, a garanzia degli impegni assunti con le presenti condizioni, il Cliente si impegna a costituire in pegno e con il presente atto costituisce in pegno a favore della Banca, ai sensi degli artt. 884 e seguenti del Codice civile svizzero, tutti i Prodotti e i beni registrati o depositati sul Conto e/o depositati presso la Banca o detenuti dalla Banca stessa (ad es. presso terzi) a nome e/o per conto del Cliente a garanzia di tutti i debiti e le passività presenti o futuri, effettivi o potenziali, dovuti alla Banca e per qualsiasi credito, a qualsiasi titolo, diretto o indiretto, che la Banca ha o potrebbe avere nei confronti del Cliente (sia esso esigibile e pagabile o meno) derivante dal rapporto tra le parti (in particolare nell'ambito della copertura e dei margini richiesti) per qualsivoglia importo a titolo di capitale, interessi maturati o da maturare, commissioni e spese, comprese le spese processuali e legali sostenute. I crediti che il Cliente vanta nei confronti della Banca vengono in questa sede ceduti in garanzia alla Banca. Un diritto di pegno analogo, compreso un diritto di garanzia onnicomprensivo, a favore della Banca è costituito su titoli non al portatore, su tutti i titoli dematerializzati (in particolare titoli con stampa differita dei rispettivi certificati e titoli intermediati) e su titoli tenuti in un registro elettronico.

18.2. Tale diritto di pegno e di ritenzione include tutti i Prodotti e i beni – compresi titoli dematerializzati, titoli registrati elettronicamente, titoli intermediati, conti di qualsiasi tipo e i benefici maturati o che matureranno da essi, nonché i diritti di accesso agli stessi (ad es. interessi, dividendi, diritti di sottoscrizione e azioni gratuite), esistenti o da acquisire al fine di garantire le passività del Cliente nei confronti della Banca, senza alcuna restrizione – registrati o depositati, ora e/o in futuro, sul Conto e/o detenuti dalla Banca a nome e/o per conto del Cliente, sia in custodia della Banca stessa che in custodia di istituzioni corrispondenti e depositari terzi. Qualora la Banca lo ritenga opportuno (ad es. in caso di saldo debitore non coperto entro il termine fissato dalla Banca), la Banca è autorizzata a realizzare tali beni tramite vendite private, agendo come controparte diretta e acquisendo essa stessa i beni, senza dover seguire la procedura prevista dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e senza dover avviare preventivamente una procedura di recupero crediti o una procedura giudiziaria nei confronti del Cliente. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il Cliente rinuncia al diritto di ricevere notifica della realizzazione dei propri beni prima che questi siano stati realizzati.

18.3. Se, tenuto conto del margine fissato dalla Banca a sua discrezione, il valore dei beni costituiti in pegno non rappresenta più, a giudizio della Banca, una garanzia adeguata, a causa di una riduzione effettiva o imminente del valore dei beni costituiti in pegno, di un aumento delle passività del Cliente o di altre circostanze, il Cliente dovrà, alla prima richiesta della Banca, fornire garanzie aggiuntive, in particolare costituendo in pegno beni ritenuti accettabili dalla Banca, oppure ridurre la propria esposizione. Nel caso in cui il Cliente non soddisfi la richiesta della Banca in tal senso entro il termine liberamente fissato dalla Banca medesima, le somme dovute alla Banca diventeranno immediatamente e automaticamente esigibili nella loro totalità senza che sia necessaria alcuna formale intimazione. In ogni caso, la Banca potrà, direttamente o tramite mandato a terzi, realizzare immediatamente i beni costituiti in pegno mediante vendita privata e/o riscuotere i crediti costituiti in pegno a suo favore, anche se tali crediti non sono ancora esigibili verso il Cliente.

18.4. Se, per motivi pratici o legali, è impossibile comunicare tempestivamente al Cliente la diminuzione del valore del bene oggetto di pegno/ritenzione al di sotto del margine usuale o concordato, o se circostanze straordinarie determinano un aumento significativo della volatilità del mercato, i debiti nei confronti della Banca diventano immediatamente esigibili nella loro totalità e senza necessità di alcuna formale comunicazione di inadempimento. In ogni caso, la Banca potrà, direttamente o tramite terzi, realizzare immediatamente i beni costituiti in pegno mediante vendita privata e/o procedere all'incasso dei crediti pignorati.

18.5. Per tutti i crediti e i diritti derivanti dal rapporto commerciale con il Cliente, la Banca ha il diritto di compensazione nei confronti dei crediti del Cliente, in particolare per quanto riguarda le disponibilità presenti sul Conto. Il diritto di compensazione della Banca sussiste indipendentemente dalla data di scadenza di tali pretese e crediti e dalla loro maturazione, dalla valuta in cui sono denominati o dalla loro natura. Il diritto di compensazione si estende non solo ai diritti di credito esistenti, ma anche a quelli futuri.

18.6. Le precedenti disposizioni del presente art. 9 specificano e integrano il diritto di pegno e di compensazione della Banca previsto dall'art. 9 delle Condizioni base e non pregiudicano eventuali ulteriori atti di pegno firmati dal Cliente.

Art. 19 Altre disposizioni

Oltre alle presenti Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti, che si applicano in combinato disposto con le altre disposizioni delle Condizioni generali, trovano applicazione anche eventuali altre disposizioni specifiche relative al rapporto di conto concordato tra la Banca e il Cliente.

VI. Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali

L'utilizzo dei Servizi Digitali è regolato dalle seguenti condizioni, che si applicano in aggiunta e a integrazione delle Condizioni base, delle Condizioni per il traffico dei pagamenti, delle Condizioni di deposito, delle Condizioni per le operazioni su opzioni, futures, forwards e derivati su mercati organizzati e/o non organizzati (Operazioni over the counter) e delle Condizioni per l'utilizzo della piattaforma digitale per investimenti.

A. Disposizioni generali

1. Ambito d'applicazione

Le presenti Condizioni generali disciplinano i Servizi Digitali, presenti e/o futuri, messi a disposizione da Cornè Banca SA (la «Banca») tramite i Canali digitali cui si accede mediante l'utilizzo dei Codici di Accesso digitali personali attribuiti dalla Banca a ogni Utente Digitale. La Banca può, a sua discrezione, estendere l'utilizzo dell'utenza digitale all'accesso a ulteriori Servizi Digitali o escludere specifici servizi dai Canali Digitali.

2. Definizioni

Con «**Canali Digitali**» si intendono i sistemi informatici, quali ad es. siti web, piattaforme online o applicativi per smartphone (app), messi a disposizione dalla Banca al fine di accedere ai Servizi Digitali. Con «**Codici di Accesso**» si intendono i dati di identificazione e legittimazione forniti dalla Banca all'Utente Digitale, ossia il numero/nome/altro identificativo utente (user ID), la password e il secondo fattore di autenticazione (la cui natura dipende dal sistema di legittimazione implementato dalla Banca, ad es. codice inviato tramite SMS o e-mail, codice generato da un'apposita app, codici contenuti in una lista di controllo come pure la procedura di identificazione effettuata sul dispositivo dell'Utente Digitale mediante elementi biometrici quali ad es. impronta digitale o riconoscimento facciale). Con «**Procuratore**» si intende la persona fisica, differente dal Titolare, al quale sono stati concessi poteri dispositivi o di consultazione su una o più Relazioni Bancarie presso la Banca. Con «**Relazione Bancaria**» si intende l'insieme delle relazioni di conto e/o deposito presso la Banca, inclusi eventuali ulteriori servizi o prodotti sottoscritti dal Titolare presso la Banca (ad es. carte di pagamento o servizi di trading online). Con «**Servizi Digitali**» si intendono i servizi e le funzionalità accessorie, messi a disposizione dalla Banca tramite i Canali Digitali agli Utenti Digitali e a cui si accede utilizzando i Codici di Accesso. La Banca può in ogni momento includere nei Servizi Digitali ulteriori servizi e funzionalità, anche relativi a ulteriori prodotti sottoscritti dal Titolare, oppure escludere dai Servizi Digitali servizi e funzionalità finora offerte in questa modalità. Con «**Titolare**» si intende il titolare di una o più Relazioni Bancarie presso la Banca o chi ha sottoscritto servizi o prodotti bancari presso la Banca (ad es. carte di pagamento o servizi di trading online) senza essere titolare di una Relazione Bancaria. Con «**Utenti Digitali**» si intendono le persone fisiche autorizzate ad accedere ai Sistemi Digitali mediante i loro Codici di Accesso personali e ad utilizzare i Servizi Digitali su tutte le Relazioni Bancarie ove dispongono di poteri dispositivi o di visione e accedere ad altri prodotti e servizi per cui la Banca ha previsto l'utilizzo tramite Canale Digitale (ad es. nell'ambito delle carte di pagamento o dei servizi di trading online).

3. Attivazione dei Servizi Digitali

Generalmente, salvo diversa disposizione da parte della Banca, i Servizi Digitali della Banca e l'accesso ai Canali Digitali vengono attivati automaticamente dalla Banca e sono disponibili per ciascun Utente Digitale su qualsiasi Relazione Bancaria, esistente o futura, per la quale l'Utente Digitale dispone di un determinato potere di disposizione o di consultazione, in particolare in quanto Titolare o Procuratore, senza che sia necessaria una esplicita richiesta in tal senso da parte del Titolare o Procuratore della Relazione Bancaria. Il Titolare ha in ogni caso la facoltà di richiedere, mediante l'apposita procedura di richiesta prevista dalla Banca, l'esclusione dei Servizi Digitali della Banca per una o più specifiche Relazioni Bancarie di cui è Titolare. Qualora i Servizi Digitali non fossero attivi su una determinata Relazione Bancaria, il Titolare ha in ogni momento la facoltà di richiederne l'attivazione alla Banca mediante l'apposita procedura di richiesta prevista. Canali Digitali addizionali che consentono di accedere a ulteriori servizi, funzionalità o prodotti della Banca (ad esempio carte di pagamento o piattaforme di trading) sono invece attivati su richiesta del Titolare o contestualmente alla sottoscrizione del relativo servizio o prodotto con l'apposita procedura (ivi compresa, dove disponibile e applicabile, la procedura on-line).

4. Legittimazione

La Banca si riserva di modificare in ogni momento il metodo di legittimazione, in particolare in relazione al secondo fattore di autenticazione. **Ciascun Utente Digitale è autorizzato nei confronti della Banca ad accedere ai Servizi Digitali e usufruirne qualora, al momento dell'utilizzo, si sia legittimato fornendo i Codici di Accesso validi.** Ciò si applica anche agli accessi effettuati utilizzando funzionalità di identificazione biometrica mediante dispositivo mobile (cfr. art. 6.4), come anche nell'ambito della procedura di impostazione di nuovi sistemi di legittimazione implementati dalla Banca. Chiunque si sia legittimato fornendo Codici di Accesso validi ha la facoltà di impostare il nuovo metodo di legittimazione. La Banca è pertanto espressamente liberata da qualsiasi ulteriore onere di controllo circa l'effettiva legittimazione e/o autorizzazione ad accedere ai Canali Digitali e a utilizzare i Servizi Digitali. Resta tuttavia riservato il diritto della Banca di rifiutare, in qualsiasi momento, senza addurre motivi, l'accesso ai Canali Digitali e di esigere che l'Utente Digitale si legittimi in altro modo. **Ogni operazione o attività eseguita previa detta legittimazione in rapporto alla Relazione Bancaria o ad altri prodotti o servizi è ascrivita al relativo Titolare, laddove il Titolare l'accetta irrevocabilmente senza riserva alcuna, come giuridicamente valida e assolutamente vincolante.**

5. Utenti digitali sulle Relazioni Bancarie

I poteri dell'Utente Digitale, nell'ambito dei Servizi Digitali, si estendono a tutte le Relazioni Bancarie per le quali egli riveste un determinato ruolo (ad es. quale Titolare o Procuratore) e dipendono direttamente dallo/dagli specifico/i ruolo/i e dai relativi poteri di cui l'Utente Digitale dispone per ciascuna Relazione Bancaria. Il conferimento dei ruoli sulle Relazioni Bancarie è determinato dal Titolare sulla base delle procedure previste dalla Banca (ad es. mediante conferimento di procura scritta o mediante apposito modulo o funzionalità disponibili direttamente nei Canali Digitali).

5.1 Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione degli Utenti Digitali ad usufruire dei Servizi Digitali è valida fintanto che il Titolare non abbia richiesto, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo o mediante altre procedure implementate dalla Banca, l'esclusione dei Servizi Digitali per una o più specifiche Relazioni Bancarie e/o per uno o più Servizi Digitali e/o funzionalità. Nel caso di procuratori, mandatari e rappresentanti, la revoca della procura o del diritto di firma su di una Relazione Bancaria implica la revoca dell'autorizzazione per quella Relazione Bancaria. La Banca ha la facoltà di integrare nelle funzionalità dei Canali Digitali la possibilità per il Titolare di gestire autonomamente le autorizzazioni. Fatti salvi i limiti di legge, la facoltà del Titolare, rispettivamente l'autorizzazione degli Utenti Digitali a usufruire dei Servizi Digitali, non si estingue automaticamente con la morte, il fallimento o in seguito a un'eventuale sopraggiunta incapacità d'agire dell'Utente Digitale, sin tanto che, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione, non pervenga alla Banca da parte del Titolare, dei suoi eredi o di altri aventi diritto, espressa richiesta, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo o mediante altre procedure implementate dalla Banca, di esclusione dei Servizi Digitali per una o più specifiche Relazioni Bancarie.

5.2 Modifiche inerenti agli Utenti Digitali e/o a Relazioni Bancarie

Eventuali modifiche alle informazioni fornite dall'Utente Digitale alla Banca sono possibili soltanto previa notifica alla Banca mediante comunicazione scritta o tramite apposite procedure implementate dalla Banca, previa verifica dell'identificazione secondo i requisiti fissati dalla Banca stessa. È inoltre riservata la facoltà della Banca di integrare nelle funzionalità dei Canali Digitali la possibilità per l'Utente Digitale autorizzato di gestire autonomamente nel sistema le modifiche inerenti agli Utenti Digitali e alle Relazioni Bancarie.

6. Accesso ai Canali Digitali

L'accesso ai Canali Digitali avviene tramite la rete pubblica di Internet. L'accesso e l'utilizzo della rete pubblica sono di esclusiva competenza degli Utenti Digitali che si assumono ogni responsabilità e rischio, in particolare per le conseguenze derivanti da eventuali intercettazioni da parte di terzi. La Banca non procura, né provvede a fornire, né garantisce agli Utenti Digitali la connessione ai Canali Digitali tramite la rete pubblica né tramite alcun Internet provider.

6.1 Protezione dei Codici di Accesso e del sistema di elaborazione elettronica dei dati (EED)

Gli Utenti Digitali sono tenuti a mantenere segreti i Codici di Accesso, a proteggerli da ogni forma di abuso, in particolare da parte di terzi non autorizzati. Gli Utenti Digitali si impegnano a custodire i Codici di Accesso in un luogo del tutto sicuro. È vietato annotare e/o memorizzare i Codici di Accesso su supporti di qualsivoglia natura. Gli Utenti Digitali si impegnano inoltre ad adottare tutte le possibili misure di sicurezza volte a proteggere da manomissioni, utilizzi abusivi e intercettazioni (per esempio con l'adozione di versioni aggiornate di programmi firewall e antivirus) i dispositivi e le postazioni di lavoro, in particolare il sistema di elaborazione elettronica dei dati (sistema EED e dati eventualmente memorizzati su tale sistema), impiegati per accedere ai Canali Digitali e/o per generare od ottenere il secondo fattore di autenticazione. È preciso dovere degli Utenti Digitali assumere puntuali informazioni in merito alle necessarie misure di sicurezza da adottare. **Il Titolare si impegna a far osservare scrupolosamente i suddetti obblighi e divieti anche dagli altri Utenti Digitali ed è interamente responsabile per ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'inosservanza di tale dovere di protezione dei Codici di Accesso anche da parte degli altri Utenti Digitali.** In tale ambito l'obbligo di segretezza riguarda ogni Utente Digitale singolarmente e pertanto il Titolare è responsabile anche per l'abuso da parte di un Utente Digitale di Codici di Accesso di altri Utenti Digitali.

6.2 Modifica dei Codici di Accesso

Al momento della prima connessione, l'Utente Digitale è tenuto a modificare la password fornitagli dalla Banca qualora non sia stata generata dall'Utente Digitale stesso tramite apposita procedura. Gli Utenti Digitali sono inoltre tenuti a modificare regolarmente la loro password. Qualora lo ritenesse necessario, segnatamente per motivi di sicurezza, la Banca ha la facoltà di modificare o sostituire, in qualsiasi momento e senza preavviso, i Codici di Accesso. In tal caso la Banca trasmette tempestivamente i nuovi Codici di Accesso agli Utenti Digitali. Qualora dovesse sorgere il sospetto che terzi non autorizzati siano giunti a conoscenza di tali Codici di Accesso, il Titolare, nonché gli altri Utenti Digitali devono informarne immediatamente la Banca per procedere alla sostituzione. Questo obbligo si impone, in particolare, nei seguenti casi:

- blocco dell'accesso ai Servizi Digitali;
- sospetto di abusi nell'impiego dei Codici di Accesso da parte di terzi non autorizzati;
- smarrimento o furto anche solo di parte dei Codici di Accesso.

6.3 Invio dei Codici di Accesso

Al momento dell'attivazione dei Servizi Digitali da parte della Banca, i Codici di Accesso vengono trasmessi agli Utenti Digitali mediante invio postale o altri canali di comunicazione (ad es. telefono, e-mail, fax, SMS, online banking, applicazioni per dispositivi mobili). Eventuali comunicazioni relative al secondo fattore di autenticazione hanno luogo con invio separato. L'invio dei Codici di Accesso è effettuato secondo le istruzioni di trattamento della corrispondenza, utilizzando i dati di contatto indicati alla Banca dai singoli Utenti Digitali o mediante altra procedura determinata dalla Banca (ad es. tramite applicazione per dispositivi mobili). Nell'ambito della procedura di recupero dei Codici di Accesso, la password potrà essere inviata in formato elettronico al numero telefonico o all'indirizzo e-mail indicato dall'Utente Digitale che ne fa richiesta mediante l'apposita procedura di recupero della password. Qualora la Banca adotti nuovi sistemi di legittimazione, in particolare nuovi sistemi per generare o comunicare il secondo fattore di autenticazione, gli Utenti Digitali in possesso di Codici di Accesso validi avranno la facoltà di impostare autonomamente il nuovo sistema di legittimazione. Spetta al Titolare soltanto e sotto la sua integrale responsabilità provvedere ad adottare eventuali misure ritenute necessarie nei confronti degli altri Utenti Digitali in relazione a tali nuovi metodi di legittimazione.

6.4 Autenticazione mediante funzioni di identificazione biometrica

La Banca si riserva di mettere a disposizione applicazioni per dispositivi mobili compatibili (ad es. smartphone) che consentono l'accesso a Servizi Digitali e di attivare la possibilità di accedere mediante funzione di autenticazione biometrica (ad es. impronta

digitale o riconoscimento facciale «Face ID») senza dover inserire ulteriori fattori di autenticazione. L'Utente Digitale potrà dunque scegliere di attivare sul suo dispositivo mobile l'identificazione mediante fattori biometrici. L'Utente Digitale conferma di essere consapevole che il sensore di identità biometrica sul dispositivo mobile e il relativo software non sono forniti dalla Banca, bensì sono sviluppati e disciplinati dai produttori del dispositivo e/o dagli sviluppatori del sistema operativo specifico del dispositivo. La Banca non fornisce pertanto garanzie, espresse o implicite, di alcun tipo, compresa qualsiasi garanzia di qualità, accuratezza o prestazioni, commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare della tecnologia di identificazione biometrica installata sui dispositivi dell'Utente Digitale. L'Utente Digitale conferma inoltre di essere consapevole che i dati biometrici necessari all'identificazione biometrica sono memorizzati localmente sul suo dispositivo e che la Banca non ha accesso a tali dati. La Banca non garantisce che l'autenticazione biometrica sia disponibile in ogni momento o che funzioni con qualsiasi dispositivo elettronico, software o sistema. La Banca si riserva di disattivare temporaneamente o definitivamente, senza preavviso e a sua totale discrezione, la possibilità di accesso agli applicativi della Banca mediante identificazione con fattori biometrici. L'Utente Digitale si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ragionevoli per prevenire l'uso non autorizzato o fraudolento della funzione di autenticazione biometrica. L'Utente Digitale si impegna in particolare ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al fine di proteggere il proprio dispositivo e le credenziali di accesso e ad assicurarsi che sul proprio dispositivo non siano memorizzati dati biometrici di terzi. L'Utente Digitale è tenuto a informarsi accuratamente in merito alle misure di protezione disponibili sul suo dispositivo, a seguire le istruzioni e raccomandazioni emesse dal produttore del dispositivo mobile e/o dagli sviluppatori del sistema operativo specifico del dispositivo e a rispettare le condizioni di utilizzo e le raccomandazioni di sicurezza emesse di volta in volta dalla Banca in relazione allo specifico Canale Digitale messo a disposizione dell'Utente Digitale.

6.5 Requisiti tecnici per l'accesso ai Canali Digitali

I Canali Digitali sono disponibili solo se i dispositivi e i relativi software (sistemi operativi, browser, applicazioni) utilizzati dall'Utente Digitale sono compatibili con i requisiti tecnici di volta in volta comunicati o resi disponibili tramite i canali di comunicazione della Banca. Spetterà esclusivamente all'Utente Digitale, a proprie cure e spese, procurarsi dispositivi e installare software ed eventuali aggiornamenti degli stessi così da assicurare costantemente la compatibilità con i requisiti tecnici in essere. La Banca si riserva di modificare in ogni momento, con congruo preavviso, i requisiti tecnici e di compatibilità e sarà responsabile dell'Utente Digitale effettuare aggiornamenti e upgrade necessari ad adempiere a tali nuovi requisiti.

7. Diritti di proprietà intellettuale

La Banca concede all'Utente Digitale una licenza non trasferibile, non cedibile, non esclusiva, personale e gratuita per l'utilizzo dei Canali Digitali e in particolare di applicazioni di proprietà della Banca o che la Banca è autorizzata a concedere da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Tale licenza è concessa solo per l'utilizzo dei relativi Servizi Digitali disponibili all'Utente Digitale e nei limiti previsti dalle presenti Condizioni generali. Fatti salvi i diritti che sono concessi in licenza all'Utente Digitale in forza delle presenti Condizioni generali e i diritti di terzi licenzianti, la Banca si riserva tutti i diritti attinenti i Canali Digitali e in particolare le applicazioni e i siti web di proprietà utilizzati per fornire i Servizi Digitali. L'Utente Digitale riconosce che eventuali software necessari per l'accesso a Canali Digitali diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca in forza della licenza di cui al paragrafo precedente, e in particolare sistemi operativi o browser, appartengono a terzi fornitori e il loro utilizzo è regolato dalle disposizioni contrattuali previste da tali terzi fornitori. L'Utente Digitale riconosce che la Banca non è parte del contratto di licenza per tale software, stipulato con fornitori terzi, e si impegna a rispettare i termini di utilizzo e la licenza stabiliti dai fornitori terzi e a pagare eventuali canoni di licenza direttamente al fornitore terzo. L'Utente Digitale riconosce e accetta che, a seconda del Canale Digitale utilizzato e dei mezzi di comunicazione, i dati trasmessi e ricevuti dai dispositivi dell'Utente Digitale sono soggetti alle tariffe per la trasmissione di dati e testi applicate dal fornitore per i servizi di telefonia mobile, fissa o Wi-Fi. Il pagamento di eventuali tali addebiti e di qualsiasi altro addebito che possa verificarsi durante l'uso del dispositivo e della sua connessione alla rete da parte dell'Utente Digitale, sarà di esclusiva responsabilità di quest'ultimo.

8. Disponibilità dei Servizi Digitali

I Canali Digitali e i Servizi Digitali sono di regola disponibili durante l'intero arco della giornata, anche nei giorni festivi. Tuttavia la Banca non può garantire né un accesso illimitato ai Canali Digitali, né un utilizzo ininterrotto dei Servizi Digitali. Alla Banca è, inoltre, riservata la facoltà di limitare, bloccare, sospendere, modificare e/o sopprimere, in ogni tempo e con effetto immediato, anche senza preavviso, l'erogazione anche solo parzialmente dei Servizi Digitali, in particolare per motivi legali, di sicurezza, per aggiornamenti o manutenzioni tecniche periodiche e occasionali ed ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo insindacabile giudizio, e in ogni caso senza dover temere pregiudizio alcuno da parte del Titolare, degli Utenti Digitali o di terzi.

9. Assistenza

Le richieste di assistenza da parte di Utenti Digitali devono essere inoltrate alla Banca mediante e-mail all'apposito indirizzo di posta elettronica comunicato con i Codici di Accesso o mediante altri canali espressamente predisposti dalla Banca a tale scopo. Gli Utenti Digitali si impegnano, nei limiti del possibile, a inoltrare le richieste dal proprio indirizzo di posta elettronica comunicato alla Banca. La Banca si riserva la facoltà di accertare in altro modo l'identità del richiedente per segnalazioni pervenute diversamente. La Banca è tuttavia espressamente liberata da ogni responsabilità in relazione all'eventuale ricorso e/o alle modalità d'esecuzione di tale accertamento, i cui rischi sono interamente sopportati dal Titolare. Il Titolare solleva la Banca da qualsiasi responsabilità al riguardo e riconosce irrevocabilmente e senza eccezioni di essere integralmente responsabile per ogni eventuale conseguenza, sanzione o violazione derivante, in particolare, dall'utilizzo dei Canali Digitali e dei Servizi Digitali da parte sua e degli altri Utenti Digitali da lui autorizzati, anche fuori dal territorio svizzero. Il Titolare dichiara altresì di tenere indenne la Banca da qualsiasi danno, onere, spesa o conseguenza diretti, indiretti e/o successivi che le dovessero derivare dall'inosservanza di quanto precede e, in generale, delle presenti Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali della Cornèr Banca SA.

10. Responsabilità, rischi e manleva

Fatti salvi i limiti imposti da imperative disposizioni legali, ogni responsabilità della Banca per eventuali danni - diretti, indiretti e/o successivi - o conseguenze di qualsivoglia natura occorsi al Titolare o agli Utenti Digitali e/o a terzi derivanti dall'accesso e/o dall'utilizzo - anche abusivo - dei Canali Digitali, è esplicitamente esclusa. Il Titolare si assume tutti i rischi connessi con la trasmissione dei dati tramite rete pubblica o privata. La presente clausola si applica anche all'utilizzo della funzionalità di identificazione biometrica. In particolare, il Titolare e gli altri Utenti Digitali accettano i rischi associati alla funzione di identificazione biometrica e la Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per il corretto funzionamento o l'impossibilità di utilizzare tale funzione. Il Titolare si assume tutti i rischi derivanti dall'uso improprio, illegale o irregolare dei Codici di Accesso e/o dei Canali Digitali e/o dei Servizi Digitali e/o dalla manomissione delle sue postazioni di lavoro e del sistema EDP da parte di persone non autorizzate o da persone o Utenti Digitali che agiscono in contrasto con le istruzioni del Titolare. Fatti salvi eventuali limiti imposti da disposizioni di legge cogenti, il Titolare indennizzerà e manleverà la Banca da qualsiasi danno o perdita che possa essere subita da quest'ultima a seguito di qualsiasi uso e/o abuso, anche da parte di terzi, dei Canali Digitali in merito alle Relazioni Bancarie, anche nel caso in cui il Titolare e/o gli Utenti Digitali da egli autorizzati non possano essere ritenuti responsabili (ad es. nei casi di pirateria informatica nonostante il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie da parte del Titolare e degli Utenti Digitali). Fatta salva la generalità di quanto sopra, il Titolare e gli altri Utenti Digitali sono informati in merito ai rischi elencati di seguito, citati a titolo meramente esemplificativo.

10.1 Sicurezza nell'utilizzo della rete pubblica

Nonostante la Banca abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo per garantire la sicurezza dei Canali Digitali, adottando le necessarie misure e gli standard tecnici e di sicurezza generalmente riconosciuti, non è possibile garantire una sicurezza assoluta.

Il Titolare e gli altri Utenti Digitali prendono in particolare atto che:

- la postazione di lavoro, i dispositivi e il sistema EED del Titolare e/o degli altri Utenti Digitali non sono sotto il controllo della Banca e possono essere oggetto di attacchi esterni;
- esiste un rischio potenziale che persone non autorizzate possano sottrarre o intercettare i Codici di Accesso del Titolare o degli altri Utenti Digitali o dati relativi alla Relazione Bancaria e farne un utilizzo abusivo;
- le informazioni vengono trasmesse sulla rete pubblica e, seppure suddivise in pacchetti codificati, non si può escludere che esse possano transitare attraverso linee e nodi oltre frontiera e ciò indipendentemente dalla residenza in Svizzera del mittente e del destinatario;
- i gestori della rete pubblica possono identificare il Titolare, gli altri Utenti Digitali e le controparti con cui essi entrano in contatto tramite Internet;
- in nessun caso i Canali Digitali e la rete pubblica sono in grado di garantire la preservazione del segreto bancario.

In particolare, la Banca non si assume alcuna responsabilità e non risponde di alcun danno subito dal Titolare o da altri Utenti Digitali dovuto a errori di trasmissione, difetti tecnici, sovraccarico, disturbi, guasti, interruzioni o intercettazioni, interventi illeciti agli impianti di telecomunicazione, blocco degli impianti di telecomunicazione e delle reti o in seguito ad altri disguidi imputabili a gestori degli impianti e delle reti. La Banca non è generalmente responsabile dei danni che possono insorgere al Titolare, agli Utenti Digitali o a terzi dalla messa a disposizione sulla rete pubblica di dati relativi alla Relazione Bancaria o ad altri servizi bancari.

10.2 Nessun affidamento

Sebbene la Banca abbia intrapreso ogni ragionevole sforzo e adottato adeguate misure volte ad assicurare l'attendibilità, l'esattezza e l'integrità delle informazioni rese disponibili sui Canali Digitali e nei Servizi Digitali, i dati messi a disposizione hanno carattere puramente informativo. Essi non comportano alcun obbligo o responsabilità per la Banca e non possono essere utilizzati per sostenere alcuna pretesa da parte del Titolare, di Utenti Digitali o di terzi verso la Banca medesima.

10.3 Sorveglianza degli Utenti Digitali

La Banca non ha alcun obbligo di sorveglianza in merito all'utilizzo dei Servizi Digitali da parte degli Utenti Digitali. In particolare, la Banca non risponde in alcun modo per l'utilizzo dei Canali Digitali e dei Servizi Digitali da parte degli Utenti Digitali. Qualora, a giudizio del Titolare, si renda necessario il blocco di un'autorizzazione d'accesso su una specifica Relazione Bancaria o su altri prodotti o servizi bancari, il Titolare dovrà immediatamente inoltrare formale richiesta alla Banca.

10.4 Restrizioni legali per Paesi stranieri

Gli Utenti Digitali confermano di essere consapevoli che l'accesso e l'utilizzo fuori dalla Svizzera dei Canali Digitali e/o dei Servizi Digitali potrebbe, in determinate circostanze, violare disposizioni legali e regolamentari straniere. Gli Utenti Digitali si impegnano pertanto irrevocabilmente:

- a informarsi circa l'esistenza, il tenore e la portata di eventuali leggi, regolamenti e, in generale, norme giuridiche in materia di utilizzo di servizi bancari, in particolare di servizi online, vigenti in Paesi stranieri da cui dovessero eventualmente avere accesso ai Canali Digitali e/o ai Servizi Digitali;
 - a utilizzare i Canali Digitali e/o i Servizi Digitali soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con tali disposizioni e normative locali, rispettando, in particolare e in modo scrupoloso, gli eventuali divieti e/o le limitazioni d'utilizzo di servizi e-banking previsti in tali Paesi;
- Il Titolare si impegna inoltre ad assicurare che gli altri Utenti Digitali si attengano a quanto precede.

10.5 Blocco, sospensione, modifica o soppressione di Servizi Digitali

La Banca non è responsabile e non risponde di alcun danno - né diretto né indiretto o conseguente - che dovesse derivare al Titolare e/o agli altri Utenti Digitali dal blocco, dalla sospensione, dalla modifica, dalla soppressione di uno o più Servizi Digitali o dei Canali Digitali. Il Titolare può far bloccare l'accesso ai Servizi Digitali facendone richiesta alla Banca. Gli Utenti Digitali prendono atto che l'accesso ai Servizi Digitali viene automaticamente bloccato se sono inseriti ripetutamente Codici di Accesso errati e che il relativo sistema elettronico indicherà l'avvenuto blocco degli stessi.

11. Marketing

Gli Utenti Digitali accettano che la Banca utilizzi, per i propri scopi di marketing, i dati degli Utenti Digitali e, in generale, quelli provenienti dai Servizi Digitali.

12. Avvertenze e restrizioni legali visualizzate elettronicamente

Gli Utenti Digitali prendono atto che le avvertenze e le restrizioni legali, ad esempio per Paesi stranieri, eventualmente visualizzate elettronicamente sono vincolanti per gli Utenti Digitali. Qualora l'Utente Digitale non intenda riconoscerne l'applicazione o la validità, deve rinunciare immediatamente a usufruire dei Servizi Digitali. Il contenuto di tali avvertenze e restrizioni è disponibile sul sito Internet della Banca.

13. Riserva di legge

Eventuali disposizioni legali imperative disciplinanti l'accesso e/o l'utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti restano riservate.

14. Modifiche alle Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali

La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni per l'utilizzo dei Servizi Digitali. Le modifiche vengono comunicate agli Utenti Digitali per iscritto o mediante altri canali appropriati (ad esempio tramite notifica nell'applicazione o sulla pagina web) e si considerano accettate se non contestate per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Le modifiche si considerano in ogni caso approvate con il primo utilizzo dei Servizi Digitali successivo alla notifica.

15. Ulteriori disposizioni applicabili ai Servizi Digitali

Accedendo ai Canali Digitali mediante i propri Codici di Accesso, ogni Utente Digitale ha la possibilità di gestire su un'unica piattaforma tutte le Relazioni Bancarie sulle quali ha un ruolo (ad esempio quale titolare, procuratore, rappresentante, ecc.) e di esercitare i poteri dispositivi conferitigli sulle rispettive Relazioni Bancarie e usufruire dei Servizi Digitali attivati su tali Relazioni Bancarie. Quanto precede non tange in ogni caso il rispetto delle altre disposizioni specifiche applicabili ai servizi forniti tramite i Canali Digitali.

B. Disposizioni particolari relative ai Servizi Digitali su relazioni di conto e/o deposito

1. Consultazione conti («Conti»)

Mediante il servizio «Conti» è possibile accedere ai dati contabili, in particolare ai saldi dei conti e ai movimenti della Relazione Bancaria. La Banca decide secondo il proprio apprezzamento la natura delle informazioni rese disponibili e ne determina la frequenza di aggiornamento. Tutte le informazioni sulla Relazione Bancaria accessibili mediante il servizio «Conti» hanno carattere puramente informativo. In caso di differenze tra i dati resi disponibili mediante i Canali Digitali e quelli conservati nei registri contabili dalla Banca, fanno stato in ogni caso questi ultimi.

2. Ordini di pagamento («Pagamenti»)

Mediante il servizio «Pagamenti» è possibile immettere, autorizzare e consultare online ordini di pagamento effettuati a debito dei conti della Relazione Bancaria mediante i Canali Digitali. Il Titolare prende atto che la Banca può prevedere, secondo il proprio apprezzamento, eventuali limitazioni degli ordini che possono essere eseguiti tramite i Canali Digitali, in particolare per tipo, importo e/o in base alle condizioni per l'esecuzione degli stessi. In caso di differenze tra gli ordini immessi sui Canali Digitali, o a seguito dei medesimi, e le registrazioni contabili della Banca, fanno stato in ogni caso queste ultime. Affinché la Banca possa eseguire gli ordini di pagamento, è necessario che questi, dopo essere stati immessi nei Canali Digitali, vengano opportunamente autorizzati da parte degli Utenti Digitali abilitati. Il Titolare è responsabile dell'esattezza degli ordini di pagamento immessi nei Canali Digitali e della verifica degli stessi da parte degli Utenti Digitali. Tutti gli ordini immessi devono essere autorizzati dagli Utenti Digitali che dispongono di tale facoltà, mediante l'apposita procedura e in base ai poteri che detengono sulla Relazione. L'autorizzazione degli ordini deve avere luogo al più tardi entro il giorno che precede la data di esecuzione prevista per gli stessi. Qualora l'autorizzazione avesse luogo successivamente, i Canali Digitali impostano automaticamente una nuova data di esecuzione. Per i pagamenti istantanei sono applicabili le relative disposizioni particolari (cfr. art. 16 Disposizioni particolari per i pagamenti istantanei, Condizioni per il traffico dei pagamenti).

2.1 Esecuzione dei pagamenti

Fino al giorno che precede la data di esecuzione, gli ordini sono a disposizione sui Canali Digitali e possono essere modificati o cancellati da parte degli Utenti Digitali. Ogni modifica è soggetta alle stesse regole di autorizzazione previste per l'immissione dell'ordine. Alla data di esecuzione, la Banca elabora ed esegue gli ordini secondo le proprie procedure e modalità previste per gli ordini di pagamento; gli ordini già elaborati non possono più essere cancellati o modificati. La Banca ha inoltre la facoltà, ma non l'obbligo, di rifiutare gli ordini o di richiedere eccezionalmente al Titolare un'autorizzazione supplementare per motivi di sicurezza o in caso di dubbio. Gli ordini di pagamento eseguiti sono identificati sui Canali Digitali da un apposito codice che ne rivela lo stato. Gli ordini in sospeso, come pure quelli già eseguiti, possono essere consultati dagli Utenti Digitali per una durata di 2 anni dalla data di esecuzione. La Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di sospendere l'esecuzione degli ordini ancora in sospeso, senza dover temere pregiudizio alcuno o rivendicazione da parte del Titolare e/o di terzi, in particolare qualora sia in corso la procedura di estinzione della Relazione Bancaria, la revoca di uno o più Servizi Digitali, o vi siano altri cambiamenti o eventi rilevanti ai fini dell'esecuzione dei pagamenti o del Servizio Pagamenti medesimo. Per tutte le altre questioni si applicano le Condizioni base e le Condizioni per il traffico dei pagamenti di Cornèr Banca SA.

2.2 Tariffe

Per l'esecuzione degli ordini di pagamento online, vengono addebitate al Titolare spese in base al tariffario pubblicato dalla Banca sul/sui suo/i sito/i dedicato/i o che sono disponibili presso gli sportelli della Banca. Il Titolare riconosce e accetta tali tariffe con ogni utilizzo dei Canali Digitali.

3. Rendicontazione e corrispondenza in formato elettronico («Documenti»)

Mediante il servizio «Documenti» è possibile accedere alla corrispondenza bancaria in formato elettronico; la stessa può essere consultata, stampata e scaricata localmente sul sistema EED dell'Utente Digitale. In assenza di istruzioni differenti da parte del Titolare, l'invio di corrispondenza bancaria ordinaria avviene in formato elettronico mediante il servizio «Documenti». Il Titolare riconosce valida la modalità di consegna elettronica della corrispondenza bancaria (rendicontazioni, notifiche, altra corrispondenza, ecc., di seguito «Corrispondenza bancaria») e rinuncia contestualmente all'invio della stessa in forma cartacea. La natura e tipologia della Corrispondenza bancaria oggetto del servizio «Documenti» è decisa dalla Banca secondo il proprio apprezzamento; la frequenza della messa a disposizione resta quella precedentemente pattuita dal Titolare con la Banca; la restante documentazione continua a essere trasmessa in forma cartacea secondo le istruzioni in precedenza impartite dal Titolare. La Corrispondenza bancaria messa a disposizione e notificata in via elettronica si riferisce ad affari bancari che, a loro volta, si basano su contratti e/o condizioni generali o particolari separati (ad esempio le Condizioni generali della Banca, ecc.). La Corrispondenza bancaria oggetto di consegna elettronica si reputa effettivamente consegnata e notificata al Titolare nel momento in cui la stessa risulta disponibile sui Canali Digitali ove viene pubblicata nell'apposita sezione. Il Titolare si impegna quindi ad accedere regolarmente ai Canali Digitali per prenderne visione. Qualora il servizio «Documenti» e la documentazione bancaria non fossero accessibili per qualsivoglia motivo imputabile alla Banca, il Titolare è tenuto a darne tempestiva informazione alla Banca affinché la stessa possa assolvere i propri obblighi di rendicontazione e trasmettere la Corrispondenza bancaria con altre modalità ritenute adeguate dalla Banca, in particolare mediante documentazione cartacea. La Corrispondenza bancaria è disponibile per un arco temporale di 2 anni dalla sua messa a disposizione. I Canali Digitali non sono dunque da intendersi come un sistema di archiviazione; è compito del Titolare effettuare un salvataggio della Corrispondenza bancaria sul proprio sistema EED qualora desideri effettuare un'archiviazione duratura. Oltre detto termine, il Titolare può richiedere alla Banca copia cartacea della «Corrispondenza bancaria», previo pagamento delle relative spese; sono fatti salvi i limiti previsti dalla legge per la tenuta e conservazione dei libri contabili e di commercio da parte della Banca. Il formato della Corrispondenza bancaria è il PDF; è a carico del Titolare dotarsi dei necessari strumenti per la visualizzazione, la stampa e l'eventuale salvataggio degli stessi. Il Titolare riconosce espressamente che, con la messa a disposizione della Corrispondenza bancaria sui Canali Digitali, la Banca ha adempiuto integralmente ai propri obblighi di comunicazione e rendicontazione. In caso di disdetta del servizio «Documenti», per la Corrispondenza bancaria viene automaticamente ripristinata la modalità di rendicontazione ordinaria, ossia la forma cartacea. La Banca è tuttavia autorizzata, in ogni momento e senza obbligo di motivazione, a sua discrezione, a trasmettere la Corrispondenza bancaria anche in forma cartacea, particolarmente per invio postale. Per tutte le altre questioni si applicano le Condizioni generali di Cornèr Banca SA.

Lugano, Settembre 2015

Gentile Affiliato,

la nostra Fondazione ha da tempo avviato un programma di razionalizzazione delle attività di carattere amministrativo, operando scelte che mirano ad una maggiore efficienza in termini di qualità dei servizi offerti agli Affiliati.

A tal fine, la informiamo che tutta la rendicontazione periodica della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro, come ad esempio estratti conto e contabili nonché gli invii generali destinati agli affiliati (p.es. informative, circolari, avvisi, corrispondenza, aggiornamenti della documentazione contrattuale, ecc.), saranno stampati e inviati tramite partner con sede in Svizzera, specializzati nel fornire tali servizi, che svolgeranno le attività sopra richiamate su incarico di Cornèr Banca SA per conto della Fondazione, in territorio svizzero, secondo certificati criteri di confidenzialità e discrezionalità.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata alla presente comunicazione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

Dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro, Lugano

Responsabile ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati è:

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro, Via Canova 16, 6900 Lugano

Sommario

1. Obiettivo, contenuto e campo d'applicazione
2. Principio e disposizioni legali
3. Perché trattiamo i suoi dati?
4. Chi riceverà i miei dati
5. I miei dati verranno trasmessi a paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale?
6. Per quanto tempo saranno conservati i miei dati
7. Quali sono i miei diritti ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati?
8. Sicurezza dei dati
9. Chi è responsabile del trattamento dei dati e chi posso contattare?
10. Modifiche della presente dichiarazione sulla protezione dei dati

Politica sulla Privacy della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro

La seguente dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro (di seguito FDP) fornisce un'informazione trasparente, comprensibile e completa concernente la provenienza, la gestione e la trasmissione dei dati personali, i quali vengono utilizzati per l'esecuzione della previdenza professionale e ulteriori compiti degli istituti di previdenza correlati ad essi.

1. Obiettivo, contenuto e campo d'applicazione

L'informativa seguente ha lo scopo di offrirle una panoramica del trattamento dei suoi dati personali da parte della FDP e dei suoi diritti ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati. Nello specifico, quali informazioni vengono trattate e come vengono utilizzate dipende sostanzialmente dai servizi richiesti e/o concordati e dal modo in cui lei interagisce con noi.

La dichiarazione sulla protezione dei dati ha validità per tutti i dati gestiti dalla FDP indifferentemente se questi vengono gestiti direttamente dalla FDP (da responsabile) oppure tramite incarico da terzi (gestore d'incarico).

La FDP è un istituto di previdenza volto a favorire e realizzare la previdenza individuale vincolata (Pilastro 3 A) ai sensi dell'Art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3). Le informazioni di tale dichiarazione sulla protezione dei dati hanno validità sull'intero spettro di attività della FDP.

2. Principio e disposizioni legali

2.1. In generale

Ci impegniamo a trattare principalmente solo dati strettamente necessari per l'esecuzione della previdenza individuale vincolata così come i compiti obbligatori di un istituto di previdenza.

Per la gestione dei dati ci atteniamo rigorosamente alle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 25 settembre 2020, all'Ordinanza sulla Legge federale sulla protezione dei dati (OPDa) del 31 agosto 2022 come anche alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).

La presente Informativa sulla protezione dei dati si applica anche a soggetti che non hanno alcun rapporto contrattuale con la FDP ma le cui informazioni sono trattate dalla FDP per altri motivi (ad es. persone che ci scrivono o che ci contattano in altro modo, visitatori dei nostri siti web, destinatari di informazioni e di comunicazioni di marketing, persone di contatto dei nostri fornitori, acquirenti e altri partner commerciali, partecipanti a gare, concorsi ed eventi clienti, visitatori dei nostri uffici).

2.2. Categorie delle persone interessate

Il nostro trattamento dei dati può interessare in particolar modo le seguenti persone, nella misura in cui vengano trattati dei dati personali:

- assicurati nella FDP;
- familiari delle persone assicurate (ad es. coniugi attuali e precedenti, partner conviventi, genitori e figli) e altre persone beneficiarie;
- persone con una procura (p. es. rappresentanti legali);
- richiedenti, persone civilmente responsabili e altre persone coinvolte;
- membri dei nostri organi (ad es. Consiglio di Fondazione);
- persone di contatto di assicuratori sociali e privati, altri istituti di previdenza e istituti di libero passaggio, fornitori e partner nonché autorità e uffici;
- persone di contatto che usufruiscono di altri nostri servizi;
- persone che utilizzano il nostro sito web all'interno del sito web della Cornèr Banca SA;
- persone che entrano in contatto con noi in qualche altro modo.

2.3. Categorie dei dati personali gestiti

2.3.1. Dati di base

I dati di base sono dati fondamentali che ci servono per la gestione delle nostre relazioni contrattuali e della nostra attività di previdenza. Gestiamo i dati di base, ad esempio se si tratta una persona assicurata o un familiare o beneficiario di una persona assicurata, se è una persona di contatto, di un altro istituto di previdenza, di un fornitore o se è membro di uno dei nostri organi. Raccogliamo inoltre dati di base su persone di contatto e rappresentanti di partner contrattuali, organizzazioni e autorità.

Rientrano tra i dati di base, ad esempio, a seconda del suo rapporto con noi:

- appellativo, nome, cognome, sesso, data di nascita;
- indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e altri dati di contatto;
- nel caso di persone assicurate: stato civile ed eventualmente data di matrimonio o divorzio, età, sesso, nazionalità e luogo di appartenenza, informazioni tratte dai dati di identificazione (ad es. dal suo passaporto, dalla sua carta d'identità o da altro documento identificativo), nei limiti delle disposizioni di legge il numero AVS, eventualmente informazioni sull'istituto precedente di previdenza. Rientrano in questi dati anche le informazioni sui rapporti con persone terze che sono interessate dal trattamento dei dati, p. es. riguardanti congiunti e beneficiari;
- nel caso di altri partner contrattuali che sono delle aziende, trattiamo i dati delle persone di contatto, p. es. nome e indirizzo, informazioni sul titolo, sulla funzione nell'impresa, sulle qualifiche ed eventualmente dati sui superiori e sui collaboratori.

2.3.2. Dati contrattuali, del caso e della prestazione

Si tratta di dati personali che emergono in relazione alla stipulazione o all'esecuzione o allo scioglimento di contratti, all'ammissione di assicurati nella previdenza individuale vincolata, di informazioni in relazione al ricevimento di notifiche, al trattamento di casi di previdenza e in relazione ad altre prestazioni (p. es. pagamento della prestazione d'uscita). Tra questi dati figurano in particolare i dati seguenti (elenco non esaustivo):

- dati nell'ambito dell'elaborazione dei casi di previdenza, p. es. la notifica dell'insorgere del caso di previdenza, informazioni sul motivo del caso di previdenza, ad es. infortunio o malattia, e la data dell'evento, informazioni in relazione all'esame del caso di previdenza, informazioni su altre assicurazioni e assicuratori, informazioni su terzi come ad es. persone coinvolte, e anche dati personali degni di particolare protezione (p. es. dati sullo stato di salute) e dati su terzi (sulle persone coinvolte al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa o del decesso);
- dati sulla prestazione d'uscita;
- per altri casi di prestazione, ad es. i dati connessi al pagamento della prestazione d'uscita (p. es. sul suo motivo ma anche informazioni sui conti bancari o sugli istituti di libero passaggio ed eventualmente il consenso del coniuge) o in relazione a un cambiamento dello stato civile (data del divorzio, prestazioni di uscita acquisite, prelievi anticipati o rendite d'invalidità percepite e provvedimenti giudiziari in merito).

2.3.3. Dati finanziari

I dati finanziari sono dati personali che si riferiscono alla situazione finanziaria, a pagamenti e all'attuabilità di crediti. Tra questi figurano anche dati correlati a pagamenti e relazioni bancarie (p. es. per persone assicurate sono incluse informazioni sul reddito). Gestiamo anche dati di ulteriori beneficiari (p. es. in relazione a prestazioni a favore del coniuge superstite, a figli o altri beneficiari).

2.3.4. Dati di comunicazione

Nel caso in cui lei dovesse entrare in contatto con noi o viceversa (p. es. tramite telefono, e-mail oppure lettera) provvediamo a trattare il contenuto della comunicazione e le indicazioni sul tipo di comunicazione, momento e luogo. In situazioni specifiche possiamo richiedere una prova d'identità (copia di un documento d'identità). I dati di comunicazione sono in particolar modo nome, cognome, informazioni di contatto (indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono), il contenuto di e-mail o di altra corrispondenza scritta, di dialoghi telefonici, conferenze video e altri dati a margine della comunicazione.

2.3.5. Dati tecnici

Quando lei utilizza il nostro sito web, raccogliamo determinati dati tecnici, come p. es. il suo indirizzo IP o l'ID del dispositivo. Rientrano tra i dati tecnici anche i protocolli, nei quali registriamo l'utilizzo dei nostri sistemi (dati di log).

Rientrano nei dati tecnici tra l'altro:

- l'indirizzo IP del suo dispositivo e ulteriori ID di dispositivi (p. es. indirizzo MAC);
- i dati sul suo dispositivo e sulla sua configurazione, p. es. sul sistema operativo o le impostazioni linguistiche;
- i dati sul browser con il quale accede all'offerta e sulla sua configurazione;
- le informazioni sui suoi spostamenti e azioni sui nostri siti web e le nostre app;
- i dati sul suo provider di servizi Internet;
- la sua posizione approssimativa e il momento dell'utilizzo;

Da soli, questi dati tecnici non ci permettono nella maggior parte dei casi di risalire alla sua identità.

2.3.6. Dati ulteriori

Raccogliamo i vostri dati anche in altre situazioni. Nel corso di procedure ufficiali di autorità o tribunali esistono anche dati (come atti, mezzi di prova, ecc.) che possono riferirsi a lei.

2.4. Fonti dei dati personali

2.4.1. Dati forniti

Spesso è lei a comunicarci direttamente i suoi dati personali, p. es. quando ci trasmette dati o comunica con noi. Ciò può avvenire tramite telefono, e-mail, lettera, modulo di contatto, ecc.

2.4.2. Dati ricevuti

Riceviamo dati personali in relazione all'esecuzione della previdenza individuale vincolata, soprattutto da precedenti istituzioni di previdenza. Questi sono tenuti per legge a fornirci tutti i dati necessari per l'esecuzione della previdenza individuale vincolata. Possiamo ricevere dati su di lei anche da altri terzi, p. es. da aziende con le quali collaboriamo, da persone che comunicano con noi o da fonti pubbliche.

Possiamo ricevere dati su di lei, p. es. dai seguenti terzi:

- persone vicine alla persona assicurata (familiari, rappresentanti legali ecc.), p. es. persona con una procura;
- la Posta svizzera e fornitori di indirizzi, p. es. per aggiornamenti d'indirizzi;
- società che forniscono dati sulla solvibilità;
- banche e altri fornitori di servizi finanziari, assicurazioni private e sociali, istituti di previdenza e di libero passaggio;
- periti esterni, medici e altri fornitori di servizi per specificazioni concernenti un caso di prestazione (ad es. caso d'invalidità);
- autorità, tribunali, parti e altri terzi in relazione con procedimenti davanti a tribunali e autorità;
- registri pubblici, come p. es., uffici di esecuzione e registri di commercio o registri fondiari;
- altri fornitori;
- fonti pubbliche e accessibili (ad es. internet).

2.5. Categorie speciali di dati personali

Determinati tipi di dati personali, p. es. dati sulla salute e caratteristiche biometriche, sono considerati «degni di particolare protezione» ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati. Trattiamo i dati degni di particolare attenzione solo se necessario in relazione all'esecuzione della previdenza privata vincolata, soprattutto per il trattamento di casi d'invalidità e con il suo separato consenso.

3. Perché trattiamo i suoi dati?

Trattiamo innanzitutto i dati personali per l'esecuzione della previdenza individuale vincolata.

Trattiamo dati personali in particolare modo per (elenco non esaustivo):

- la consulenza agli assicurati, la rivendicazione di pretese giuridiche derivanti da contratti, la contabilità e la conclusione dei contratti. A tal fine trattiamo in particolare dati di base, dati contrattuali, dati del caso e dati della prestazione, dati finanziari e dati di comunicazione;
- l'affiliazione di persone assicurate. A tal fine, trattiamo in particolare i loro dati di base. Per ogni persona assicurata teniamo quindi un conto di capitale di previdenza per il quale trattiamo informazioni relative a contributi, riscatti, averi di vecchiaia e pagamenti;
- l'esame e la liquidazione dei casi di previdenza, compreso il coordinamento con altri assicuratori come ad es. l'assicurazione per l'invalidità e l'imposizione di pretese di regresso. A tal fine trattiamo dati contrattuali, dati del caso e dati della prestazione della persona assicurata e di congiunti e beneficiari, anche dati sulla salute e dati di terzi, quali periti esterni e fornitori di servizi.

Trattiamo dati personali anche per gli scopi seguenti:

- Comunicazione: trattiamo dati personali per la comunicazione con lei, p. es. nella risposta a richieste e nella cura dei rapporti con la clientela. A questo scopo utilizziamo in particolare dati di comunicazione e dati di base e, a seconda dell'oggetto della comunicazione, anche dati contrattuali, dati del caso e dati della prestazione;
- Esecuzione del contratto: trattiamo dati personali in relazione con l'avvio, la gestione ed esecuzione di rapporti contrattuali, anche diversi dai contratti di adesione. A tal fine utilizziamo soprattutto dati di base, dati contrattuali e dati di comunicazione.
- Sicurezza e prevenzione: trattiamo dati personali anche per finalità di sicurezza, per garantire la sicurezza informatica, per la prevenzione di truffe e abusi e per finalità di prova.
- Rispetto di disposizioni giuridiche: vogliamo creare i presupposti per il rispetto delle disposizioni giuridiche. Pertanto, trattiamo dati personali anche al fine di rispettare obblighi giuridici e per prevenire e individuare violazioni. Tra questi figurano l'adempimento di obblighi di informazione, comunicazione o notifica, p. es. in connessione con obblighi in materia di sorveglianza, con l'adempimento di obblighi di archiviazione e il supporto per impedire, scoprire e chiarire reati e altre violazioni, ma anche l'accettazione e il trattamento di reclami e altre comunicazioni, la sorveglianza della comunicazione, indagini interne o esterne o la divulgazione di documentazione nei confronti di un'autorità, se abbiamo un motivo oggettivo o siamo giuridicamente tenuti a farlo. A tali scopi trattiamo in particolare i dati di base, i dati contrattuali e finanziari, i dati di comunicazione delle persone assicurate (p. es. in caso di sospetto di ottenimento indebito della prestazione).
- Salvaguardia di diritti: vogliamo essere in grado di far valere le nostre pretese e di difenderci da pretese di altri. Trattiamo dati personali quindi anche per salvaguardare i diritti, p. es. per farli valere in sede giudiziale, pregiudiziale ed extragiudiziale nonché davanti alle autorità in Svizzera ed eventualmente all'estero, oppure per difenderci dalle pretese altrui. In questo caso, a seconda della situazione, trattiamo diversi dati personali, p. es. i dati di contatto e i dati sui processi che hanno fatto insorgere o che possono fare insorgere una controversia.
- Ulteriori scopi: possiamo trattare dati personali per altri scopi, p. es. nell'ambito delle nostre procedure interne e dell'amministrazione. Tra questi rientrano l'amministrazione dell'IT, la contabilità, l'archiviazione di dati e la gestione dei nostri archivi; l'istruzione e la formazione; la trasmissione di richieste ai servizi competenti; in generale la verifica e il miglioramento dei nostri processi interni.

4. Chi riceverà i miei dati

4.1 All'interno del gruppo Cornèr Banca

All'interno del gruppo Cornèr Banca i suoi dati saranno messi a disposizione solo se strettamente necessari per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali. Possiamo trasmettere dati personali ad altre società del gruppo Cornèr Banca per fini di gestione all'interno del gruppo (anche per la gestione del rischio ai sensi di obblighi legali o amministrativi) e per le finalità di trattamento sopra elencate. A tal fine, i suoi dati personali possono essere trattati e collegati a dati personali provenienti da altre società del gruppo Cornèr Banca per le relative finalità.

4.2 Terze parti

Quando le forniamo prodotti e servizi trasmettiamo i suoi dati personali a soggetti che agiscono per suo conto o che partecipano altrimenti alla transazione (in base al tipo di prodotti o servizi che utilizza), incluse le tipologie di società descritte sotto, se del caso.

Altri istituti di credito, istituti che forniscono servizi finanziari o istituti simili con i quali condividiamo i suoi dati personali (ad esempio, a seconda del contratto, banche corrispondenti, banche depositarie, gestori patrimoniali esterni, gestori di fondi, broker, borse, controparti centrali di compensazione (CCP), agenti pagatori a monte, registri di swap o di transazioni, centri di compensazione e sistemi di compensazione o regolamento, nonché prestatori di pagamento specializzati o istituti di pagamento, ad esempio SWIFT);

altro istituto di previdenza (incl. Fondazioni bancarie e istituti di assicurazione che operano forme di previdenza vincolata riconosciuta (LPP, OPP 3)), ad esempio in caso di trasferimento del capitale di previdenza, in particolare nell'eventualità di riscatti presso tale istituto, in conformità con quanto previsto dalle leggi, ordinanze e regolamenti in materia di assicurazione sociale;

soggetti che partecipano a una transazione (ad es. creditori, beneficiari, firmatari autorizzati su un conto, intermediari) o si assumono un rischio nel corso della transazione o in relazione alla stessa (ad es. un assicuratore);

se possiede una carta di pagamento con noi, la relativa organizzazione di carte (Visa, Mastercard, Diners Club) e le società acquirenti che hanno stipulato degli accordi con singoli esercenti ai fini dell'accettazione di tali carte;

altri istituti finanziari, agenzie di rating del credito o commerciali (allo scopo di procurare o distribuire informazioni sulla valutazione creditizia e per controlli del credito).

4.3 Fornitori di servizi

I suoi dati possono essere ricevuti per gli scopi summenzionati anche dai fornitori di servizi o i subappaltatori da noi incaricati qualora stipulino opportuni accordi di riservatezza. Tra queste aziende si annoverano fornitori di servizi bancari (inclusi servizi di investimento), servizi informatici (inclusi prestatori di servizi di hosting e di servizi in cloud), logistica, stampa, telecomunicazioni, recupero crediti (ciò comprende il coinvolgimento di società di recupero crediti domiciliate in Svizzera e all'estero), transazioni di pagamento, agenzie di rating del credito, consulenza, nonché vendite e marketing. In tali situazioni, proteggiamo i suoi dati personali in modo da garantire che il subappaltatore rispetti i nostri standard in materia di sicurezza dei dati.

4.4 Autorità statali o di regolamentazione

Se necessario, comunichiamo dati personali anche ad autorità statali, autorità di regolamentazione o agenzie statali (ad es. Banca Nazionale Svizzera, FINMA, autorità giudiziarie), anche quando ciò sia richiesto da leggi o regolamenti o da altre regole di condotta o qualora la divulgazione dei dati sia richiesta da tali autorità o agenzie.

4.5 Altri casi

In caso di vendita di tutta o di parte della nostra azienda a un'altra società o in caso di ristrutturazione della nostra azienda, i dati personali saranno condivisi per permetterle di continuare a utilizzare i relativi prodotti e servizi. Di solito comunichiamo i dati personali anche a potenziali acquirenti se prevediamo una vendita totale o parziale o uno scorporo totale o parziale di un'unità aziendale. Adottiamo le misure precauzionali necessarie per garantire che tali potenziali acquirenti provvederanno alla sicurezza dei dati. Divulghiamo dati personali nella misura necessaria all'esercizio o all'applicazione di diritti legali, inclusi i nostri diritti e quelli dei nostri dipendenti e di altri titolari di diritti, o nella misura necessaria per far fronte a richieste da parte di persone fisiche o loro rappresentanti che desiderino far valere i propri diritti o quelli di altri.

5. I miei dati verranno trasmessi a paesi terzi o ad un'organizzazione internazionale?

I destinatari menzionati nel punto precedente possono trattare i dati personali in paesi esteri. Trasferiamo i suoi dati personali all'estero nei paesi la cui legislazione sia ritenuta in grado di fornire un livello appropriato di protezione dei dati (in particolare i paesi SEE) o, in assenza di una legislazione che garantisca un livello di protezione appropriato, sulla base di garanzie adeguate (ad es. clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea o altra esenzione legale) oppure con il suo consenso. Qualora e nella misura richiesta dalla legge applicabile, tali garanzie - in particolare le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea - possono essere integrate da appropriate misure legali, operative e tecniche. La preghiamo di contattarci se desidera esaminare le garanzie concordate in materia di trasmissione dei dati.

I suoi dati possono anche essere trasmessi a o all'interno di paesi terzi nella misura necessaria ad eseguire i suoi ordini (ad es. in caso di ordini di pagamento e ordini di negoziazioni di titoli) qualora tale trasmissione di dati sia richiesta dalla legge (ad es. obblighi dichiarativi ai fini fiscali) o qualora abbia espresso il suo consenso a tal fine.

Di seguito la lista dei Paesi a cui potremmo trasmettere i suoi dati:

- Paesi della EEA
- USA
- Israele
- Brasile

6. Per quanto tempo saranno conservati i miei dati

Conserviamo i suoi dati personali nella misura necessaria per lo scopo per cui li abbiamo raccolti o per l'osservanza di requisiti di legge o normativi, il che può anche concretizzarsi nelle nostre politiche interne.

In caso di contratti conserviamo i suoi dati personali almeno per la durata del nostro rapporto contrattuale. A tale riguardo le facciamo notare che la nostra relazione commerciale è stata instaurata per durare anni come rapporto contrattuale a lungo termine.

Inoltre, conserviamo i dati personali ogni volta che abbiamo un legittimo interesse a farlo. In particolare, ciò può verificarsi qualora ci occorrono dati personali per esercitare diritti o difenderci da pretese, a fini di archiviazione, per garantire la sicurezza informatica o finché il termine di prescrizione relativo a pretese contrattuali o extracontrattuali è ancora in corso. Ad esempio, normalmente si applicano termini di prescrizione di 10 anni, ma ci sono anche molti casi in cui il termine di prescrizione è di 5 anni o addirittura di 1 anno.

Inoltre, conserviamo i suoi dati personali per il periodo di conservazione previsto dalla legge applicabile (ad es. rispetto di periodi di conservazione ai sensi della legislazione fiscale o commerciale o conformità con il periodo di conservazione di 10 anni previsto dalla legislazione in materia di antiriciclaggio). Le facciamo notare che, ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario, siamo anche tenuti a registrare le telefonate esterne e interne nonché la corrispondenza elettronica di alcuni impiegati bancari.

Se del caso chiederemo il suo consenso qualora desiderassimo conservare i suoi dati personali per un periodo più lungo.

Alla scadenza di tali periodi i suoi dati saranno cancellati o anonimizzati.

7. Quali sono i miei diritti ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati?

Ogni persona interessata ha il diritto di essere informata riguardo ai propri dati, il diritto di farli rettificare o cancellare e di limitare il loro trattamento e/o di opporsi allo stesso, nonché di ottenere un trasferimento di tali dati nella misura applicabile. È inoltre previsto, entro i limiti a lei applicabili, il diritto di reclamo innanzi a un'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati.

Può revocare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali in qualunque momento. Le facciamo notare che tale revoca sarà applicabile solo per il futuro. Qualsiasi trattamento eseguito prima della revoca non ne sarà influenzato. La revoca potrebbe comportare la disdetta del rapporto commerciale con lei.

Per esercitare i suoi diritti la preghiamo di utilizzare i dati di contatto forniti al punto 9.

La preghiamo di aiutarci a mantenere i suoi dati personali esatti e aggiornati: in caso di cambiamenti nei suoi dati personali la preghiamo gentilmente di informarci il più tempestivamente possibile di tali cambiamenti.

Le facciamo altresì notare che i suoi diritti di accesso, revoca od opposizione non sono assoluti in quanto in determinate circostanze non sono applicabili o possono essere soggetti a eccezioni. Daremo seguito alle sue richieste ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Inoltre, quando esercita i suoi diritti potremmo prima chiederle di fornire una prova della sua identità. Potremmo anche chiederle di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui la sua richiesta non sia chiara. Se non saremo in grado di soddisfare la sua richiesta le forniremo una spiegazione.

8. Sicurezza dei dati

Cornèr adotta adeguate misure di tipo tecnico (ad es. crittografia, pseudonimizzazione, logging, controllo degli accessi, backup dei dati ecc.) e organizzativo (ad es. istruzioni per i nostri collaboratori, accordi di riservatezza, revisioni ecc.) per garantire la sicurezza delle informazioni raccolte e trattate e proteggerle da accessi non autorizzati, uso improprio, perdita, falsificazione e distruzione. L'accesso ai suoi dati personali è consentito solo in caso di effettiva necessità.

Tuttavia, in genere è impossibile escludere completamente i rischi per la sicurezza: alcuni rischi residui sono il più delle volte inevitabili. In particolare, poiché la sicurezza perfetta dei dati non può essere garantita per le comunicazioni via e-mail, la messaggistica istantanea o mezzi analoghi di comunicazione, le consigliamo di inviare le informazioni riservate tramite mezzi particolarmente sicuri (ad es. per posta).

9. Chi è responsabile del trattamento dei dati e chi posso contattare?

Per la gestione dei dati nell'ambito della presente dichiarazione sulla protezione dei dati è responsabile la:

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro, Lugano.

In caso di domande o osservazioni sulla protezione dei dati o sul trattamento dei dati personali ci può contattare al seguente recapito:

Fondazione di Previdenza Cornèr Terzo Pilastro
Via Canova 16
6900 Lugano
E-mail: dataprotection@corner.ch
Tel. 091 800 51 11

10. Modifiche della presente dichiarazione sulla protezione dei dati

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati sostituisce quella del settembre 2023 e può essere adeguata in qualsiasi momento, in particolare qualora cambino i nostri trattamenti di dati oppure entrino in vigore nuove disposizioni legali.

In generale per il trattamento dei dati ha validità la dichiarazione sulla protezione dei dati in vigore all'inizio del trattamento in questione.

Lugano, 01.01.2026